

dossier

XIX Legislatura

26 giugno 2024

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

D.L. n. 60/2024 - A.C. 1933

Parte I – *Schede di lettura*

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 284/2



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it - [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 296/2

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 218

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D24060b.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (<i>Principi, finalità e definizioni</i>).....	9
Articolo 2 (<i>Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione</i>)	19
Articolo 3 (<i>Cabina di regia</i>).....	22
Articolo 4, commi 1-6 (<i>Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea</i>)	26
Articolo 4, comma 7 (<i>Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno</i>)	30
Articolo 4, comma 7-bis (<i>Ubicazione degli impianti per il 5G secondo i pixel</i>)	32
Articolo 5 (<i>Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari</i>)	34
Articolo 6, commi 1-4 (<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa</i>)	38
Articolo 6, commi 5 e 6 (<i>Convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità</i>)	42
Articolo 6, comma 6-bis (<i>Contributi straordinari per fusioni di comuni</i>)	44
Articolo 6, commi 6-ter-6-sexies (<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa</i>)	45
Articolo 6, comma 6-septies (<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa</i>)	47
Articolo 6, comma 6-octies (<i>Modifiche al Testo unico degli enti locali finalizzate a una semplificazione della gestione della liquidità</i>)	49
Articolo 6-bis (<i>Segretari comunali</i>)	51
Articolo 7 (<i>Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione</i>)	52
Articolo 8 (<i>Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF</i>)	56
Articolo 9 (<i>Disposizione in materia di controlli</i>)	65
Articolo 10, commi 1-5 (<i>Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione</i>).....	67

Articolo 10, comma 5-bis (<i>Risorse per contrasto dissesto idrogeologico nella regione Calabria</i>)	72
Articolo 11, commi 1-3 (<i>Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno</i>).....	73
Articolo 11, commi 5-7 (<i>Clausola del 40 per cento per gli investimenti ordinari nel Mezzogiorno</i>).....	78
Articolo 11, comma 8 (<i>Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne</i>)	83
Articolo 12 (<i>Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo</i>)	85
Articolo 13, commi 1-3 (<i>Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate</i>).....	88
Articolo 13, commi 4 e 5 (<i>Incremento Fondo di sostegno ai comuni marginali e copertura oneri zone logistiche semplificate</i>).....	91
Articolo 13-bis (<i>Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione</i>)	93
Articolo 14, commi 1-3 (<i>Risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio</i>)	96
Articolo 14, commi 3-bis e 3-ter (<i>Valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA di competenza della Commissione PNRR-PNIEC</i>)	101
Articolo 14, comma 4 (<i>Disposizioni per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana</i>)	103
Articolo 14, comma 4-bis (<i>Commissario per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto</i>)	104
Articolo 15, commi 1 e 2 (<i>Norme sulle misure di revoca delle risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali</i>).....	108
Articolo 15, comma 3 (<i>Operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione di soggetti gestori del servizio idrico integrato e degli aeroporti della regione Calabria</i>)	111
Articolo 15, comma 3-bis (<i>Addizionale comunale sui diritti di imbarco della regione Calabria</i>)	114
Articolo 15, comma 4 (<i>Fondo italiano per il clima</i>)	116
Articolo 15, comma 4-bis (<i>Transizione 5.0</i>)	118
Articolo 15, comma 4-ter (<i>Fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri – Fondo MUR e Fondo Ministero dell'interno</i>)	121
Articolo 15-bis (<i>Accordi pubbliche amministrazioni e comuni</i>)	123

Articolo 15-ter (<i>Differimento del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva</i>).....	124
Articolo 16 (<i>Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa</i>).....	125
Articolo 17 (<i>Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia</i>)	126
Articolo 17-bis (<i>Modifiche alla disciplina dell'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa</i>)	129
Articolo 18 (<i>Resto al Sud 2.0</i>)	132
Articolo 19 (<i>Soggetti gestori</i>)	139
Articolo 20 (<i>Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa</i>).....	141
Articolo 21 (<i>Esonero contributivo e contributo per le imprese avviate in alcuni settori da parte di soggetti giovani e disoccupati</i>)	142
Articolo 22 (<i>Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati</i>)	145
Articolo 23 (<i>Esonero contributivo per le assunzioni di donne in condizioni di svantaggio</i>)	149
Articolo 24 (<i>Esonero contributivo per assunzioni nella ZES unica per il Mezzogiorno</i>).....	153
Articolo 24-bis (<i>Proroga dell'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro portuale</i>).....	156
Articolo 25 (<i>Iscrizione dei percettori di NASpI e DIS-COLL nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa</i>)	158
Articolo 26 (<i>Funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL</i>)	161
Articolo 27 (<i>Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro-FEG</i>) ...	164
Articolo 28 (<i>Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso</i>).....	167
Articolo 28-bis (<i>Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili</i>).....	169
Articolo 28-ter (<i>Integrazione di uno stanziamento per intervento in favore di lavoratori di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa</i>) ...	170
Articolo 29, commi 1, 2 e 3 (<i>Programma nazionale «Scuola e competenze»</i>)	172

Articolo 29, comma 1-bis (<i>Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici</i>).....	176
Articolo 29, comma 4 (<i>Nuovi incarichi a personale ausiliario nelle istituzioni scolastiche statali</i>)	181
Articolo 29, comma 5 (<i>Incarichi temporanei di personale ATA nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud</i>)	185
Articolo 30 (<i>Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati</i>)...	190
Articolo 31 (<i>Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca</i>)	192
Articolo 32 (<i>Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio – economico e del disagio abitativo</i>).....	198
Articolo 33 (<i>Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali</i>)	202
Articolo 33-bis (<i>Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti</i>).....	204
Articolo 33-ter (<i>Ulteriori disposizioni in materia di investimenti</i>).....	206
Articolo 34 (<i>Programma nazionale cultura</i>).....	207
Articolo 35 (<i>Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati</i>)	211
Articolo 35-bis, commi 1 e 3 (<i>Disposizioni relative al servizio di telecomunicazioni Te.T.Ra delle Forze di polizia</i>).....	213
Articolo 35-bis, comma 2 (<i>Fondo per il potenziamento della capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari</i>)	216
Articolo 36 (<i>Disposizione relativa al monitoraggio di misure del PNRR sui rischi alluvioni e idrogeologico</i>)	217
Articolo 37 (<i>Disposizioni di natura finanziaria</i>).....	220
Articolo 37-bis (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	223
Articolo 38 (<i>Entrata in vigore</i>).....	224

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (Principi, finalità e definizioni)

L'articolo 1, nell'individuare i principi e le finalità del provvedimento, afferma che il decreto in esame è volto a definire il **quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese**, anche per le **transizioni digitale e verde**.

Il decreto reca disposizioni per dare attuazione alla **riforma 1.9.1 del PNRR**, finalizzata ad incrementare l'efficienza della politica di coesione (**comma 1**).

L'**obiettivo** dichiarato è di **rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati**. Si considera di preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse europee della politica di coesione, periodo di programmazione 2021–2027, anche con l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti (**comma 2**).

Il **comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato**, precisa che l'applicazione della nuova disciplina nazionale in materia di programmazione e di impiego delle risorse della politica di coesione nei vari settori presi in considerazione dal decreto in esame deve avvenire nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti europei sulla politica di coesione.

Le disposizioni del decreto rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR (**comma 3**).

Sono riportate, infine, nel **comma 4** le principali definizioni.

Ai sensi del **comma 1**, il decreto in esame è diretto a dare attuazione alla **riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**. Tale riforma, inserita nella Missione 1, Componente 1 del PNRR come modificato con la decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023, interviene nell'ambito **della gestione della politica di coesione**.

La riforma 1.9.1 del PNRR, che mira ad accelerare l'attuazione e l'efficienza della politica di coesione in complementarità con il PNRR e tenendo conto del piano strategico della zona economica speciale unica, prevede **l'entrata in vigore entro il primo trimestre del 2024 di una legislazione nazionale che individui, nel quadro dell'accordo di partenariato e per tutti i programmi in corso, le modalità necessarie per accelerare e migliorare l'attuazione della politica di coesione**.

Nella descrizione della Riforma 1.9.1, nell'[Allegato](#) alla Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 che approva il PNRR italiano, si legge che la legislazione nazionale necessita del **parere della Conferenza unificata** prima della sua conversione in legge, come previsto dal decreto legislativo n. 281/1997, il quale definisce le attribuzioni della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza unificata.

In merito alla Riforma, il traguardo M1C1-14-*bis* del nuovo PNRR prevede, entro il primo trimestre del 2024, l'entrata in vigore della legislazione nazionale che individui, nel quadro dell'Accordo di Partenariato e per tutti i programmi in corso, le modalità necessarie per accelerare e migliorare l'attuazione della politica di coesione. Al fine di garantire il dialogo istituzionale e la cooperazione, nonché una comprensione condivisa delle azioni necessarie, si prevede che entro il 31 dicembre 2023 il Governo istituisca un gruppo di lavoro tecnico¹ con le autorità di gestione di tutti i programmi regionali e nazionali nell'ambito della Cabina di regia PNRR, fatta salva la legislazione nazionale sulla Conferenza unificata.

La legislazione deve stabilire le modalità necessarie per dare priorità agli interventi in alcuni settori strategici, in stretta coerenza con i documenti di pianificazione definiti per le condizioni abilitanti pertinenti, e per attuarli concretamente, anche intervenendo specificamente per rafforzare la capacità amministrativa, nei seguenti settori: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattiva delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Si ricorda, inoltre, che nelle Raccomandazioni specifiche per l'Italia approvate a luglio 2023 dal Consiglio europeo² figura anche quella volta a “procedere alla rapida attuazione dei programmi della politica di coesione in stretta complementarità e sinergia con il piano per la ripresa e la resilienza”. Per rafforzare l'efficacia della politica di coesione e assicurarne la complementarità con il PNRR, come già indicato nell'Accordo di Partenariato 2021-2027, è stato adottato il **decreto-legge n. 13 del 2023** che ha ridisegnato il sistema di *governance* nazionale del PNRR e della politica di coesione, in linea con l'individuazione di una Autorità politica unica attraverso cui rappresentare, con una visione di sistema, le scelte operate su entrambi gli strumenti di intervento. In particolare, sono state rafforzate le competenze del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che è la struttura che assicura l'indirizzo strategico, il coordinamento e il presidio sulla programmazione e attuazione della politica di coesione, in coordinamento con il PNRR. Con il medesimo decreto è stata prevista la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale ed è stata istituita una Struttura di missione per il PNRR a supporto dell'Autorità politica delegata, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle reciproche interdipendenze. Successivamente è stato adottato il **decreto-legge n. 124 del 2023** con il quale sono state previste ulteriori norme per una efficace utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione. In particolare sono stati definiti i criteri e le modalità di impiego e di gestione delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027, introducendo lo strumento dell'Accordo per la coesione.

¹ Nell'ambito della Cabina di regia sul PNRR del 6 dicembre 2023 il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico di lavoro, afferente alla stessa Cabina di regia PNRR, aperto alle singole autorità di gestione dei programmi nazionali e regionali.

² [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023H0901\(12\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023H0901(12))

Il **comma 1** dell'articolo 1 in esame dispone che, in attuazione della citata riforma 1.9.1 del PNRR, il decreto in esame definisce il **quadro normativo nazionale** per accelerare l'attuazione ed incrementare **l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027)**, con un approccio orientato al risultato, nei **settori strategici, individuati dal successivo articolo 2** del decreto-legge in esame nei seguenti:

- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

L'obiettivo è di **rafforzare il livello di efficacia e di impatto** degli **interventi prioritari cofinanziati**, individuati ai sensi del successivo articolo 4 del presente decreto.

• *La politica di coesione*

Con la politica di sviluppo regionale, l'UE persegue obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, al fine di ridurre i divari tra le regioni degli Stati membri. Tali finalità sono realizzate mediante cicli di programmazione di 7 anni delle politiche di coesione nazionali, regolati da Accordi di partenariato stipulati tra l'UE e i singoli Stati membri secondo regole condivise. Sulla base di tali Accordi, gli Stati ricevono risorse finanziarie dai **Fondi europei** destinati alla coesione, disciplinati da Regolamenti europei, cui si affianca, per il principio di **addizionalità** il **cofinanziamento nazionale**, tramite il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Ai Fondi europei di coesione si aggiungono, in Italia, le risorse nazionali del **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)** e quelle della **Programmazione complementare (POC)**.

I Fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale

Per l'attuale **ciclo di programmazione 2021-2027**, con il [Regolamento \(UE\) n. 2021/1060](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, è stato definito il nuovo quadro normativo regolatorio degli obiettivi e degli strumenti finanziari di intervento della politica di coesione 2021-2027, il cui indirizzo strategico è stato definito in coerenza con i contenuti del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).

L'attuazione della politica regionale 2021-2027 avviene attraverso i seguenti Fondi europei: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo Plus (FSE+), Fondo di Coesione (di cui l'Italia non è beneficiaria), Fondo per una Transizione Giusta (JTF). Al sostegno della politica di coesione contribuisce altresì il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA).

Per la programmazione 2021-2027, gli stanziamenti complessivi destinati dalla UE alla politica di coesione sono pari a **392 miliardi** di euro a prezzi correnti.

L'[Accordo di partenariato tra l'UE e l'Italia](#), approvato il 15 luglio 2022, reca l'impianto strategico e la selezione degli obiettivi di policy su cui si concentrano gli interventi finanziati dai Fondi europei per la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Si tratta, nel complesso, di circa 43,1 miliardi di risorse comunitarie assegnate all'Italia, di cui oltre **42,7 miliardi destinati specificamente a promuovere la politica di coesione** economica, sociale e territoriale (sui Fondi FESR, FSE+, JTF e FEAMPA), la gran parte dei quali destinata alle regioni meno sviluppate (oltre 30 miliardi). Ai contributi europei si aggiungono le risorse derivanti dal **cofinanziamento nazionale (32,4 miliardi)**, per un totale di risorse finanziarie programmate nell'Accordo di Partenariato 2021-2027 pari a oltre **75 miliardi di euro**. Tali risorse sono gestite attraverso 49 Programmi operativi di cui: 11 a titolarità di Amministrazioni centrali (PN); 38 a titolarità delle Regioni e Province Autonome (38 Programmi regionali – PR). Da quanto emerge dal Sistema Nazionale di Monitoraggio per la Programmazione 2021-2027³, al 31 dicembre 2023, rispetto alle risorse complessivamente programmate, risulta un avanzamento del 5,82% in termini di impegni e dello 0,73% in termini di pagamenti. L'importo degli impegni e dei pagamenti comprende sia la quota UE sia la quota nazionale riferiti ai programmi (impegni e pagamenti ammessi).

Il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nell'FSC sono stanziati le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate al riequilibrio** economico, sociale e territoriale. Le risorse sono destinate al territorio nazionale secondo la chiave di riparto che ne assegna **l'80 per cento alle aree del Mezzogiorno** e il restante **20 per cento alle aree del Centro-Nord**. Il Fondo ha carattere **pluriennale**, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei **Fondi strutturali dell'Unione europea**, garantendo l'unitarietà e la complementarità delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari.

Per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Fondo è stato complessivamente rifinanziato per **75,8 miliardi di euro**. In base alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 124/2023, gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono attuati attraverso il nuovo strumento dell'**Accordo per la coesione**, da definirsi tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato ovvero tra il Ministro e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Attualmente (al 25 marzo 2024) risultano approvati 13 Accordi con le Regioni e 2 Accordi con le province autonome.

Le risorse del FSC, programmazione 2021-2027, sono impiegate per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione, in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di

³ [Bollettino di Monitoraggio](#) Politiche di Coesione della Ragioneria generale dello Stato, situazione al 31 dicembre 2023.

investimento e di riforma previste nel PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità.

Il **comma 2** considera di preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse europee della politica di coesione, periodo di programmazione 2021–2027, anche con l'**effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti** (di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060), con particolare riferimento ai **settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti**, garantendo il **pieno rispetto dei traguardi di spesa** previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del **Regolamento (UE) 2021/1060**. Si ricorda al riguardo che il mancato raggiungimento dei target di spesa comporta la perdita di risorse finanziarie pari alla differenza rispetto all'obiettivo da raggiungere (**disimpegno automatico**).

Le condizioni abilitanti

Il **Regolamento (UE) 2021/1060** definisce le disposizioni comuni e le regole finanziarie applicabili per il periodo 2021-2027 ai fondi della coesione (FESR, FSE+, Fondo di Coesione) e agli altri fondi in regime di gestione concorrente (Fondo per una Transizione Giusta-JTF, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca-FEAMPA, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione-AMIF, Fondo per la Sicurezza Interna-ISF, Strumento per la gestione di frontiere e visti-BMWI). Resta escluso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che unitamente al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), trova copertura in un apposito Regolamento sull'attuazione dei Piani strategici della Politica Agricola Comune (PAC).

In particolare, l'**articolo 15 del Regolamento 2021/1060** disciplina le **condizioni abilitanti** degli obiettivi specifici. Le condizioni abilitanti costituiscono il sistema di **requisiti** che gli Stati membri devono soddisfare **per poter utilmente fruire dei fondi europei destinati alla coesione**. Il soddisfacimento delle condizioni abilitanti è finalizzato a garantire che l'attuazione dei programmi finanziati con fondi europei sia conforme al diritto dell'Unione assicurando al tempo stesso l'efficacia e la qualità della programmazione grazie alla elaborazione di **strumenti di pianificazione** coerenti con gli standard concordati a livello europeo.

Le condizioni devono essere soddisfatte non soltanto al momento dell'avvio, ma durante l'intero ciclo di programmazione. Eventuali carenze, anche parziali in ordine in singole regioni, non permettono di asseverare la condizione come soddisfatta a livello nazionale. In caso di mancato adempimento della condizione, le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico, benché certificabili, non possono essere rimborsate allo Stato membro per quanto riguarda la quota UE, finché l'adempimento non sia certificato dalla Commissione.

L'Allegato III del Reg. (UE) 1060/2021 contiene le **condizioni abilitanti orizzontali** applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento. L'**Allegato IV** contiene le **condizioni abilitanti tematiche** applicabili al FESR, al FSE+ e al Fondo di coesione e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.

In particolare l'**Allegato IV**, richiamato dalla norma in esame, richiede con riferimento alla pianificazione aggiornata della gestione dei **rifiuti**, quale criterio di adempimento per

la **condizione abilitante**, l'**attuazione di uno o più piani di gestione dei rifiuti** (conformi alla normativa comunitaria) che coprono l'intero territorio nazionale e che comprendono una serie dettagliata di requisiti.

Con riferimento alla pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel **settore idrico** e nel settore delle acque reflue si richiede, quale criterio di adempimento per la **condizione abilitante**, l'**attuazione di un piano di investimento nazionale** che comprenda una valutazione dello stato di attuazione delle direttive comunitarie in materia e l'identificazione e la pianificazione di tutti gli investimenti pubblici, con una stima finanziaria indicativa, necessari per attuare le direttive; il piano deve contenere, inoltre, una stima degli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue e l'approvvigionamento idrico, comprese le reti e in funzione della loro età e dei piani di ammortamento e un'indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.

Con riferimento alla pianificazione completa dei **trasporti** a livello appropriato, si richiede, quale criterio di adempimento per la **condizione abilitante**, l'**attuazione di una mappatura multimodale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate** – tranne a livello locale – fino al 2030 che comprenda una serie di caratteristiche specificamente individuate.

Gli **articoli 105, 106 e 107 del Reg. (UE) 1060/2021** disciplinano i principi e le regole del disimpegno, prevedendo, come per i cicli di programmazione precedenti, la **regola del disimpegno automatico (n+3)**, per effetto della quale le risorse impegnate nell'anno devono essere spese entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'impegno (art. 105). Sono previste eccezioni alle regole di disimpegno in caso procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetti sospensivi e in caso di forza maggiore (art. 106). È disciplinata, infine, la procedura di disimpegno: lo Stato membro può presentare alla Commissione un piano di finanziamento modificato che riflette, per l'anno interessato, la riduzione del sostegno a una o più priorità del programma. Per i programmi che ricevono sostegno da più di un fondo, l'importo del sostegno è ridotto per ciascun fondo in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato (art. 107).

Il **comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato**, precisa che, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai Capi da I a VIII del presente Titolo (contenenti disposizioni rispettivamente: in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea; in materia di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento della capacità amministrativa; per lo sviluppo e la coesione territoriale; in materia di lavoro; in materia di istruzione, università e ricerca; in materia di investimenti; in materia di cultura), **restano ferme le disposizioni e le procedure previste dal citato regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici** dei fondi che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle **in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi**, nonché ai compiti e alle funzioni dell'Autorità di gestione e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi ove necessari.

Si ricorda che le **Autorità di gestione** sono organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un programma operativo. L'Autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria (articoli 49 e 72-74 del Regolamento (UE) 2021/1060).

I **Comitati di sorveglianza** sono composti da rappresentanti delle Amministrazioni centrali capofila dei fondi e/o titolari di priorità trasversali, dalle Autorità di gestione dei programmi nazionali regionali e sono aperti alla partecipazione del partenariato economico e sociale. Svolgono la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma (artt. 38-40 del Regolamento (UE) 2021/1060).

Il **comma 3** dispone che le disposizioni del decreto rientrano nella **competenza legislativa esclusiva statale**, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, lett. *a*), della Costituzione, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR, ovvero il Regolamento (UE) 2021/214.

Si ricorda che il richiamato **art. 117, comma 3, lett. a), della Costituzione** assegna alla legislazione esclusiva dello Stato le seguenti materie: politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Con il citato **Regolamento UE 2021/214** è stato istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea (*Recovery and resilience facility – RRF*) il nuovo strumento finanziario per supportare la ripresa negli Stati membri a seguito della pandemia Covid-19. Si ricorda che il Regolamento (UE) 2023/435 (REPowerEU) ha modificato il regolamento RRF per consentire agli Stati membri di modificare i propri Piani nazionali anche con l'aggiunta di un capitolo dedicato al perseguimento degli obiettivi del nuovo regolamento.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza aveva una dotazione iniziale massima di 723,8 miliardi di euro, di cui 338 miliardi di sovvenzioni e 385 miliardi di prestiti. Con le modifiche sopravvenute al Regolamento sono state messe a disposizione degli Stati membri ulteriori sovvenzioni (18,9 miliardi) nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) e della riserva di adeguamento alla Brexit (BAR). Gli Stati membri, inoltre, hanno richiesto meno risorse per i prestiti, rispetto a quelle disponibili. Pertanto la dotazione totale del Dispositivo ammonta attualmente a 648 miliardi di euro, di cui 357 miliardi di sovvenzioni e 291 miliardi di prestiti.

Il PNRR dell'Italia (*Recovery and Resilience Plan*) è stato approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea. La decisione è accompagnata da un Allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, il cui conseguimento costituisce la condizionalità alla quale è subordinata l'erogazione delle risorse.

L'8 dicembre 2023 il Consiglio dell'UE ha approvato la [decisione di esecuzione \(CID\)](#) che modifica la Decisione del 13 luglio 2021 e che nell'[Allegato](#) contiene, in sostanza, il nuovo PNRR italiano, compreso il nuovo capitolo dedicato a REPowerEU. Il Piano ammonta ora a 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi in prestiti e 71,8 miliardi in sovvenzioni), in aumento di 2,9 miliardi rispetto al PNRR originario, e comprende 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti.

Il **comma 4** contiene le **definizioni** di alcuni elementi contenuti nel decreto. In particolare:

- a) la **definizione** della **Cabina di regia** (quale organo con poteri di impulso e coordinamento generale per un'efficace attuazione della politica di coesione 2021-2027) è stata **soppressa nel corso dell'esame al Senato**, in considerazione del fatto che il successivo **articolo 3** del decreto in esame prevede una **norma sulla composizione della Cabina di regia** e le **nuove funzioni** ad essa assegnate;
- b) **PNRR**: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con [decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023](#) (si veda in particolare l'[Allegato](#) alla decisione);
- c) interventi del PNRR: gli investimenti e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- d) **FSC** (come **precisato nel corso dell'esame al Senato**, in luogo di "Fondo FSC"): il **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, per il periodo di programmazione 2021-2027, la cui disciplina è contenuta ai commi 177 e 178 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Si ricorda che la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 177, ha disposto la prima assegnazione di risorse aggiuntive in favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027;
- e) **Accordo per la coesione**: il nuovo strumento di attuazione degli interventi del **Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027** previsto dall'articolo 1, comma 178, lettere c) e d), della legge n. 178 del 2020, come riformulato dall'articolo 1 del D.L. n. 124 del 2023;
L'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, alle lettere da a) a m), reca le procedure per la programmazione, la gestione finanziaria e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del FSC 2021-2027. Tale disciplina è stata sostituita dall'articolo 1 del D.L. n. 124 del 2023, che ha riscritto il comma 178, ridefinendo le nuove regole per la programmazione e l'utilizzo delle risorse 2021-2027 del Fondo. Le nuove lettere c) e d), in particolare, individuano il nuovo strumento di attuazione degli interventi del FSC 2021-2027, denominato **Accordo per la coesione**, in sostituzione dei precedenti "Piani di sviluppo e coesione";
- f) **regioni del Mezzogiorno o regioni della ZES unica per il Mezzogiorno**: le regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.
La norma citata istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la nuova Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle otto regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna;
- g) **amministrazione titolare di programma**: le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;

- h) **regioni meno sviluppate**: le regioni italiane individuate dall'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060; la norma citata, volta individuare il criterio di riparto delle risorse del FESR e del FSE+ per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», dispone che le regioni meno sviluppate sono quelle **il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL pro capite dell'UE-27**.

Si rammenta, per completezza, che le lettere b) e c) dell'art. 108 del regolamento (UE) 2021/1060 prevedono poi che le **regioni in transizione** sono quelle il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL pro capite dell'UE-27, mentre le **regioni più sviluppate** sono quelle il cui PIL pro capite è superiore al 100% della media del PIL pro capite dell'UE-27;

- i) **Autorità di gestione**: l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060.

Le Autorità di gestione sono **organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un programma operativo**. Lo Stato può esercitare tale funzione. L'Autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

L'art. 72 del Regolamento 2021/1060 dispone che l'Autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti: selezionare le operazioni, ad eccezione delle operazioni selezionate dai gruppi di azione locale; svolgere i compiti di gestione del programma; sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza; supervisionare gli organismi intermedi; registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

- l) **condizioni abilitanti**: il sistema di **prerequisiti** di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea.

Come riferito in precedenza, le **condizioni abilitanti** costituiscono il sistema di requisiti che gli Stati membri devono soddisfare per poter utilmente fruire dei fondi europei destinati alla coesione;

- m) **Sistema nazionale di monitoraggio**: il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

Il Sistema nazionale di monitoraggio gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato effettua il monitoraggio accentrato dei programmi cofinanziati dai fondi comunitari, inclusi quelli finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione. L'**articolo 50 del decreto-legge 13/2023** ha individuato la piattaforma informatica ReGiS, la piattaforma informatica mediante la quale le amministrazioni pubbliche e i soggetti attuatori adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio,

alla rendicontazione e al controllo dei progetti finanziati dal PNRR, per le attività di rendicontazione e monitoraggio delle politiche di coesione e l'**articolo 4 del decreto-legge 124 del 2023** ha previsto che le amministrazioni assegnatarie di risorse relative a programmi di coesione la alimentino con i dati relativi allo stato di avanzamento dei progetti finanziati.

Si segnala che l'art. 5 del decreto in esame prevede norme in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari.

Articolo 2 (Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame in materia di accelerazione nell'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea.

Tali disposizioni si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e per il rischio idraulico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

L'articolo in esame è volto a definire - in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione in complementarità con il PNRR - l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dal Capo I del decreto-legge in esame, mirate ad accelerare e a rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse assegnate alla politica di coesione, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027.

In particolare, le predette disposizioni si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi dei Fondi strutturali 2021-2027 - approvati a seguito dell'Accordo di Partenariato definito tra la Commissione europea e l'Italia il 15 luglio 2022, ed approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final – con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione degli interventi dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici:

- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e per il rischio idraulico (settore, quest'ultimo, introdotto nel corso dell'esame al Senato) e la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo “sostenibile” (precisazione, quest'ultima, introdotta nel corso dell'esame al Senato) e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Come precisato nella Relazione illustrativa, i settori strategici individuati dall'articolo in esame riguardano, da un lato, quelli caratterizzati da servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese (quali le risorse idriche, le infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, i rifiuti, i trasporti e la mobilità sostenibile)

per i quali si registrano ancora **condizioni di arretratezza strutturale** in diverse regioni, in particolare al Sud, dall'altro, i settori considerati fondamentali per **accrescere la competitività** del Paese e del Mezzogiorno e per incentivare la transizione verde e digitale (quali l'energia e il sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese).

Si ricorda che la strategia e le priorità nell'uso dei Fondi europei sono definite da un **Accordo di Partenariato** stipulato da ogni Stato membro con Bruxelles, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del [Regolamento \(UE\) n. 2021/1060](#), che reca le disposizioni comuni applicabili ai Fondi europei che attuano la politica di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027⁴. Successivamente all'approvazione dell'Accordo di Partenariato gli **Stati membri** provvedono alla definizione dei **Programmi Operativi** sostenuti dalle risorse europee per la coesione e dal relativo cofinanziamento nazionale obbligatorio.

L'[Accordo di Partenariato](#) tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 è stato approvato con [Decisione di esecuzione C\(2022\) 4787 final del 15 luglio 2022](#). L'accordo definisce le modalità di impiego dei fondi strutturali, indicandone la dotazione finanziaria totale per ciascun fondo, per categoria di regione, per l'intero periodo di programmazione e per anno. L'impostazione strategica dell'Accordo di partenariato è articolata su 5 Obiettivi strategici di policy corrispondenti a quelli individuati dal Regolamento (UE) 2021/1060 (per un'Europa: 1. più intelligente; 2. più verde; 3. più connessa; 4. più sociale e inclusiva; 5. più vicina ai cittadini), attuati attraverso la realizzazione di numerosi [Programmi operativi](#) cofinanziati a valere sui Fondi Strutturali, che sono stati **approvati dalla Commissione europea** con singole decisioni UE nel corso del 2022-2023:

- 11 Programmi nazionali (PN) gestiti dalle Amministrazioni centrali;
- 38 Programmi regionali (PR) gestiti dalle Regioni.

La politica di coesione per il ciclo 2021-2027 dispone di circa **75 miliardi** di euro programmati nell'ambito dell'Accordo di partenariato, di cui 42,7 miliardi di euro di **contributo UE** (sui Fondi FESR, FSE+, JTF e FEAMPA) e 32,4 miliardi di contributo nazionale di **cofinanziamento**, per il principio di addizionalità.

Ai **Programmi Regionali** promossi da tutte le Regioni e le Province Autonome sono riservati circa 48,5 miliardi di euro, tra risorse comunitarie e di cofinanziamento; ai **Programmi Nazionali**, a titolarità della Amministrazioni centrali, sono riservati oltre 26,5 miliardi di euro.

Nell'Accordo di partenariato si ribadisce che le azioni promosse attraverso i Fondi europei sono **complementari** rispetto a quelle finanziate con il [Piano nazionale di ripresa e resilienza \(PNRR\)](#) e rispetto agli investimenti nazionali del [Fondo per lo Sviluppo e la Coesione \(FSC\)](#).

⁴ La disciplina relativa ai singoli Fondi della politica di coesione è contenuta in Regolamenti distinti, che integrano il Regolamento (UE) n. 2021/1060:

- [Regolamento \(UE\) 2021/1058](#), relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di Coesione (FC),
- [Regolamento \(UE\) 2021/1057](#) relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+),
- [Regolamento \(UE\) 2021/1056](#) relativo al Fondo per una transizione giusta (JTF),
- [Regolamento \(UE\) 2021/1059](#) recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno.
- [Regolamento \(UE\) 2021/1139](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA).

Di seguito sono riportate le tabelle riepilogative dei Programmi nazionali e regionali per la Programmazione 2021-2027.

In milioni di euro

PROGRAMMI NAZIONALI 2021-2027	Valore dei programmi	di cui contributo UE	di cui contributo nazionale
PN Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale (FESR)	5.636,00	3.723,00	1.913,00
PN Sicurezza e legalità (FESR)	235,29	200,00	35,29
PN Salute (FESR-FSE+)	625,00	375,00	250,00
PN Inclusione e lotta alla povertà (FESR-FSE+)	4.079,87	2.143,61	1.936,25
PN Giovani, donne e lavoro (FSE+)	5.088,67	2.682,53	2.406,13
PN Scuola e competenze (FESR-FSE+)	3.780,99	2.013,59	1.767,39
PN METRO plus e città medie sud (FESR-FSE+)	3.002,50	1.590,00	1.412,50
PN Cultura (FESR)	648,33	389,00	259,33
PN Capacità per la Coesione AT (FESR-FSE+)	1.267,43	617,20	650,23
PN JTF (JTF)	1.211,28	1.029,59	181,69
Programma Operativo Nazionale finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura 2021-2027 (FEAMPA)	987,29	518,22	469,07
TOTALE PN	26.562,65	15.281,74	11.280,91

PROGRAMMI REGIONALI 2021-2027	Valore dei programmi	di cui contributo UE	di cui contributo nazionale
<i>Categoria Regioni Più sviluppate</i>			
Valle d'Aosta	174,05	69,62	104,43
Piemonte	2.812,43	1.124,98	1.687,46
Liguria	1.087,53	435,01	652,52
Lombardia	3.507,36	1.402,94	2.104,41
PA Trento	340,67	136,26	204,4
PA Bolzano	396,57	158,63	237,94
Veneto	2.062,58	825,02	1.237,54
Friuli-Venezia Giulia	738,63	295,45	443,18
Emilia-Romagna	2.048,42	819,38	1.229,06
Toscana	2.312,47	924,98	1.387,48
Lazio	3.419,84	1.367,93	2.051,90
TOTALE	18.900,54	7.560,20	11.340,32
<i>Categoria Regioni in transizione</i>			
Marche	881,81	440,9	440,9
Umbria	813,35	325,34	488,02
Abruzzo	1.087,64	435,06	652,58
TOTALE	2.782,80	1.201,30	1.581,50
<i>Categoria Regioni Meno sviluppate</i>			
Molise	402,49	281,74	120,75
Campania	6.973,13	4.881,19	2.091,94
Puglia	5.577,27	3.792,54	1.784,73
Basilicata	983,05	688,13	294,91
Calabria	3.173,08	2.221,15	951,92
Sicilia	7.374,54	5.162,17	2.212,36
Sardegna	2.325,06	1.627,54	697,51
TOTALE	26.808,62	18.654,46	8.154,12
TOTALE PR	48.491,97	27.416,00	21.075,96

Articolo 3 (Cabina di regia)

L'articolo 3 configura la **Cabina di regia** per il Fondo Sviluppo e Coesione, **integrata dei componenti** ai sensi del **comma 2 come modificato nel corso dell'esame al Senato**, quale **sede di confronto** tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della **politica di coesione europea 2021-2027**. In particolare, il **comma 1** attribuisce alla Cabina funzioni di: **coordinamento** tra interventi nazionali e regionali di coesione europea, in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, come stabilito nel corso dell'esame al Senato; **promozione della complementarità** tra interventi PNRR, di coesione europea, e di accordi di coesione; **verifica** delle **attività** di monitoraggio svolte dal DIPCoE, limitatamente agli interventi prioritari indicati all'articolo 4, su cui il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è tenuto a riferire alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno secondo l'integrazione apportata in corso d'esame al Senato; definizione delle priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'UE. Inoltre, come integrato nel corso dell'esame al Senato, il **comma 1** attribuisce alla Cabina il compito di **approvare gli elenchi degli interventi** cd. "**prioritari**" di cui all'articolo 4.

L'articolo 3, **comma 1**, del decreto in esame attribuisce alla **Cabina di Regia** per il Fondo Sviluppo e Coesione il ruolo di **sede di confronto** tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, e gli Enti Locali per l'attuazione della **politica di coesione europea 2021-2027**, assegnandole ulteriori competenze. A tal fine la Cabina di regia viene integrata, al **comma 2**, da ulteriori componenti.

La Cabina di regia

La legge di stabilità 2015 (**legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 703**), nel ridefinire le procedure programmatiche ed operative relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo 2014-2020, ha previsto l'istituzione di una Cabina di regia, sede di partenariato tra le varie istituzioni, che avrebbe rivestito un ruolo centrale della programmazione del FSC 2014-2020.

La Cabina è stata istituita con il **D.P.C.M. 25 febbraio 2016** ed è composta dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti attribuiti sono due:

- assicurare il raccordo politico, strategico e funzionale;
- formulare indicazioni e proposte per la destinazione più opportuna dei finanziamenti disponibili, in ragione della realizzazione tempestiva degli investimenti.

Per quanto riguarda il **ciclo FSC 2021-2027**, il **testo originario** dell'articolo 1, comma 178, lettera *d*), della [L. 178/2020](#) (legge di bilancio 2021) confermava tale ruolo,

prevedendo altresì che la **Cabina di regia** operasse sulle risorse del Fondo definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del CIPESS, i **Piani di sviluppo e coesione**, articolati per ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi, delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio.

La **nuova formulazione del comma 178** disposta dall'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 124 del 2023 ha invece notevolmente ridimensionato i compiti della Cabina di regia prevede, alla lettera b), che la Cabina di regia venga “**sentita**” prima della “**imputazione in modo programmatico**” delle risorse FSC alle amministrazioni centrali e regionali con delibera CIPESS, nonché in caso di modifica di un Accordo per la coesione in conseguenza di un incremento o di una diminuzione delle risorse del FSC assegnate preventivamente alla delibera CIPESS.

Peraltro, la richiamata lettera b) fa riferimento alla “**Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione** istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016.

In particolare, si prevede l'**attribuzione** alla Cabina di regia delle seguenti **nuove funzioni**:

- assicurare il **coordinamento** tra interventi a livello nazionale e interventi a livello regionale, ove entrambi siano finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea.
- promuovere la **complementarità** e la **sinergia** tra gli interventi finanziati dai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC), gli interventi PNRR, e gli interventi finanziati da Accordi di coesione, come dalle disposizioni di riforma della disciplina di programmazione del FSC ai sensi del [D.L. 124/2023](#);
- verificare le attività di **monitoraggio, limitatamente** agli interventi ‘prioritari’ ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto-legge, effettuate dal Dipartimento per le Politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio. Nel corso dell’esame al Senato, si è specificato, tramite apposita introduzione nel testo del comma 1 lettera c), che i **risultati** di tale verifica sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari di cui all’art. 4 sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNRR alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno.
- definire le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), come da [Regolamento \(UE\) 2024/795](#) del 29 febbraio 2024, che saranno sostenute con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.
- Inoltre, come previsto all’articolo 4, comma 4 del presente decreto, come emendato nel corso dell’esame al Senato, la **Cabina di Regia è convocata dal DIPCoe per approvare gli elenchi degli interventi** denominati “**prioritari**” nei settori strategici della politica di coesione. L’individuazione di tali interventi è disciplinata all’articolo 4, commi 1 e 2. (*si veda la scheda sull’articolo 4*).

Nel corso dell'esame al Senato, si è specificato, tramite apposita introduzione nel testo del comma 1, lettera *a*), che tale coordinamento deve essere svolto in raccordo con le attività del **Comitato con funzione di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dei programmi**.

Si ricorda che tale Comitato, già introdotto per il ciclo 2014-2020, è infatti previsto dall'Accordo di Partenariato sottoscritto dall'Italia con la Commissione Europea preliminarmente all'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027. Esso è **presieduto** (p. 39 della versione italiana dell'[Accordo](#)) dal **DIPCoe**, ed è composto dalle Autorità di gestione dei programmi, dalle Amministrazioni centrali competenti in materia di principi orizzontali, dalle Autorità nazionali responsabili del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, dalle Autorità nazionali di coordinamento dell'Obiettivo CTE nonché dal coordinamento interregionale CTE, dal Partenariato istituzionale (inclusi UPI, ANCI e UNCEM) ed economico-sociale e dagli organismi che rappresentano la società civile, sulla base di criteri che assicurino la piena coerenza con il Codice europeo di condotta del partenariato. Agli incontri del Comitato sono invitate le DG competenti della Commissione europea.

Nell'Accordo di Partenariato è specificato ([p. 39](#)) che il Comitato "riserverà attenzione" ai meccanismi di coordinamento strategico tra gli strumenti della politica di coesione e gli altri strumenti di investimento nazionali ed europei tra cui il PNRR.

In conseguenza delle nuove funzioni attribuite dal comma 1, il **comma 2 integra** la **composizione** di tale Cabina di Regia per il Fondo di sviluppo e coesione con:

- il Ministro dell'economia e delle finanze,
- i **Ministri competenti** per i settori della riforma 1.9.1 del PNRR⁵ ovvero titolari dei programmi interessati agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui al successivo articolo 4;
- i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Il presidente dell'ANCI
- Il Presidente dell'UPI

Si ricorda che ai sensi dell'**articolo 2 del D.P.C.M. 25 febbraio 2016**, la Cabina di regia FSC è **composta**;

- dall'Autorità politica per la coesione (attualmente il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR), che la **presiede**;
- dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del CIPRESS,
- dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
- dal Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo,
- dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- da un Presidente di Città metropolitana designato dall'ANCI,

⁵ La riforma 1.9.1 è finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione, e dunque prevede l'entrata in vigore entro il primo trimestre del 2024 di una legislazione nazionale che individui, nel quadro dell'accordo di partenariato e per tutti i programmi in corso, le modalità necessarie per accelerare e migliorare l'attuazione della politica di coesione. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Scheda di lettura per l'Articolo 1 del presente decreto.

- dal Presidente della Conferenza delle Regioni
- da due rappresentanti delle Regioni "meno sviluppate e in transizione";
- da un rappresentante delle Regioni "più sviluppate".

Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia, anche altri Ministri o Presidenti di Regione e delle Province autonome.

Rispetto alla composizione della Cabina di regia FSC, nella Cabina di regia “Coesione europea” figurano stabilmente anche il Ministro dell’economia e delle finanze e tutti i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari di programmi interessati.

Infine, il **comma 3** stabilisce che le funzioni di supporto “organizzativo e tecnico” in relazione alle attività della Cabina di Regia siano assicurate dal Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tale comma reitera quanto già previsto dall’articolo 4, comma 1, del DPCM 25 febbraio 2016, che assegna le medesime funzioni al DPCoe.

Articolo 4, commi 1-6
(Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

L'**articolo 4, modificato** nel corso dell'esame al Senato, reca ai commi da 1 a 6 le disposizioni per l'**individuazione** da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027 di un elenco degli **interventi prioritari** nell'ambito dei programmi ricadenti sui **settori strategici** di cui all'articolo 2 ed oggetto della riforma della politica di coesione (**comma 1**). Il **comma 2, come integrato nel corso dell'esame in Commissione**, elenca dettagliatamente gli **indici** in base ai quali si provvede all'individuazione degli interventi prioritari.

Gli **elenchi** degli interventi prioritari individuati dalle Amministrazioni per ciascuno dei settori strategici sono **trasmessi** al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Gli interventi devono essere corredati da **cronoprogrammi procedurali e finanziari**, recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti (**comma 3**). Spetta al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici e con gli indici previsti dal comma 2 e di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi. A seguito di una **modifica approvata in sede referente**, spetta altresì al Dipartimento di **convocare la Cabina di Regia** per l'approvazione degli elenchi medesimi (**comma 4**).

I cronoprogrammi possono essere modificati solo nel caso di impossibilità di rispettarne le tempistiche a causa di **circostanze oggettive e non imputabili** all'amministrazione titolare o al soggetto attuatore (**comma 5**).

Il **comma 6** richiede alle Amministrazioni titolari di programmi che **non hanno soddisfatto**, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le **condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti**, di trasmettere, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud un **cronoprogramma delle azioni** intraprese e da intraprendere per il soddisfacimento delle predette condizioni.

In particolare, il **comma 1** prevede che i **Ministeri**, le **regioni** e le **province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea** relativi al periodo di programmazione 2021-2027, **individuano un elenco di interventi prioritari** nell'ambito degli obiettivi dei programmi per **ciascuno dei settori strategici** indicati all'articolo 2, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione.

Per gli interventi individuati come prioritari, deve essere **specificata la rilevanza**, in termini di **peso finanziario**, rispetto ai corrispondenti **obiettivi strategici** dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

L'individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici è finalizzato a garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea della programmazione 2021-2027 e di **rafforzarne il coordinamento con gli interventi** finanziati dal **PNRR** e dal **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione.

Il **comma 2** definisce nel dettaglio i **criteri per l'individuazione degli interventi prioritari**, fermo restando le disposizioni europee che disciplinano la politica di coesione, in particolare, quelle in tema di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060, ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma («comitato di sorveglianza»), previa consultazione dell'autorità di gestione, che si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni che incidono sull'avanzamento del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi

In particolare, la **selezione degli interventi da considerarsi prioritari** è attuata sulla base degli **indici** indicati dal comma 2, **integrati**, rispetto al testo iniziale, **a seguito dell'esame in sede referente**:

- a) effettiva **attuazione**, mediante gli interventi prioritari, delle **pianificazioni di settore** nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle **condizioni abilitanti** nel **settore idrico**, nel settore dei **rifiuti** e nel settore dei **trasporti**;
- b) **finanziamento** degli investimenti nei settori strategici, già oggetto di valutazione e **non finanziabili**, anche per esaurimento delle risorse, **con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità** (priorità introdotta in sede referente), a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;
- c) **complementarietà** degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e a valere sulle risorse del **PNRR** e – come aggiunto nel corso dell'esame in Commissione - **del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC)**;
- d) contributo al **superamento dei divari infrastrutturali** e di servizio a livello nazionale, regionale o locale;
- e) **rafforzamento** dei Servizi di Interesse Economico Generale (**SIEG**), al fine di sostenere investimenti volti rendere più efficiente l'erogazione del servizio;
- f) **attuazione delle operazioni di importanza strategica** identificate dai programmi 2021-2027, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento(UE) n. 2021/1060;

Ai sensi del citato art. 2 del Regolamento, per «operazione di importanza strategica» si intende una operazione che fornisce un **contributo significativo al conseguimento degli obiettivi** di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione;

- g) **promozione della transizione verde e digitale**, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, inserito nel PNRR, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435;
- h) realizzazione di **progetti non completati nel periodo 2014-2020** e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118-*bis* del Regolamento (UE) 2021/1060, che recano le condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata, ai fini della loro ammissibilità al finanziamento;
- i) **coerenza** degli investimenti con le previsioni del **Piano Strategico della ZES unica**, istituita dall'articolo 11 del D.L. n. 124 del 2023;
- l) **coerenza** degli investimenti con le previsioni del **Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI)**, previsto dall'articolo 7, comma 3, del D.L. n. 124 del 2023;
- m) interventi necessari per **fronteggiare** le ripercussioni sulla **situazione economica e sociale** e sulle **finanze pubbliche** derivanti dalle **circostanze eccezionali o inconsuete** di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

L'articolo 20 del Reg. (UE) n. 1060/2021 prevede che al prodursi di un **evento inconsueto** al di fuori del controllo di uno o più Stati membri che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria delle pubbliche amministrazioni oppure di una **grave recessione** economica della zona euro o dell'intera Unione, oppure al verificarsi di **eventi economici sfavorevoli imprevisti** con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, la Commissione può, mediante una decisione di esecuzione e per un periodo massimo di diciotto mesi, adottare alcune misure, a condizione che siano strettamente necessarie per rispondere a tali circostanze eccezionali o inconsuete.

Il **comma 3** dispone che i **Ministeri**, le **regioni** e le **province autonome trasmettano** al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud **per ciascuno dei settori strategici**, di cui all'articolo 2, **l'elenco degli interventi prioritari**, con la specificazione degli indici utilizzati a tale fine.

Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e sono **corredati** da dettagliati **cronoprogrammi procedurali e finanziari** recanti l'indicazione degli **obiettivi iniziali, intermedi e finali**, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti, rappresentate dalle seguenti:

- a) **completamento** delle **procedure di selezione** delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
- b) **assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti** (OGV);
- c) **completamento** dell'intervento.

In merito ai **cronoprogrammi** degli interventi prioritari inseriti negli elenchi predisposti dalle Amministrazioni titolari, il **successivo comma 5** ne consente la **modifica solo nel caso di impossibilità** di rispettare le tempistiche indicate **per**

circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.

Il **comma 4** assegna al **Dipartimento** per le politiche di coesione e il Sud il compito di:

- **verificare la coerenza** degli elenchi trasmessi sia con i **settori strategici** che con gli **indici** previsti dal comma 2. Nel caso degli **elenchi** trasmessi dalle **regioni** e delle **province autonome**, l'attività di verifica è effettuata **unitamente alle amministrazioni centrali** competenti per materia;
- **monitorare gli interventi** inseriti in detti elenchi, secondo le modalità indicate dal successivo articolo 5.
- di **convocare la Cabina di Regia** per l'**approvazione degli elenchi** medesimi (competenza, quest'ultima, **inserita nel corso dell'esame in sede referente**).

Le Amministrazioni titolari di programmi che **non hanno soddisfatto**, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, le **condizioni abilitanti** nei settori **idrico**, dei **rifiuti** e dei **trasporti**, sono tenute a trasmettere, oltre ai cronoprogrammi procedurali e finanziari di cui al comma 3, un **cronoprogramma** dettagliato delle **azioni intraprese e da intraprendere** per il relativo soddisfacimento delle predette condizioni, entro il **30 giugno 2024**, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri (**comma 6**).

Le **condizioni abilitanti** costituiscono il sistema di requisiti che gli Stati membri devono soddisfare per poter utilmente fruire dei fondi europei destinati alla coesione e sono volte a garantire che l'attuazione dei programmi finanziati con fondi europei sia conforme al diritto dell'Unione. L'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/1060 prevede due tipologie di condizioni abilitanti: **orizzontali** da applicare a tutti gli obiettivi specifici del Programma; **tematiche** applicare a determinati obiettivi specifici del Programma. Le condizioni abilitanti devono essere soddisfatte durante l'intero ciclo di programmazione. Il soddisfacimento e il rispetto delle condizioni abilitanti sono requisito indispensabile per poter ricevere i pagamenti da parte della Commissione europea: nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni abilitanti, le spese interessate, anche se certificabili, non possono essere oggetto di rimborso per quanto riguarda la quota dell'Unione Europea finché l'adempimento non sia certificato dalla Commissione.

Le **condizioni abilitanti** nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti (di cui all'[Allegato IV](#) del Reg. (UE) 1060/2021) sono le seguenti: - Condizione abilitante tematica '**2.5. Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue**'; - Condizione abilitante tematica '**2.6. Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti**'; - Condizione abilitante tematica '**3.1. Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato**'.

Per un maggiore approfondimento circa le condizioni abilitanti nei settori sopra indicati, si rinvia alla *scheda relativa all'articolo 1*.

Articolo 4, comma 7
(Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno)

Il **comma 7 dell'articolo 4** indica il termine del **31 luglio 2024** per adozione del DPCM di approvazione del **Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno**.

Il **comma 7** in esame modifica il comma 3 dell'articolo 11 del D.L. n. 124 del 2023 relativamente al **procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica**, specificando che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **dovrà essere adottato entro il 31 luglio 2024**, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia ZES.

Viene inoltre precisato che in caso di **aggiornamento** del Piano strategico dovranno essere seguite le medesime modalità procedurali dell'adozione.

Il Piano strategico della ZES unica

L'**articolo 9 del D.L. n. 124 del 2023** istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la **Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica**, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Con il termine Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell'impresa.

L'**articolo 11, comma 1**, dispone che il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Il **comma 2** istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Struttura di missione denominata "Struttura di missione per la ZES", che - tra le altre cose - predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate. Alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Il **comma 3** prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia ZES, fosse approvato il Piano strategico della ZES unica.

Articolo 4, comma 7-bis *(Ubicazione degli impianti per il 5G secondo i pixel)*

Il **comma 7-bis dell'articolo 4** stabilisce che nelle **aree bianche** – anche in deroga alla legge n. 36 del 2001 – gli impianti volti alla **diffusione del 5G** sono ubicati, fino al 31 dicembre 2026, sul territorio secondo la posizione dei *pixel*.

Il **comma 7-bis** dell'art. 4, aggiunto in sede di conversione al **Senato**, prevede che nelle **aree bianche** – anche in deroga alla legge n. 36 del 2001 – gli impianti volti alla **diffusione del 5G** possono essere ubicati sul territorio secondo la posizione dei *pixel*.

A tale proposito, si ricorda che la Commissione europea nel 2013 ha stabilito una **classificazione** per misurare il livello di **investimenti privati** nelle reti a banda ultralarga, nei diversi comuni e, a volte, anche all'interno di diverse zone nella stessa città (poiché la mappatura è effettuata per numeri civici, nello stesso Comune possono essere identificate aree di diverso tipo). In questo contesto, il territorio è diviso in **aree nere, grigie e bianche**:

- le aree “**nere**”, più densamente popolate, sono quelle nelle quali, si riscontra la presenza di almeno due reti a banda ultralarga di operatori diversi;
- le aree “**grigie**”, sono quelle nelle quali si registra la presenza di una sola rete a banda ultralarga (ed è improbabile che altri operatori **decidano di investire**);
- le aree “**bianche**”, sono quelle nelle quali **non è** presente un'infrastruttura per la banda ultralarga. In tali aree – c.d. a **fallimento di mercato** – nessun operatore trova convenienza all'investimento e, pertanto, è necessario l'intervento pubblico.

In Italia, a occuparsi di questa classificazione è **INFRATEL**, società controllata dal MiMIT. Nel 2021, INFRATEL ha presentato una [relazione sulla diffusione della banda ultralarga](#).

Merita altresì ricordare che l'**installazione di infrastrutture per le telecomunicazioni** (tralicci, antenne, pali, fili *et similia*) è disciplinata essenzialmente da **due** fonti:

- la legge quadro su campi elettrici (la n. **36 del 2001**);
- il codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. **259 del 2003**, come modificato da ultimo nel 2021, specialmente gli artt. da **43 a 48 e 209**).

Di fatto, si confrontano **due interessi**, entrambi di pubblico rilievo:

- a) la protezione della **salute** (e, quindi, anche di un ambiente salubre, art. 32, primo comma, della Costituzione), la quale non deve essere esposta a fattori nocivi;
- b) la promozione della **connessione** e la capillare diffusione della **copertura di rete** (artt. 41 e 21 della Costituzione).

La disposizione saliente in materia di poteri comunali è l'art. **8 della legge n. 36 del 2001**, [al cui testo](#) si rinvia⁶.

⁶ Per la giurisprudenza su questo confronto d'interessi v. **Consiglio di Stato**, sez. VI, 19 maggio 2022, n. 5591 e Consiglio di Stato, sez. VI, 27 giugno 2022, n. 5283.

L'assegnazione delle frequenze **5G** – previste nell'art. 54 della direttiva 2018/1972/UE – è avvenuta in Italia con l'art. 1, commi da 1003 a 1044 della legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017).

Per specifici ragguagli sulle recenti modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche v. i [dossier all'atto Governo 289](#) – XVIII legislatura e [all'atto Governo 108](#) – XIX legislatura.

La nuova disposizione prevede, dunque, che la realizzazione delle nuove infrastrutture, volte a raggiungere gli obiettivi del PNRR, è disposta, fino al **31 dicembre 2026**, sulla base dei *pixel* (vale a dire dei quadranti di **m. 100x100** in cui il territorio italiano è diviso ai fini della classificazione delle aree) come indicati nel bando di gara, anche in deroga all'art. 8 della citata legge n. 36 del 2001.

Al riguardo, si rammenta che gli obiettivi per il **5G** nel PNRR si trovano nella **Missione 1 Componente 2, Investimento 3** (M1C2-I 3 - 20, 21), con prestiti all'Italia per 1 miliardo 115 milioni e 800 mila euro. Per ulteriori dettagli, v. la [tabella](#) nel *dossier* della Camera dei deputati sul PNRR.

Articolo 5 ***(Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)***

L'**articolo 5** prevede che le Amministrazioni titolari di programmi di politica di coesione trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) **relazioni semestrali** sullo stato di avanzamento degli **interventi prioritari** nei settori strategici, individuati ai sensi dell'articolo 4. Le relazioni sono funzionali a consentire la verifica dei cronoprogrammi dei predetti interventi nonché l'applicazione di meccanismi di premialità previsti dal successivo articolo 7. Eventuali **ritardi** o **disallineamenti** rispetto alle scadenze previste nei cronoprogrammi devono essere **comunicati** dalle Amministrazioni titolari al **Dipartimento** per le politiche di coesione e per il Sud, unitamente alle **misure da porre in essere** per ovviare a tali ritardi e criticità.

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove inoltre **uno specifico monitoraggio** finalizzato al **raccordo** e alla prevenzione di **sovrapposizioni** tra programmi nazionali e regionali.

Ai fini del **rafforzamento del monitoraggio** relativo agli **interventi prioritari** ricadenti nei settori strategici come individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4, il **comma 1** prevede che le **Amministrazione titolari** di programmi della politica di coesione – fermi **restando** gli obblighi di alimentazione del **Sistema nazionale di monitoraggio** (*si veda il relativo box*) – trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, entro il **31 agosto** e il **28 febbraio** di ciascun anno, **relazioni semestrali** in merito alla realizzazione degli **interventi prioritari** individuati nell'ambito dei programmi nei settori strategici di cui all'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, i settori strategici nei quali sono individuati i suddetti interventi prioritari sono i seguenti: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Le relazioni sono riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre.

Per ulteriori informazioni sui fondi europei per la politica di coesione è possibile consultare il [tema](#) online sul sito della Camera

Ai sensi del **comma 2**, le relazioni semestrali sono funzionali:

- alla **verifica dei cronoprogrammi** di realizzazione degli **interventi prioritari** che le Amministrazioni titolari di programma sono tenuti ad individuare, ai

sensi dell'articolo 4 comma 3, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (vale a dire entro il 4 ottobre 2024), con particolare riferimento alle **fasi procedurali** previste nei suddetti cronogrammi.

Si ricorda, infatti, che in base al comma 3 dell'articolo 4, i cronogrammi recano l'indicazione degli **obiettivi iniziali, intermedi e finali**, individuati in relazione a tre principali **fasi di realizzazione** degli investimenti, costituite da: a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari; b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti; c) completamento dell'intervento.

- all'applicazione delle **misure premiali** previste dall'articolo 7, da riconoscere **alle regioni e alle province autonome** in caso di **raggiungimento** degli **obiettivi intermedi e finali** contenuti nei cronogrammi degli interventi prioritari, come da rilevazione del sistema nazionale di monitoraggio.

Il comma 2 dispone altresì che **eventuali ritardi o disallineamenti** rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronogrammi **devono essere comunicate** tempestivamente dalle Amministrazioni titolari di programmi al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, unitamente alle **motivazioni** che li hanno determinati e alle **misure da porre in essere** per ovviare a ritardi e criticità.

Il **comma 3** dispone che **il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove un particolare monitoraggio** nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027 (istituto già preposto al coordinamento strategico della politica di coesione come da programmazione 2014-2020), coinvolgendo le autorità di Gestione dei programmi di coesione. L'obiettivo è quello di rafforzare il coordinamento ed **evitare sovrapposizioni tra i programmi di intervento su scala nazionale e quelli su scala regionale**.

Il Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, è diretto dal Dipartimento per le politiche di coesione, dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Tale Comitato, articolato sia a livello territoriale che tematico, ha tra le sue funzioni la sorveglianza sulla programmazione e l'attuazione della programmazione relativa alle politiche di coesione, che realizza mediante la valutazione e l'analisi dello stato di avanzamento dei progetti, delle criticità e delle condizioni abilitanti. Il Comitato si riunisce in sede plenaria una volta l'anno, con la possibilità di ulteriori convocazioni secondo necessità.

Il **comma 4** indica che per realizzare quanto disposto dall'articolo 5 in esame si provvede con le risorse già disponibili a legislazione vigente senza prevedere nuovi o maggiori oneri.

• *Il sistema nazionale di monitoraggio*

Il Sistema nazionale di monitoraggio è gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Sistema, come previsto nell'Accordo di Partenariato, risulta funzionale a un monitoraggio accentrato dei programmi cofinanziati dai fondi comunitari, inclusi quelli finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione, e rappresenta a livello nazionale la fonte dati di riferimento per le elaborazioni richieste nei diversi rapporti e documenti ufficiali sullo stato di avanzamento dei Programmi operativi nei confronti della Commissione europea.

Il Sistema nazionale di monitoraggio viene **alimentato** dalle informazioni che, a scadenze predefinite, le **Amministrazioni titolari degli interventi** trasferiscono attraverso propri sistemi informativi, secondo regole comuni e condivise all'interno di uno specifico documento tecnico definito "Protocollo Unico di Colloquio".

Si segnala che l'**articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023** ha individuato la piattaforma informatica ReGiS, strumento mediante il quale le amministrazioni pubbliche e i soggetti attuatori adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo dei progetti finanziati dal PNRR, come piattaforma di riferimento anche per le attività di rendicontazione e monitoraggio delle politiche di coesione; l'**articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2023** ha previsto che le amministrazioni assegnatarie di risorse relative a programmi di coesione alimentino la piattaforma ReGis con i dati relativi allo stato di avanzamento dei progetti finanziati: in particolare la norma prevede che le amministrazioni forniscano i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le risorse precedentemente indicate, identificandoli mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) e riportando il relativo Codice Identificativo Gara (CIG).

Nello specifico il **Codice unico di progetto (CUP)** è il codice assegnato a ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché a ogni progetto in corso di attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2003 (articolo 11 della legge n. 3 del 2003). La sua definizione è obbligatoria per tutto ciò che concerne la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. Il CUP permettendo l'identificazione univoca dei progetti d'investimento è fondamentale per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

Il **Codice identificativo di gara (CIG)** è un codice prodotto dal sistema informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Il CIG consente l'identificazione del contratto sottoscritto con la PA, permettendo così la tracciabilità dei flussi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014) mediante il suo inserimento in fattura elettronica.

I dati comunicati dalle amministrazioni titolari di programma di coesione alla piattaforma informatica ReGiS e la correttezza di questi è previsto che vengano considerati in via esclusiva al fine del conferimento delle risorse stanziare.

Si fa presente che il passaggio alla piattaforma ReGis per la rendicontazione e il monitoraggio delle politiche di coesione **risulta in corso**, nelle more della stipula dell'apposito accordo di collaborazione tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio

dei ministri ai sensi del comma 18, articolo 50, decreto-legge 13 del 2023. Il monitoraggio e la rendicontazione delle politiche di coesione sono pertanto attualmente gestite, come avvenuto nel periodo di programmazione 2014-2020, dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF-RGS-IGRUE) mediante una banca dati unitaria (BDU) alimentata per ogni progetto da tutte le amministrazioni titolari di programmi finanziati da risorse della coesione.

Articolo 6, commi 1-4
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

L'**articolo 6**, come modificato al Senato, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al **rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico** dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione (**comma 1**); autorizza il medesimo Dipartimento a **utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance** e capacità istituzionale 2014-2020 (**comma 2**); gli enti beneficiari **procedono direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione** delle unità di personale sulla base del contratto tipo (**comma 3**); i contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, **non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026** (**comma 4**).

In particolare, il **comma 1**, come modificato dal Senato, stabilisce che, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni **centrali, regionali e locali** interessate, il **Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud** della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacità per la coesione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uso disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al **rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico** dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla **realizzazione degli investimenti** necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.

Il comma individua la finalità generale di tali azioni nel favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4.

Il **comma 2**, come modificato dal Senato, autorizza il suddetto Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud a **utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance** e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla [delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla [delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)), ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del [decreto-legge n. 152 del 2021](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021.

Il **Programma Operativo Complementare** al PON "*Governance* e Capacità istituzionale 2014–2020", presentato dall'Agenzia per la coesione territoriale, è stato **approvato** con la citata deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016. Esso si pone in funzione complementare rispetto al Programma operativo nazionale «*Governance* e capacità istituzionale» 2014-2020 al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi. La **dotazione finanziaria** del POC, originariamente pari a circa 247,2 milioni di euro (delibera n. 47/2016), è stata **successivamente integrata** dapprima con la deliberazione CIPE n. 31/2019, che ha aumentato la dotazione del Programma a 294,2 milioni di euro, e poi con la deliberazione **CIPE n. 36/2020** del 28 luglio 2020, che ha portato la dotazione del Programma Complementare a **739,2 milioni di euro**, a seguito di una nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (FSC), per complessivi 728,4 milioni, all'Agenzia per la coesione territoriale - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 242, commi 2 e 5, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#) - di cui 445 milioni sono stati destinati a dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) «*Governance* e capacità istituzionale» 2014-2020⁷.

Tali risorse potranno essere utilizzate **nei limiti delle risorse che non risultino impegnate** dalle **amministrazioni beneficiarie** alla data del 31 luglio 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma **operativo complementare**.

Il comma specifica indica la finalità di tale autorizzazione nelle disposizioni di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione.

Come rammentato anche dalla relazione illustrativa, l'articolo 1, comma 179 della citata legge n. 178 del 2020 prevede che, per le finalità e l'attuazione degli interventi ivi indicati, le amministrazioni pubbliche che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a 36 mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nel limite massimo ivi indicati ed entro la spesa massima ivi prevista.

⁷ In particolare, la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 36 ha disposto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 242, commi 2 e 5, del D.L. n. 34 del 2020, una assegnazione di risorse FSC 2014-2020, per complessivi 728,4 milioni all'Agenzia per la coesione territoriale di cui 283,4 milioni per dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) "Città Metropolitane 2014- 2020" e 445 milioni per dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) "*Governance* e capacità istituzionale" 2014-2020.

Il successivo comma 179-*bis* prevede che le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei, all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

Dal canto suo, l'articolo 31-*bis*, comma 7 del decreto-legge n. 152 del 2021 prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno.

Ai sensi del **comma 3**, come modificato dal Senato, fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di **accelerare la selezione delle unità di personale** di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-*bis*, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le **modalità e le procedure** di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del [decreto-legge n. 80 del 2021](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, ed alla **contrattualizzazione** delle unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'articolo 31-*bis*, comma 8.

Ai sensi del citato articolo 31-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 152 del 2021, il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni. **I singoli enti beneficiari**, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, **possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione** dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale.

All'esito delle procedure selettive e dell'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a **trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese**, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma **operativo complementare** di cui al comma 2.

Il **comma 4** introduce un limite di durata ai contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, prevedendo che questi non possano avere una **scadenza successiva al 31 dicembre 2026**.

Articolo 6, commi 5 e 6
(Convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità)

L'articolo 6, al comma 5, stabilisce che il **Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud** stipula apposite **convenzioni** con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di **specifiche progettualità** nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Il **comma 6** stabilisce che, all'espletamento di tali attività la società *in house* Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato

Il **comma 5** stabilisce che il **Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud** della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite **convenzioni con la società in house [Eutalia s.r.l.](#)** per l'attuazione di **specifiche progettualità**, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del [regolamento \(UE\) 2021/1060](#), destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali.

Eutalia è una società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che svolge attività di assistenza e supporto all'analisi, programmazione, attuazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, in qualità di *in house* delle Amministrazioni Centrali dello Stato. La Società supporta, inoltre, le Amministrazioni centrali e le Agenzie pubbliche nazionali nella realizzazione di progetti pilota di *capacity building* per lo sviluppo territoriale, anche nell'ambito di programmi di cooperazione interregionale e transnazionale.

Con il Regolamento (UE) 24/06/2021, n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio sono state approvate le "Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

Il comma precisa che agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo, si provvede a valere sulle **risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027** a titolarità del citato

Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma. (si veda la scheda relativa ai commi 1-4 dell'articolo 6)

Le disposizioni in commento sono finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027.

Il **comma 6** stabilisce che, all'espletamento delle attività di cui al comma 5, la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere con le **risorse interne**, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con **personale esterno**, nonché con il ricorso a **competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato**, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, e dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Articolo 6, comma 6-bis
(Contributi straordinari per fusioni di comuni)

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto nell'articolo 6 il **comma 6-bis**, volto a prevedere, per gli anni dal 2024 al 2028, un incremento nella misura di 5 milioni di euro annui delle risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni.

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto nell'articolo 6 il **comma 6-bis**. La disposizione prevede che le risorse per i contributi straordinari finalizzati a favorire la fusione dei comuni, di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono incrementate, per gli anni dal 2024 al 2028, di 5 milioni di euro annui. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992⁸.

Si rammenta che i richiamati commi 3 e 3-bis dell'articolo 15 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevedono, rispettivamente, che al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono e che, per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i predetti contributi straordinari sono erogati per ulteriori cinque anni.

⁸ Il comma 1 richiamato prevede che “1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:

- a) fondo ordinario;
- b) fondo consolidato;
- c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.”.

Articolo 6, commi 6-ter-6-sexies
(Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacità amministrativa)

L'articolo 6, ai commi 6-ter, 6-quater, 6-quinques e 6-sexies autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ad **assumere personale**, con contratto a tempo **indeterminato**, da inquadrare in **diverse aree**, allo scopo di favorire il potenziamento e il rafforzamento delle competenze del dicastero nonché di garantire la **piena attuazione** degli interventi previsti nel **PNRR**.

Il nuovo **comma 6-ter** dell'art. 6 autorizza il MIT ad assumere personale da inquadrare con contratto a tempo indeterminato e da destinare a diverse aree, e in particolare:

- ✓ **n. 100** unità per l'Area **Elevate Professionalità**, di cui:
 - **n. 70** nella Famiglia **tecnica**;
 - **n. 30** nelle Famiglie **amministrativo-giudico-legale**, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit.

Le nuove unità di personale si **aggiungono** all'attuale dotazione organica del dicastero.

La disposizione mira a potenziare e rafforzare le competenze del MIT in materia di **valutazione delle politiche pubbliche** e di **revisione della spesa**, in coerenza con gli obiettivi del **PNRR**.

Scopo della norma è altresì quello di favorire un progressivo efficientamento del processo di **programmazione delle risorse finanziarie** e degli **investimenti** a supporto delle scelte allocative, nonché di garantire l'attuazione degli interventi previsti nel **PNRR** per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore.

In merito alla **copertura dei costi** derivanti dal reclutamento di nuovo personale è prevista un'**autorizzazione di spesa** di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 6-quater** autorizza il MIT a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di:

- ✓ **n. 300** unità di personale **dell'Area Funzionari**;
- ✓ **n. 150** unità di personale **dell'Area Assistenti**.

Le nuove unità verranno destinate a compiti tecnici e specialistici e assegnate prevalentemente agli **uffici periferici**.

Tale previsione si fonda sulle medesime ragioni espresse nel precedente comma **6-ter** ed è volta ad assicurare l'urgente **copertura di fabbisogno di personale** di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle capacità del MIT.

Il reclutamento, in questo caso, è autorizzato nei **limiti delle facoltà assunzionali** disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 6-quinquies** tratta della **copertura delle spese** che derivano dalla **gestione delle procedure concorsuali** che il MIT è chiamato a svolgere per la selezione delle nuove unità di personale da inquadrare presso la propria struttura amministrativa, secondo quanto previsto dai commi *6-ter* e *6-quater*.

A tal fine, la disposizione autorizza, per l'anno **2024**, una spesa pari ad euro 500.000.

Per le **maggiori spese di funzionamento** indotte dal reclutamento del personale di cui ai medesimi commi *6-ter* e *6-quater* è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 670.816 per l'anno 2024 e ad euro 325.284 annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 6-sexies** stabilisce che agli **oneri** derivanti dai commi *6-ter*, *6-quater* e *6-quinquies*, pari a euro 1.786.233 per l'anno 2024 e a euro 7.710.827 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente **riduzione del fondo speciale** di parte **corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "**Fondi di riserva e speciali**" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'**accantonamento** relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 6, comma 6-septies
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

L'articolo 6, comma 6-septies prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Ufficio del Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di un **Nucleo operativo** avente il compito di coadiuvare e supportare **l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo** in materia di **valutazione delle politiche pubbliche** e revisione della spesa.

Il nuovo **comma 6-septies** dispone l'istituzione, nell'ambito dell'Ufficio del Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di un **Nucleo operativo**, con il compito di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

Nello specifico, tale organo assicura il **coordinamento** delle attività inerenti alle competenze del MIT in materia di **analisi, di valutazione delle politiche pubbliche** e di revisione della spesa, in coerenza con gli **obiettivi** delle disposizioni di cui [all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge n. 197 del 2022](#). La costituzione del Nucleo è concepita anche nell'ottica di un progressivo efficientamento del **processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti** a supporto delle scelte allocative.

Con riferimento alla sua **composizione** la disposizione prevede che ne fanno parte:

- un dirigente di **livello generale**, con compiti di coordinamento;
- tre dirigenti di **livello non generale**;
- il **personale** indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa;
- **esperti** in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, individuati anche attraverso **convenzioni** con università e istituti di formazione.

Ai fini della costituzione del Nucleo è prevista una **deroga** a quanto disposto dal comma 6 [dell'art. 19, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), in materia di **entità** degli incarichi di livello dirigenziale che l'Amministrazione, al ricorrere di determinate circostanze, può attribuire a **soggetti esterni**, per un tempo determinato.

In particolare la norma dispone che, al ricorrere di determinate condizioni, gli incarichi di livello dirigenziale possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del **10 per cento** della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e **dell'8 per cento** della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a soggetti esterni che rispondono ai requisiti indicati dalla stessa norma.

Per la **copertura dei costi** derivanti dall'istituzione del nucleo è previsto l'utilizzo delle **risorse** disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del MIT, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere *a)* e *b)*, della medesima legge n. 197 del 2022.

Conseguentemente la **dotazione organica** del predetto Ministero è incrementata di **quattro** posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale, con **compiti** di consulenza, studio e ricerca.

A tal fine è **autorizzata la spesa** di euro 503.790 per l'anno 2024 e di euro 664.579 annui a decorrere dall'anno 2025.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari euro 503.790 per l'anno 2024 e di euro 664.579 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente **riduzione del fondo speciale** di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente **utilizzando l'accantonamento** relativo al MIT.

Articolo 6, comma 6-octies
**(Modifiche al Testo unico degli enti locali finalizzate a una
semplificazione della gestione della liquidità)**

Il **comma 6-octies**, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce delle **modifiche al Testo unico degli enti locali (TUEL)** finalizzate a una **semplificazione della gestione della liquidità** volta a favorire, tra l'altro, una regolarizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Il **comma 6-octies**, introdotto al Senato, modifica il testo unico degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ai fini della semplificazione della gestione del bilancio e della liquidità.

Le modifiche intervengono sugli articoli 180, 185 e 187 del citato testo unico.

La **lettera a)** del **comma 6-octies** interviene sulle disposizioni di cui all'articolo 180, comma 3, lettera *d*) del TUEL, disponendo **la soppressione della previsione** per la quale **l'ordinativo d'incasso** nella fase di riscossione **debba contenere l'indicazione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate se derivanti da legge**. Permane la previsione ivi contenuta per la quale l'ordinativo di incasso deve contenere l'indicazione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate se derivanti da trasferimenti o prestiti.

L'articolo 180 del decreto legislativo n. 267 del 2000 tratta la gestione delle entrate del bilancio degli enti locali per quanto riguarda la fase della riscossione, ossia quella relativa al materiale introito delle somme dovute all'ente. La riscossione avviene mediante ordinativo di incasso, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità. Secondo la legislazione vigente, **l'ordinativo di incasso** deve presentare dei **contenuti minimi** indicati nel comma 3, tra cui, ai sensi della lettera *d*) del comma 3, gli eventuali **vincoli di destinazione delle entrate** derivanti da **leggi, da trasferimenti o da prestiti**.

Riguardo a quanto previsto dalla **lettera b)** del **comma 6-octies**, che interviene sull'articolo 185 del TUEL in merito all'ordinazione e al pagamento delle spese, al comma 2, lettera *i*), **è soppresso l'obbligo** che sia contenuto **nel mandato di pagamento** il riferimento al **rispetto degli eventuali vincoli di destinazione se stabiliti per legge**.

Permane la previsione ivi contenuta per la quale il mandato di pagamento deve contenere l'indicazione del rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti relativi a trasferimenti o a prestiti.

L'articolo 185 disciplina gli ordinativi e i mandati di pagamento delle spese degli enti locali. Come per gli ordinativi di incasso, anche per il **mandato di pagamento** l'art. 185 prevede, nel testo vigente, che esso **contenga** necessariamente alcuni **elementi minimi** indicati dal comma 2, tra cui, ai sensi della lettera *i*), il rispetto degli eventuali **vincoli di destinazione stabiliti per legge** o relativi a **trasferimenti o ai prestiti**.

In sostanza, con la modifica agli articoli 180 e 185 del TUEL il comma in esame introduce alcune semplificazioni di ordine contabile volte a consentire una **gestione più flessibile delle entrate e delle spese** per gli enti locali, funzionali, secondo il dettato della norma, anche alle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

La lettera c) del comma 6-*octies* contiene ulteriori modifiche al Capo III del TUEL, concernente il risultato di amministrazione e i residui, intervenendo **sull'articolo 187, comma 3-ter**, che definisce le fattispecie nelle quali le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio costituiscono **quota vincolata del risultato di amministrazione**.

Si aggiunge **la previsione che il regime vincolistico di competenza si estenda alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c), ossia, quelle derivanti:**

- **da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;**
- **da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata.**

Vengono quindi **escluse** dall'applicazione del vincolo ulteriore di **cassa** le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio nei casi in cui la **legge** o i principi contabili generali e applicati **individuino un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa** nonché quelle derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), decreto legislativo n. 267 del 2000, nella parte relativa alla gestione del bilancio prevede **la gestione vincolata della cassa** da parte degli enti locali, ossia che l'ordinativo di incasso mediante il quale si attua la riscossione delle entrate accertate debba presentare tra i contenuti minimi l'indicazione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti; vincoli di cui successivamente si deve tener conto anche nel mandato di pagamento in sede di spesa.

In questo ambito si è inserita **la deliberazione n. 17/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei conti**, che già in alcune pronunce specifiche aveva richiamato gli Enti locali al riallineamento della cassa vincolata e a una sua corretta gestione annuale al fine di limitare il rischio di squilibri di bilancio. La deliberazione n. 17/2023 **stabilisce che alle entrate soggette a vincolo di destinazione si estenda oltre al vincolo di competenza anche quello di cassa**.

Come indicato dalla delibera, nelle ipotesi di **entrate vincolate dalla legge** o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa il vincolo si concretizza, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative.

Articolo 6-bis (Segretari comunali)

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'**articolo 6-bis**, con il quale viene autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di € 1.330.000,00, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con Decreto del Presidente del Consiglio 30 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 4 del 5 gennaio 2024

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'**articolo 6-bis**. Tale disposizione, al fine di fronteggiare la rilevante carenza dei segretari comunali e provinciali e riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, prevede che, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con Decreto del Presidente del Consiglio 30 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 4 del 5 gennaio 2024⁹, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di € 1.330.000,00 e che alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205¹⁰ (legge di bilancio 2018).

⁹ Il testo del richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/01/05/23A07189/sg>.

¹⁰ I commi da 578 a 582 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) prevedono la rideterminazione delle rendite catastali per le infrastrutture portuali indicate nel comma 578 citato. Il successivo comma 582 – richiamato dalla disposizione in commento – prevede un contributo annuo dell'importo massimo di 9,35 milioni di euro per il ristoro delle minori entrate dei comuni interessati dalle operazioni di rideterminazione delle rendite catastali relative agli immobili di cui al comma 578.

Articolo 7

(Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione)

L'articolo 7, modificato al Senato, istituisce, nei primi due commi, un **meccanismo di premialità** per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. Il **comma 1** definisce requisiti, modalità di misurazione, procedure e limiti di applicazione di tali premialità. Il **comma 2** delinea la procedura di richiesta di tali risorse. I commi 3 e 4 disciplinano le procedure di ricorso ai poteri sostitutivi e di superamento del dissenso. In particolare, il **comma 3** disciplina la procedura e le tempistiche con cui la Cabina di Regia può richiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei Ministri l'esercizio di tali poteri, mentre il **comma 4** definisce il meccanismo per l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso.

L'articolo 7, **comma 1**, del decreto in esame istituisce un meccanismo di **premieria** per le **Regioni e Province autonome**, che consiste nel **permesso di utilizzare le eventuali economie delle risorse** del Fondo sviluppo e coesione (FSC), maturate in relazione all'attuazione di interventi inseriti negli **Accordi per la coesione** già conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, per **coprire fino all'intera quota** (dunque fino al 30% dell'importo degli interventi, *si veda infra*), **la parte di cofinanziamento regionale** dei programmi europei FESR e FSE *Plus*.

Tale premialità è fruibile a **condizione** che le Regioni e le Province autonome abbiano **conseguito gli obiettivi intermedi e finali** previsti nel **cronoprogramma degli interventi prioritari** di cui all'articolo 4.

La finalità è di promuovere il **raggiungimento dei risultati** della politica di coesione europea, con specifico riguardo agli **interventi prioritari** nei settori strategici di cui all'art. 2, inseriti dagli enti nelle liste di cui all'art. 4. Il **raggiungimento** degli obiettivi intermedi e finali è verificato sulla base di due parametri individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti, ovvero **l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti**, e il **completamento** dell'intervento, come previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere *b*) e *c*). Tale raggiungimento deve risultare sia dai dati in possesso del **Sistema nazionale di monitoraggio** sia dalle **relazioni semestrali** fornite dalle singole Amministrazioni ai sensi dell'articolo 5.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del [D.L. 124/2023](#), è compito delle amministrazioni stesse alimentare tempestivamente il Sistema nazionale di monitoraggio. In particolare, si sottolinea che le amministrazioni forniscono "i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette

risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, il relativo codice identificativo gara (CIG)” ai sensi del già citato articolo 4 del D.L. 124/2023.

A seguito del raggiungimento di tali obiettivi, le **regioni e le province autonome** possono **utilizzare** le **economie delle risorse FSC** maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione, che risultano conclusi sulla base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio.

In particolare, questo utilizzo può avvenire **fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento** dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *Plus* (**come specificato nel corso dell'esame al Senato**), che ammonta al **30%** dell'importo degli interventi; pertanto, questo avviene esplicitamente **in deroga** all'articolo 23, comma 1-*ter*, del [D.L. 152/2021](#), che prevede la **possibilità di utilizzare** le risorse **FSC** al fine di ridurre l'onere del **cofinanziamento regionale** fino ad un massimo di **15 punti percentuali**.

Si ricorda che, in base al **comma 52 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020**, per la copertura degli oneri relativi alla **quota di cofinanziamento** nazionale degli interventi cofinanziati dall'UE per il periodo di programmazione 2021-2027 a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (**Programmi Regionali - PR**), il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (Fondo **IGRUE**) concorre nella misura massima del **70%** degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale previsti nei piani finanziari dei singoli programmi, ponendo la restante **quota del 30% del cofinanziamento a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome**.

Il **comma 1-*ter* dell'articolo 23 del D.L. n. 152 del 2021** ha previsto che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (**FSC**) possano essere **utilizzate**, su **richiesta delle regioni** interessate, nell'ambito degli Accordi per la coesione ai fini del **cofinanziamento regionale**, previsto dal comma 52 della legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *Plus* della programmazione 2021-2027, al fine di **ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di cofinanziamento a carico del bilancio della Regione**. Le risorse FSC utilizzate per tale finalità sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai singoli Accordi per la coesione delle regioni interessate.

Il comma 1, ultimo periodo, stabilisce che l'**entità** delle premialità riconoscibili e le **modalità** e i **termini di utilizzo** da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano delle **risorse liberate** sono definite con **delibera del CIPRESS**, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per la Coesione e il Sud di cui al successivo comma 2.

La delibera, sempre ai sensi del comma 1, viene **adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **tenendo conto delle nuove regole europee** relative al **coordinamento delle politiche economiche** degli Stati membri ed alla **sorveglianza di bilancio multilaterale**.

Il **comma 2** delinea la **procedura** di richiesta della premialità. Le regioni e le province autonome inviano al Dipartimento per la Coesione e il Sud (DIPCoE) un'**apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale**, in ragione del conseguimento degli obiettivi intermedi e finali degli interventi prioritari e nei limiti delle economie maturate sugli interventi conclusi inseriti negli Accordi per la coesione.

Il DIPCoE ha l'incarico di svolgere, entro trenta giorni, la **verifica dei presupposti necessari** (conseguimento di obblighi giuridicamente vincolanti ovvero completamento dell'intervento nonché conseguimento delle economie sugli interventi FSC), **secondo i dati** trasmessi al Sistema nazionale di **monitoraggio** e secondo le **relazioni semestrali** a cura delle Amministrazioni stesse.

Il **comma 3** definisce la procedura e le tempistiche per l'esercizio dei **poteri sostitutivi** in caso di **inerzia**, di **inadempimento**, di **mancato** rispetto delle **scadenze** dei cronoprogrammi da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'art. 4, al fine di **evitare il disimpegno automatico** dei fondi erogati dall'Unione Europea.

Si ricorda che nell'ambito della Programmazione 2021-2027, le Amministrazioni titolari di Programmi operativi europei sono tenute al **rispetto di specifici target di spesa** il cui mancato raggiungimento comporta la perdita di risorse finanziarie pari alla differenza rispetto al target da raggiungere (**disimpegno automatico**).

Tali target seguono la cosiddetta **regola comunitaria N+2** (stabilita dall'articolo 105 del [Regolamento \(UE\) n. 2021/1060](#)) secondo la quale le Amministrazioni titolari di Programmi operativi devono presentare alla Commissione europea domande di pagamento, ossia **richieste di rimborso**, relative a spese sostenute e controllate entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni dal 2021 al 2026 (vale a dire fino al 31 dicembre 2029).

La procedura prevede, in una **prima fase** - fermo restando i compiti e le funzioni dell'Autorità di gestione - che nei casi di **inerzia o inadempimento**, anche in relazione al **mancato** rispetto delle **scadenze dei cronoprogrammi** degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'art. 4, il **Dipartimento** per le politiche di coesione e per il Sud **assegna** al soggetto attuatore interessato – sentita l'Autorità di gestione - **un termine** per provvedere **non superiore a quindici giorni**.

In una seconda fase, solo in caso di **perdurante inerzia**, la **Cabina di regia di cui all'articolo 3**¹¹, **richiede** al Ministro per la Coesione di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei **poteri sostitutivi**.

Si ricorda che tali poteri sostitutivi sono disciplinati ai sensi dell'articolo 1, comma 12, secondo periodo, del [decreto-legge 77/2021](#), che prevede come in tali fattispecie sia il Consiglio dei Ministri a individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, o uno o

¹¹ Si rammenta che la Cabina di regia, istituita dall'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014 e disciplinata dal DPCM 25 febbraio 2016, è stata rivista nella sua composizione e i suoi compiti della Cabina di regia dall'articolo 3 del presente decreto (*cf.* la relativa scheda di lettura), al fine di costituirne anche la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini di un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021–2027.

più commissari cui attribuire i poteri sostitutivi, anche consentendo di avvalersi di società o di altre amministrazioni specificamente indicate.

Si rammenta altresì che il **comma 2-bis** dell'articolo 1 del presente provvedimento, introdotto al Senato, ha previsto un **richiamo esplicito** al regolamento (UE) 2021/1060 ed ai regolamenti specifici dei fondi che disciplinano la politica di coesione europea. Lo **scopo** di tale richiamo è **sottolineare il rispetto** dei compiti e delle funzioni dell'**Autorità di gestione** e del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma in ottemperanza al dettame del legislatore europeo. Conseguentemente, sempre nel corso di tale esame, è stata introdotta una modifica al comma 3, primo periodo. Esso prevede ora che, restando "fermi i compiti e le funzioni dell'autorità di gestione del programma", il **DIPCoE deve sentire preliminarmente tale Autorità di gestione prima di assegnare un termine** (non superiore a quindici giorni) per provvedere all'inerzia od inadempimento.

Il **comma 4** definisce il meccanismo per l'attivazione del procedimento di superamento dei **dissensi** che possano **precludere** la realizzazione degli **interventi** definiti prioritari ai sensi dell'articolo 4.

In particolare, tali preclusioni possono originare da dissensi, dinieghi, opposizioni od altri atti equivalenti; tali atti sono definiti a condizione dell'"**idoneità a precludere**", sia in tutto che in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ovvero ai sensi dell'articolo 4, ovvero appartenente ad uno dei cinque settori di cui all'articolo 2.

In tale circostanza, e a condizione che un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la **Cabina di regia di cui all'articolo 3**, sulla base dell'istruttoria svolta dal DIPCoE, **richiede** al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso.

• *Procedimento di superamento del dissenso*

Tale procedimento è disciplinato dall'articolo 13 del [D.L. 77/2021](#).

Al **comma 1**, tale decreto prevede che qualora il dissenso provenga da un **organo statale**, la questione è sottoposta al **Consiglio dei Ministri** per le deliberazioni.

Al **comma 2**, invece, tale decreto prevede che qualora il dissenso provenga da una **regione**, provincia autonoma od ente locale, la questione è sottoposta alla **Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il **termine di quindici giorni** dalla data di convocazione della Conferenza. Qualora non si sia giunti ad un accordo sulle iniziative, il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli Affari regionali nei pertinenti casi, propone al **Consiglio dei ministri** le iniziative nell'esercizio dei **poteri sostitutivi** ai sensi degli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 8

(Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF)

L'articolo 8 reca norme finalizzate ad **attuare** gli **obiettivi** previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della **piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa** (*Strategic Technologies For Europe Platform - STEP*). Il **comma 1** prevede che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali allo scopo di **sostenere investimenti, ricerca e sviluppo** di tecnologie digitali, a zero emissioni, e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori. Al fine di finanziare gli interventi del comma 1, il **comma 2** prevede la possibilità di **riprogrammare i programmi** nazionali (PN) e regionali (PR) della **politica di coesione 2021-2027** e destina 300 milioni di euro appartenenti al Programma nazionale per la transizione verde e digitale agli investimenti di aziende private su tali tecnologie, con procedure definite per decreto dal Ministro del *Made in Italy* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Inoltre, il **comma 3** prevede che il programma nazionale (PN) che attua il fondo per la transizione giusta (JTF) favorisca gli investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori.

Il **comma 4** stabilisce che le **risorse di cofinanziamento nazionale rinvenienti dall'applicazione dei tassi di cofinanziamento UE** sono incluse nell'ambito dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 oggetto di **riprogrammazione**.

Ai sensi del **comma 5**, tali **cofinanziamenti** sono sottoposti a **monitoraggio** nelle modalità di cui all'articolo 5. Inoltre, ai sensi del **comma 6**, tali priorità possono essere sostenute anche mediante risorse derivanti dalla **revisione del PNRR**.

L'articolo, al **comma 1**, reca norme finalizzate ad **attuare** gli **obiettivi** previsti dal Regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della **piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa** (*Strategic Technologies For Europe Platform – STEP, [Regolamento 2024/795](#)*), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, in ambiti di particolare interesse strategico. In particolare, la **Cabina di regia** di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali con un duplice fine: il **primo** è di sostenere lo **sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche – digitali**, di tecnologie **pulite** ed efficienti, incluse quelle a zero emissioni nette, e di **biotecnologie** compresi farmaci inseriti nell'elenco UE dei medicinali critici; il **secondo** è di affrontare le **carenze di manodopera** e di competenze essenziali per lo sviluppo di tali tre tipi di tecnologie.

Si sottolinea come tale **comma 1** rispecchi fedelmente l'articolo 2, comma 1, del [Regolamento 2024/795](#) che istituisce la piattaforma STEP. Si ricorda altresì che:

- Ai sensi dell'articolo 2 del [Regolamento 2024/795](#), le tecnologie sono definite “strategiche per l'Europa” se *a)* apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale; *b)* contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.
- Tra le **tecnologie digitali** di cui al comma 1, lettera *a)*, punto 1, sono ricomprese esplicitamente le cosiddette “*deep tech*”, che includono generalmente intelligenza artificiale, robotica, *blockchain*, scienza dei materiali avanzati, fotonica ed elettronica, biotecnologie, manifattura ad alta tecnologia, computer quantistici.
- Le **tecnologie pulite** ricomprendono esplicitamente le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nella proposta di [regolamento sull'industria a zero emissioni nette](#) che è ancora in corso di adozione. La Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2023) 161 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) è stata infatti esaminata con la procedura legislativa ordinaria. Il 25 aprile 2024, il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione in prima lettura sul testo come già emendato. Qui l'[iter](#) di adozione.
- Nelle **biotecnologie** sono ricompresi i medicinali inclusi [nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici](#) e i loro componenti (n. 3).

Per le finalità di cui al comma 1, il **comma 2** prevede che i **programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027** possano essere **riprogrammati** entro il **31 agosto 2024**, oppure entro il **31 marzo 2025**. In quest'ultimo caso la procedura richiede l'invio alla Commissione Europea di una proposta di modifica del vigente Accordo di Partenariato per la programmazione 2021-2027. Tale riprogrammazione deve avvenire nel **rispetto** delle tempistiche e delle procedure previste dal **Regolamento STEP** e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al **Regolamento sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE)**, Regolamento (UE) 2021/1060.

La differenza tra le due date di scadenza per la riprogrammazione è la seguente: Il Regolamento “STEP” (UE) [2024/795](#), all'**articolo 13, comma 5**, stabilisce che “qualora le priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 sono state incluse in un programma a seguito dell'approvazione di una modifica del programma presentata dallo Stato membro entro il **31 agosto 2024**, tali priorità **non sono prese in considerazione ai fini della revisione intermedia**”. Al contrario, per una riprogrammazione entro la seconda scadenza, l'**articolo 13, comma 3** stabilisce che “fatta salva la possibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo di modificare l'accordo di partenariato entro il **31 marzo 2025**, uno Stato membro può presentare alla Commissione un accordo di partenariato modificato per tenere conto dell'introduzione nei programmi di priorità che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795”.

Il **comma 2**, inoltre, dispone che – nell'ambito del **Programma nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività** per la transizione verde e digitale” **FESR**

2021-2027 – 300 milioni di euro siano destinati, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, ai programmi di investimento di importo compreso tra i 5 e i 20 milioni di euro realizzati dalle **imprese, anche di grandi dimensioni**, sulle **aree territoriali** previste dal Programma medesimo, e rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici previsti al comma 1, lettera *a*). Si prevede, inoltre, la possibilità di incrementare o ridurre tale importo di 300 milioni di euro, in funzione degli esiti della riprogrammazione del succitato Programma nazionale FESR 2021-2027 e dei fabbisogni effettivamente riscontrati.

Infine, la definizione delle **modalità di attuazione operativa** dell'intervento eseguito nell'ambito del Programma nazionale FESR 2021-2027 è demandata ad un **decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy***, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Si ricorda che:

- Il Programma Nazionale “[Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale](#)”, sui sei programmi RSO, ha come aree di intervento solo le regioni cosiddette meno sviluppate, ovvero con un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE-27: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
- Gli ambiti tecnologici previsti al comma 1, lettera *a*) del presente decreto sono le tecnologie digitali, le tecnologie pulite, e le biotecnologie inclusi alcuni farmaci.

Al **comma 3** si prevede che il **Programma nazionale** che attua il **Fondo per una transizione giusta** (*Just Transition Fund - JTF*) – istituito e disciplinato dal Regolamento (UE) 2021/1056 - debba assicurare le finalità di cui al medesimo atto legislativo, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e **debba concorrere** al perseguimento delle **priorità** indicate al comma 1 e previste dal **Regolamento STEP**, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo Regolamento, nonché delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.

Nel rinviare al *box* ricostruttivo della disciplina del *Just Transition Fund*, si rammenta che il Regolamento (UE) 2021/1056 istitutivo del medesimo Fondo, all'articolo 2, dispone che **il JTF può anche sostenere** gli investimenti che contribuiscono agli **obiettivi** della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (**STEP**). A tale scopo, infatti, l'articolo 11 comma 1 del Regolamento 2024/795 stabilisce che “Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Il **comma 4** stabilisce che le **risorse di cofinanziamento** nazionale rivenienti dall'applicazione - nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di **programmazione 2021-2027** - dei tassi di cofinanziamento UE **fino** a un massimo del **100 per cento**, in coerenza con quanto previsto agli articoli da 10 a 12 del Regolamento STEP 2024/795, siano mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione **oppure utilizzate** dalle

Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi **obiettivi** previsti al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.

In particolare, l'Articolo 10, lettera *c*), del [Regolamento 2024/795](#) prevede che “In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100%”. Inoltre, l'articolo 14, lettera *a*), modifica l'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevedendo che “in deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti l'intero periodo contabile che inizia il 1° luglio 2023 e termina il 30 giugno 2024 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

Il **comma 5** dispone che i progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione siano oggetto di monitoraggio, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto in esame (*si rinvia alla relativa scheda*).

Il **comma 6**, infine, dispone che, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento STEP, le **priorità** individuate per le finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) del **comma 1**, ovvero lo sviluppo di tecnologie critiche e la risposta alle carenze di manodopera, **possano essere sostenute anche** mediante le risorse derivanti dalla **revisione del PNRR**.

L'art. 4 comma 4 del Regolamento STEP 2024/795 prevede che **in sede di revisione** del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**), siano considerati **prioritari** i progetti ai quali sia assegnato il **marchio di sovranità** ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento STEP citato. Il **marchio** di sovranità è **assegnato** dalla Commissione a qualsiasi **progetto** che contribuisca a uno degli obiettivi **STEP**, a condizione che il progetto sia stato valutato e sia conforme ai criteri di ammissibilità, esclusione e assegnazione previsti.

L'art. 4 comma 4 del Regolamento STEP 2024/795 prevede che **in sede di revisione** del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**), siano considerati **prioritari** i progetti ai quali sia assegnato il **marchio di sovranità** ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento STEP citato. Il **marchio** di sovranità è **assegnato** dalla Commissione a qualsiasi **progetto** che contribuisca a uno degli obiettivi **STEP**, a condizione che il progetto sia stato valutato e sia conforme ai criteri di ammissibilità, esclusione e assegnazione previsti.

Si ricorda che il [Regolamento \(UE\) 2021/241](#), istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede all'**articolo 21** la possibilità che il **Piano nazionale** presentato possa essere **modificato**. Se il Piano, compresi i traguardi e gli obiettivi, **non può più essere realizzato**, in tutto o in parte, a causa di **circostanze oggettive**, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una **richiesta motivata** per la **modifica** o la **sostituzione** della **decisione del Consiglio** con cui è stato approvato. Se ritiene giustificati i motivi della richiesta, la Commissione valuta il piano modificato sulla base dei criteri generali previsti dal Regolamento e lo sottopone ad un **nuovo procedimento di approvazione**.

La Commissione europea ha chiarito, nelle [linee guida](#) pubblicate il **1° febbraio 2023** al fine di dettare orientamenti per la **rimodulazione dei PNRR alla luce del piano REPowerEU**, che **l'aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali** conseguenti alla guerra in Ucraina **possono essere invocati come circostanze oggettive** a sostegno di una richiesta di modifica del Piano ai sensi dell'articolo 21. È necessario, in ogni caso, fornire una motivazione adeguata, con informazioni specifiche sull'impatto che gli eventi addotti hanno avuto sulle misure del Piano. Le modifiche proposte non dovrebbero ridurre l'ambizione complessiva del PNRR, dovrebbero garantire che i piani continuino a rispondere alle raccomandazioni specifiche per Paese e non dovrebbero comportare un rinvio dell'attuazione agli ultimi anni di operatività del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Nell'ipotesi in cui il Governo italiano intenda presentare alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) 2021/241, un PNRR modificato o un nuovo PNRR, motivata in ragione di circostanze oggettive, **il Governo deve trasmettere alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta del Piano per la ripresa e la resilienza modificato o del nuovo Piano (articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 152 del 2021).**

Un'ulteriore evoluzione del quadro normativo europeo in materia di procedure e requisiti per la modifica dei PNRR è stata delineata con l'approvazione del Regolamento che ha disciplinato il **piano REPower EU (Regolamento (UE) 2023/435)**. In generale, si prevede che gli Stati membri possano proporre modifiche dei propri Piani nazionali al fine di inserirvi un **capitolo dedicato al conseguimento degli obiettivi del piano REPower EU**, allo scopo di finanziare investimenti e riforme chiave, anche tramite le **ulteriori quote di sovvenzioni** stanziata a tal fine dall'Unione europea (**20 miliardi complessivi**). Per l'Italia il piano REPowerEU stanziava **2,76 miliardi di euro di sovvenzioni** non rimborsabili (la quota maggiore, **13,8 per cento del totale**, al pari della Polonia). Tra gli obiettivi principali del **piano REPower EU** si segnalano l'aumento della resilienza, della sicurezza e della sostenibilità del sistema energetico dell'UE mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'UE, anche potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia.

Il Governo italiano, il **7 agosto 2023**, ha presentato alla Commissione europea la **richiesta di modifica complessiva del PNRR italiano** con la revisione di 144 tra investimenti e riforme, nonché l'inserimento del **capitolo** riguardante l'attuazione dell'iniziativa **REPowerEU**.

La Commissione europea il 24 novembre 2023 ha espresso una [valutazione positiva del PNRR modificato](#), il quale è stato approvato con [Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE l'8 dicembre 2023](#) e relativo [Allegato](#).

• *Il Regolamento STEP*

La piattaforma delle tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita e disciplinata dal [regolamento \(UE\) 2024/795](#), è finalizzata a migliorare la competitività industriale dell'Unione europea e rafforzare la sovranità europea concentrandosi sullo sviluppo e la produzione di tecnologie critiche¹². La STEP mira a rafforzare gli investimenti in **tre settori strategici: tecnologia digitale *deep-tech*, biotecnologia e tecnologia pulita**, con un potenziale di investimento stimato dalle Istituzioni UE fino a 50 miliardi di euro in tutta l'Unione.

La STEP fa leva, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, sulle risorse derivanti dai programmi finanziari già esistenti dell'Unione europea, come il [Programma Europa digitale](#), il [Fondo europeo per la difesa](#)¹³ il [programma EU4Health](#), [Horizon Europe](#), il [Fondo per l'innovazione](#), [InvestEU](#), lo Strumento per la Ripresa e la Resilienza (NGEU) e i [Fondi della politica di coesione](#), tra i quali il [Just Transition Fund \(JTF\)](#). La disciplina di tali fondi e strumenti viene quindi conseguentemente modificata al fine di includervi il sostegno agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) (articoli 9-19 del regolamento).

Quanto agli obiettivi, la STEP, ai sensi dell'articolo 2:

a) persegue lo **sviluppo** o la **fabbricazione di tecnologie critiche** in tutta l'Unione europea, o la salvaguardia e il rafforzamento delle relative **catene del valore**, nei settori:

i) delle **tecnologie digitali**, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030 e i relativi progetti multinazionali¹⁴, e l'innovazione delle tecnologie ***deep tech***;

ii) delle **tecnologie pulite** ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel [regolamento sull'industria a zero emissioni nette](#) (in corso di adozione);

iii) delle **biotecnologie**, compresi i medicinali inclusi nell'[elenco dell'Unione dei medicinali critici](#), e i loro componenti;

b) **affronta le carenze di manodopera** e di **competenze** essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno degli obiettivi di cui sopra, in particolare attraverso progetti di **apprendimento permanente**, di **istruzione** e **formazione**, comprese le accademie europee dell'**industria a zero emissioni nette** istituite a norma delle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e in stretta cooperazione con le parti sociali e le iniziative di istruzione e formazione già esistenti.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 7 è previsto che la Commissione europea pubblichi i propri **orientamenti** sull'ambito di applicazione del regolamento nei settori suindicati entro il 2 maggio 2024.

In attuazione di quanto sopra previsto, la Comunicazione della Commissione – Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) [C/2024/3148](#) – è stata pubblicata in GUUE del 13 maggio 2024.

¹² Si rinvia, sul punto, al sito istituzionale dell'UE, [pagina dedicata Strategic Technologies for Europe Platform-STEP](#), e in particolare alla pubblicazione [STEP Q&A](#).

¹³ Ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del Regolamento, l'attuazione della STEP è sostenuta mediante un importo di 1,5 miliardi EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/697 relativo al Fondo europeo per la difesa. L'importo è eseguito conformemente a tale regolamento ed è utilizzato allo scopo di conseguire gli obiettivi STEP.

¹⁴ Quali definiti all'articolo 2, punto 2), della decisione (UE) 2022/2481 istitutiva del programma.

Ai sensi dell'articolo 4 la Commissione europea assegna un **marchio di sovranità** ai progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP e soddisfano i **criteri minimi** di qualità stabiliti dagli inviti a presentare proposte nell'ambito dei seguenti programmi: **Horizon Europe, Programma Europa digitale, Fondo europeo per la difesa, Programma EU4Health o Fondo per l'innovazione**. Il marchio di sovranità è quindi utilizzato come marchio di qualità per beneficiare del sostegno in modo singolo o congiunto con uno o più programmi dell'Unione, conformemente alle norme applicabili a ciascuno di tali programmi.

In sede di revisione dei loro piani per la ripresa e la resilienza (PNRR) conformemente a quanto consentito dal regolamento (UE) 2021/241, **gli Stati membri considerano prioritari** quei **progetti** ai quali sia stato assegnato il **marchio di sovranità**.

Inoltre, i **progetti strategici** che verranno riconosciuti ai sensi del [regolamento sull'industria a zero emissioni nette](#) e del recente regolamento sulle materie prime critiche ([regolamento \(UE\) 2024/1252](#)) e che altresì beneficiano di un contributo sulla base dei programmi dell'Unione sopra menzionati, possono anche ricevere un **contributo da qualsiasi altro programma unionale**, a condizione che i contributi non riguardino gli stessi costi. Il finanziamento cumulativo non deve superare i costi totali ammissibili del progetto strategico.

L'assegnazione di un marchio di sovranità e l'erogazione del finanziamento cumulativo non pregiudica comunque l'applicabilità della normativa in materia di aiuti di Stato, né degli obblighi internazionali dell'Unione europea.

Il marchio di sovranità è valido per il periodo di attuazione del progetto a cui è stato assegnato e cessa di essere valido se tale progetto non ha avuto inizio entro cinque anni dall'assegnazione o se il progetto è stato trasferito al di fuori dell'Unione.

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, la Commissione europea è responsabile, oltre che dell'assegnazione, della promozione del marchio di sovranità, nonché, ai sensi dell'articolo 6, della gestione di un nuovo sito *web* accessibile al pubblico (“**portale sulla sovranità**”) che migliora la visibilità dei progetti STEP e fornisce dettagli sui **progetti assegnatari del marchio** di sovranità, sui **progetti che sostengono gli obiettivi STEP selezionati** per ricevere sostegno a norma del **FESR, Fondo di coesione**, Fondo sociale europeo-FSE+ o *Just transition Fund (JTF)*, comunicati alla Commissione, sull'attuazione di STEP nel suo complesso.

Il portale della sovranità è avviato il **1° marzo 2024** ed è aggiornato periodicamente dalla Commissione europea. Entro il **2 giugno 2024**, ogni Stato membro designa un'**autorità nazionale competente** che funge da suo principale punto di contatto per l'attuazione di STEP.

Ai sensi dell'articolo 7 e 8 del regolamento, il monitoraggio e la valutazione della STEP spetta alla Commissione europea.

• ***Il fondo per la transizione giusta (JTF)***

Il **Fondo per la transizione giusta (JTF)** è uno degli strumenti della politica di coesione 2021-2027 e ha lo scopo di **fornire sostegno ai territori** che devono far fronte a **gravi sfide socio-economiche** derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica, obiettivo assunto nell'ambito del [Green Deal Europeo](#).

Il JTF è stato istituito con [regolamento \(UE\) 2021/1056](#), come da ultimo modificato dall'articolo 11 del [regolamento \(UE\) 2024/795](#), c.d. regolamento STEP (cfr. precedente *box* ricostruttivo).

La [decisione di esecuzione \(UE\) 2021/1129](#) della Commissione del 5 luglio 2021 ha stabilito una ripartizione annuale per Stato membro delle dotazioni complessive disponibili del Fondo (Si rinvia anche al [regolamento delegato 2021/1078/UE](#) della Commissione del 14 aprile 2021).

A **livello europeo**, il JTF mette complessivamente a disposizione **17,5 miliardi** di euro. Con il cofinanziamento nazionale, all'Italia è stato destinato un importo pari a **1,211 miliardi di euro**.

L'articolo 2 del regolamento – come recentemente sostituito dall'articolo 11 del regolamento STEP – dispone che il JTF contribuisce all'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli **effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali** della **transizione** verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.

Lo stesso articolo dispone ora che il JTF **può anche sostenere** gli **investimenti** che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP). L'articolo 8, anch'esso modificato dal regolamento STEP, dispone che il JTF può sostenere investimenti produttivi in imprese, che contribuiscono agli obiettivi STEP **anche diverse dalle PMI**. Con riferimento a queste ultime, non è necessaria l'analisi del divario tra situazione occupazionale in assenza dell'intervento di sostegno e situazione occupazionale con l'intervento (invece prescritta in via ordinaria dall'art. 11, paragrafo 2, lett. h) del Regolamento JTF). Onde incentivare ulteriormente la diffusione degli investimenti STEP e garantirne un'attuazione più rapida, l'**articolo 10**, anch'esso modificato dal regolamento STEP, prevede, tra l'altro, la possibilità di portare il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione al 100 % per le priorità STEP.

Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, gli Stati membri redigono, insieme alle autorità locali e regionali dei territori interessati, **uno o più piani territoriali** per una transizione giusta. I piani riguardano i **territori maggiormente danneggiati** dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto attiene all'adattamento dei lavoratori o le previste perdite occupazionali nonché la necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

L'articolo 11 indica i **contenuti necessari dei piani**, tra i quali la giustificazione del motivo per cui sono stati individuati taluni territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione.

A tale proposito, appare opportuno rammentare che [nell'Allegato D della Relazione per Paese](#) pubblicato nell'ambito del **Semestre europeo 2020**, la Commissione europea aveva già individuato i territori più duramente colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra in ciascun Stato membro.

Per l'Italia sono state indicate le aree della Provincia di **Taranto** e del **Sulcis Iglesiente**.

Nel [Programma nazionale JTF](#) dell'Italia – la cui Autorità di Gestione è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale – gli investimenti si sono concentrati, quindi, in queste due aree del Paese. **Per ogni area** è stato definito un relativo **piano territoriale**, coerente con il [Piano Integrato per l'Energia e il Clima \(PNIEC\)](#) (attualmente in corso di aggiornamento).

Il **negoziato con la Commissione europea** sui piani italiani si è svolto nel corso del 2022 e, dopo l'invio di una prima proposta trasmessa il 20 giugno, è giunto a conclusione con la [decisione C\(2022\) 9764 del 16 dicembre 2022](#). Il Programma nazionale italiano destina 367,2 milioni di euro al Sulcis Iglesiente e 795,6 milioni di euro a Taranto, mentre per l'Assistenza Tecnica sono stati riservati 48,4 milioni di euro (si rinvia alla Sintesi non tecnica del Piano, disponibile sul sito istituzionale dell'[Agenzia di coesione](#)).

Articolo 9 (Disposizione in materia di controlli)

L'articolo 9 stabilisce che il contingente del **Nucleo per le politiche di coesione** (NUPC) con funzioni di **controllo di investimenti pubblici** e di **Autorità di audit** sia composto di **cinque unità di personale**.

L'articolo 9 aggiunge un periodo al comma 11 dell'articolo 50 del [decreto-legge n. 13 del 2023](#) (come convertito dalla legge n. 41 del 2023).

La novella consiste nella previsione che - nell'ambito della dotazione complessiva di personale del NUPC, pari ad un massimo di quaranta unità - cinque unità di personale siano addette alle "attività di controllo di programmi e progetti di investimenti pubblici e di Autorità di audit".

Si rammenta che l'articolo 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, interviene sul sistema di *governance* delle politiche di coesione, disponendo la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale ed il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi. (commi 1-9 dell'articolo 50 in parola).

È stato conseguentemente soppresso il "Nucleo di verifica e controllo" (NUVEC), le cui funzioni sono trasferite al "Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione" (NUVAP), quindi ridenominato "[Nucleo per le politiche di coesione](#)" (NUPC) (commi 10-18).

Il d.P.C.m. 19 novembre 2014 recava le disposizioni inerenti alle attività del NUVAP e del soppresso NUVEC, attribuendo a quest'ultimo, tra l'altro, le seguenti attività: verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico con emissione di rapporti, referti ed eventuali proposte di revoca del finanziamento; esercizio delle funzioni di audit ai sensi dei regolamenti comunitari e delle norme nazionali in materia di risorse aggiuntive, anche al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa (art. 5, co. 1, lett. a) e b) del citato d.P.C.m. 19 novembre 2014).

Si rammenta, inoltre, che in attuazione delle disposizioni dell'art. 50 in parola è stato emanato il [d.P.C.m. 10 novembre 2023](#) recante "Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 - Soppressione dell'Agenzia per la coesione e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione" (G.U. 30 novembre 2023, n. 280).

Il comma 11 del suddetto articolo 50 del decreto-legge n. 13, qui novellato, prevede che il NUPC sia costituito da un numero massimo di quaranta componenti.

I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità indicate all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, fra:

- dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

- personale degli enti pubblici economici;
- esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico.

L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta.

Qualora i componenti del Nucleo siano dipendenti di una pubblica amministrazione sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

A seguito di una modifica introdotta dall'art. 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 (come convertito dalla legge n. 74 del 2023) si prevede che nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti.

Agli incarichi dei componenti del Nucleo si applicano le previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, della legge n. 400 del 1988 (decadenza dall'incarico se non confermati entro 3 mesi dal giuramento di un nuovo governo).

Per approfondimenti, v. il [dossier](#) dei Servizi studi di Camera e Senato sul decreto-legge n. 13 del 2023 (A.C. 1089, ultima lettura parlamentare).

Per un inquadramento di carattere generale, si veda la pagina [Coesione territoriale](#) sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 10, commi 1-5
(Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

L'**articolo 10** introduce la possibilità di assegnare con delibera del CIPESS le risorse del Fondo sviluppo e coesione (quale **anticipazione**), anche a quelle **Regioni** con le quali **non sia stato ancora sottoscritto l'Accordo per la coesione**, definendo criteri e modalità procedurali.

Nel dettaglio il **comma 1** dell'articolo 10, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che **nelle more della definizione degli Accordi per la coesione**, con **delibera del CIPESS**, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia¹⁵ - prevista dall'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014 e disciplinata dal DPCM 25 febbraio 2016 - **può essere disposta un'assegnazione** di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, che riveste la forma di "**anticipazione**", a valere sulle risorse imputate programmaticamente alle Regioni e alle province autonome dalla delibera del CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023, afferenti alle **regioni** per le quali **non siano stati ancora sottoscritti gli Accordi per la coesione**.

Si rammenta che, ai fini della programmazione del FSC 2021-2027, la normativa vigente prevede che il **CIPESS**, con una o più delibere, provveda ad **imputare in modo programmatico** - nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione (80% al Mezzogiorno, 20% al Centro-Nord) - la quota di **risorse** destinate alle **Amministrazioni centrali** e alle **regioni e alle province autonome**, con l'indicazione dell'entità assegnata a ciascuna di esse.

Successivamente, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR provvede alla **sottoscrizione**, con ciascun Ministro interessato ovvero ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, di **singoli Accordi per la coesione**, sulla base delle risorse programmaticamente assegnate, formalizzati poi con delibere CIPESS.

Al momento della pubblicazione del decreto legge in esame (7 maggio 2024), risultavano approvati **17 Accordi** per la coesione - 15 con le Regioni e 2 con le Province autonome. In data **27 maggio 2024** è stato approvato l'Accordo con la **Sicilia**. Restano, dunque, **ancora da sottoscrivere** gli Accordi con: Campania, Puglia e Sardegna.

¹⁵ Si rammenta che la Cabina di regia, prevista dall'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014 e disciplinata dal DPCM 25 febbraio 2016. La composizione e i compiti della Cabina di regia sono stati ridefiniti dall'articolo 3 del presente decreto (*cfr.* la relativa scheda di lettura), al fine di costituire la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini di un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021-2027.

• *Gli Accordi per la coesione*

L'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 1 del D.L. n. 124 del 2023 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023), ha introdotto lo strumento dell'**Accordo per la coesione** ai fini dell'utilizzo delle risorse del FSC della programmazione 2021-2027, in sostituzione dello strumento dei "Piani Sviluppo e Coesione" attribuiti alla titolarità di ciascuna delle Amministrazioni Centrali, Regionali o Città previsti dall'art. 44 del D.L. n. 34/2019.

A fini della programmazione del FSC 2021-2027, il comma 178 prevede che il **CIPESS**, con una o più delibere, provvede ad **imputare in modo programmatico** - nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione (80% al Mezzogiorno, 20% al Centro-Nord) - le **risorse** destinate alle **Amministrazioni centrali** e alle **regioni e alle province autonome**, con l'indicazione dell'entità assegnata a ciascuna di esse. Sulla base delle risorse programmaticamente assegnate, il Ministro per gli affari europei provvede poi alla **sottoscrizione di singoli Accordi per la coesione** con ciascun Ministro ovvero ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. L'Accordo viene poi sottoscritto formalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In particolare, la **lettera c) del comma 178** disciplina l'**Accordo per la coesione** con le **Amministrazioni centrali**, definito tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato, sulla base dell'imputazione programmatica delle risorse alle Amministrazioni centrali, con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento.

La **lettera d)** disciplina gli **Accordi di coesione** tra il **Ministro** per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun **Presidente di regione o di provincia autonoma**, sulla base dell'imputazione programmatica di risorse alle Amministrazioni regionali. Sullo **schema** di Accordo con le regioni, è richiesto il **parere del Ministro dell'economia** e delle finanze ed il **coinvolgimento** e il ruolo proattivo delle **Amministrazioni centrali interessate**.

Per quanto riguarda le **Regioni** e le Province autonome l'Accordo dovrà **contenere**:

- 1) la specificazione degli **interventi** e delle eventuali **linee d'azione** suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'**istruttoria** espletata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonché l'indicazione delle diverse **fonti di finanziamento** previste;
- 2) il **cronoprogramma procedurale e finanziario** di ciascun intervento o linea d'azione;
- 3) in caso di **presenza** nel territorio regionale di **Città metropolitana**, l'entità delle **risorse ad esse destinate**;
- 4) l'indicazione del **contenuto degli impegni** reciprocamente assunti;
- 5) l'**entità delle risorse** del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della **quota regionale di cofinanziamento** dei **programmi regionali e provinciali europei**, nei limiti previsti dall'art. 23, comma 1-ter, del D.L. n. 152 del 2021;
- 6) il **piano finanziario** dell'Accordo articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;

7) i principi per la definizione del sistema di gestione e **controllo** nonché di **monitoraggio** dell'Accordo;

8) l'indicazione degli interventi **già finanziati**, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante **anticipazioni** disposte con **delibera del CIPESS**.

Con la **delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023** sono stati **assegnati** alle **Regioni in via programmatica 32.365,6 milioni** di risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui 29.312,7 milioni di nuove risorse FSC e mentre 3.052,9 milioni corrispondono a precedenti assegnazioni del CIPESS, che sono state fatte riconfluire nella quota imputata programmaticamente alle Regioni e Province autonome, e assegnata nell'ambito dei singoli Accordi di programma.

Alla data del 10 maggio 2024, risultavano **sottoscritti 17 Accordi per la coesione**, relativi a 15 regioni e alle 2 le Province autonome, tra settembre 2023 e marzo 2024: Liguria (22 settembre 2023), Marche (28 ottobre 2023), Veneto (24 novembre 2023), Lazio (27 novembre 2023), Lombardia (7 dicembre 2023), Piemonte (7 dicembre 2023), Emilia-Romagna (17 gennaio 2024), Valle d'Aosta (31 gennaio 2024), Abruzzo (7 febbraio 2024), Calabria (16 febbraio 2024), Friuli-Venezia Giulia (8 marzo 2024), Umbria (9 marzo 2024), Trento (12 marzo 2024), Bolzano (12 marzo 2024), Toscana (13 marzo), Molise (25 marzo), Basilicata (25 marzo). Nella seduta del **23 aprile 2024**, il **CIPESS**, con le **delibere nn. da 15 a 31**, ha assegnato **nuove risorse FSC** ai 17 Accordi per la coesione per un importo pari a **9,7 miliardi** (a valere sul complessivo importo imputato in via programmatica alle regioni con delibera n. 25/2023), quasi 1,9 miliardi sono stati fatti riconfluire negli Accordi sulla base di precedenti assegnazioni.

Risultano **ancora da sottoscrivere gli Accordi** con le Regioni **Campania** (6,6 miliardi, comprensivi, in particolare, della quota destinata agli interventi destinati al comprensorio Bagnoli-Coroglio, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge in esame, pari a 1,2 miliardi), **Puglia** (4,6 miliardi), **Sardegna** (2,5 miliardi). L'accordo con la **Sicilia** è stato sottoscritto il 27 maggio 2024 (6,9 miliardi, comprensivi, in particolare, della quota destinata alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina posta a carico della Regione siciliana, pari a 1,3 miliardi).

Il **secondo periodo del comma 1** stabilisce che tale assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, **anche nel caso in cui non si addivenga ad un'intesa** sul contenuto dell'Accordo per la coesione e alla conseguente sottoscrizione.

La delibera CIPESS di assegnazione di risorse "quale anticipazione" definisce altresì i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge n. 124 del 2023 (artt. da 1 a 6 - Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione).

L'assegnazione di risorse ai sensi del comma in esame - nel rispetto del **criterio di aggiuntività ed escludendo** ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti - è finalizzata:

- a) al finanziamento di interventi di **immediata o di pronta cantierabilità**;
- b) al **completamento** degli interventi **non ancora ultimati** al termine dei precedenti cicli di programmazione;

c) al finanziamento di **interventi di particolare complessità** o rilevanza per gli ambiti territoriali.

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud procede all'individuazione degli interventi cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli **esiti dell'istruttoria**, svolta ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento da inserire nell'Accordo per la coesione, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020 (**comma 2**).

Si tratta dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione della coerenza degli interventi da inserire nell'Accordo con i documenti di programmazione europea e nazionale nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste.

In analogia con quanto previsto dalla lettera f) del comma 178¹⁶, della legge n. 178 del 2020, il **comma 3** dispone che a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione parziale di risorse ai sensi del precedente comma 1, ciascuna **Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti**.

Quando sarà definito l'Accordo per la coesione si dovrà dare evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1.

Ai sensi del **comma 4** per tali risorse si applica la procedura contabile prevista dalla lettera i) del comma 178, della legge n. 178 del 2020, che prevede il trasferimento al conto corrente di tesoreria gestito dalla RGS-IGRUE; le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il **comma 5**, novellando il comma 1-ter dell'articolo 23 del D.L. n. 152 del 2021, precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione possono essere destinate a copertura del **cofinanziamento regionale** di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi stessi.

Il **comma 52 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020**, prevede che per la copertura degli oneri relativi alla **quota di cofinanziamento nazionale** degli interventi cofinanziati dall'UE per il periodo di programmazione 2021-2027 a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (**Programmi Regionali - PR**), il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (Fondo **IGRUE**) concorre nella misura massima del **70%** degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale

¹⁶ Lettera f): a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonché per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a).

previsti nei piani finanziari dei singoli programmi, ponendo la restante quota del **30% a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome.**

Il **comma 1-ter dell'articolo 23 del D.L. n. 152 del 2021** dispone che, su richiesta delle regioni interessate, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione possono essere utilizzate nell'ambito degli accordi per la coesione ai fini del cofinanziamento regionale autorizzato dal comma 52 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di **limitare alla misura massima di 15 punti la percentuale di cofinanziamento a carico della Regione** (qualora lo ritenesse opportuno).

Considerando la **possibilità** indicata dall'articolo 23, comma 1-ter, del D.L. n. 152 del 2021, ne consegue che una quota minima del 15% del cofinanziamento di tali fondi resta a carico del bilancio della Regione.

La misura di tale possibilità è stata determinata nella **Tabella 2 alla delibera CIPESS n. 25** del 3 agosto 2023, nell'ambito delle risorse assegnate **in via programmatica a ciascuna Regione** dalla Tabella 1 della medesima delibera CIPESS.

Dei 9.733 milioni di nuove risorse FSC assegnate dal CIPESS nella seduta del 23 aprile 2024 con le delibere di approvazione dei **12 Accordi** per la coesione sottoscritti da settembre 2023 a marzo 2024 con le **regioni a statuto ordinario** (con esclusione delle Marche)¹⁷, **1.520 milioni** sono stati destinati al **cofinanziamento parziale** dei programmi regionali europei 2021-2027 FESR e FSE Plus, nel limite massimo del 15 per cento ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, del D.L. n. 152 del 2021.

¹⁷ L'utilizzo di risorse FSC per ridurre la quota di cofinanziamento regionale dei fondi UE non è stato richiesto dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Marche, Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Complessivamente tali Autonomie speciali unitamente alla Regione Marche hanno beneficiato di nuove risorse FSC per complessivi 648 milioni.

Articolo 10, comma 5-bis
(Risorse per contrasto dissesto idrogeologico nella regione Calabria)

L'articolo 10, comma 5-bis, inserito dal Senato, prevede una **rimodulazione** delle **risorse** assegnate alla **regione Calabria** per sostenere interventi in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il **rischio idrogeologico e idraulico** al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni.

In particolare, il comma 5-bis - modificando l'articolo 1, comma 697, della legge n. 197 del 2022 - **rimodula** l'assegnazione delle risorse **aumentando** la dotazione per il **2024 da 100 milioni a 135 milioni** di euro con conseguente **riduzione da 170 milioni a 135 milioni** di euro di quelle assegnate per il **2025**.

Il richiamato **comma 697** della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), al fine di sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni, dispone in favore della regione **Calabria** una assegnazione per **complessivi 440 milioni**, di cui 50 milioni per il 2023, di 100 milioni per il 2024, di 170 milioni per il 2025 e di 120 milioni per il 2026, mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva **del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027**.

Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo 2021-2027, in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria.

L'articolo 18, comma 4-*quater*, del D.L. n. 44 del 2023 è successivamente intervenuto sul comma 697 della legge di bilancio 2023, al fine di precisare che **con provvedimento della regione Calabria**, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono **indicati gli interventi da finanziare**, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonché il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 11, commi 1-3
*(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale
 per il Mezzogiorno)*

I **commi da 1 a 3 dell'articolo 11** recano disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno.

In particolare, il **comma 1, modificato nel corso dell'esame**, reca la ridenominazione del già vigente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in "**Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno**". Il comma reca altresì l'**abrogazione** dei commi dell'articolo 22 della legge 42 del 2009 che recavano la disciplina del precedente Fondo perequativo infrastrutturale. Si segnala che le predette abrogazioni erano **già contenute** nel testo iniziale dell'articolo in esame, al **comma 4, il quale è stato quindi, conseguentemente, soppresso**.

Il **comma 1** dell'articolo 11, **reformulato nel corso dell'esame al S, ridenomina il già vigente Fondo perequativo infrastrutturale**, istituito dall'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in "**Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno**", con la finalità di:

- promuovere il recupero del **divario infrastrutturale** tra le regioni del Mezzogiorno e le altre aree geografiche del territorio nazionale,
- contrastare gli **svantaggi** derivanti dalla **condizione di insularità**, ai sensi dell'art. 119, comma 6, della Costituzione (finalità, quest'ultima, introdotta nel corso dell'esame al Senato);
- garantire analoghi **livelli essenziali di infrastrutturazione** e dei servizi a essi connessi.

Si ricorda che il "**Fondo perequativo infrastrutturale**" - che viene qui ridenominato - è stato istituito dall'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, con una dotazione complessiva di **4.600 milioni** per gli anni **dal 2022 al 2033**, di cui 100 milioni per l'anno 2022, 300 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.

Il Fondo, allocato sul **capitolo 7580** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha subito una consistente **riduzione di risorse** con la **legge di bilancio per il 2024** (legge n. 213/2023), che in **Sezione II** ha disposto un **definanziamento** delle somme originariamente stanziati di **-3.486 milioni** complessivi. Pertanto, nel bilancio per il 2024, la dotazione del nuovo Fondo risulta **azzerata per le annualità 2024-2026** e presenta **una disponibilità residua di 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2033** (700 milioni complessivi).

Nel corso dell'esame **al Senato**, il comma 1 è stato inoltre riformulato con la previsione dell'**abrogazione dei commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 22** della legge 5 maggio 2009, n. 42, che recavano la disciplina del precedente Fondo perequativo infrastrutturale, ora sostituita dai commi da 1 a 4 dell'articolo in esame.

Si rammenta che le citate disposizioni abrogative erano **già contenute nel testo iniziale** dell'articolo 11 in esame, al **comma 4, che è stato, conseguentemente, soppresso**.

Per il **contenuto** dei predetti **commi abrogati** si veda quanto illustrato nel *box in calce alla scheda*.

Il nuovo **Fondo** perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno è **destinato**, ai sensi del **comma 2**, al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna** e relativi a:

- **infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche**, nonché
- **strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia** (finalità, quest'ultima, **introdotta nel corso dell'esame al Senato**) e **scolastiche**, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica, di cui all'articolo 11 del D.L. n. 124 del 2023.

Il comma 2 precisa inoltre che gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di **nuove strutture** o nel **recupero** del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Il **comma 3** rinvia la disciplina per l'utilizzo delle risorse del Fondo **ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, come precisato nel corso dell'esame al Senato, entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, **previa intesa** in sede di Conferenza unificata.

Con il DPCM sono stabiliti:

a) l'**entità delle risorse assegnate**, nei limiti delle risorse del fondo perequativo infrastrutturale, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 **in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno**, tenendo conto, tra l'altro:

- 1) degli **esiti della ricognizione delle infrastrutture**, in particolare, delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche; questa ricognizione, secondo quanto espressamente previsto dalla disposizione in commento, deve essere "effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della

- legge n. 42 del 2009, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”¹⁸;
- 2) della **specificità insulare**, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 178 del 2020 relativamente alla **Regione siciliana**, e degli esiti del Tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione **Sardegna** del 7 novembre 2019;
 - 3) delle **specificità delle zone di montagna e delle aree interne**;
 - 4) dell'**estensione delle superfici territoriali**;
 - 5) della **densità della popolazione e delle unità produttive**;
 - 6) dell'assenza o **grave carenza di collegamenti** infrastrutturali con le reti su **gomma** e su **ferro** di carattere e valenza **nazionale**;
 - 7) dell'entità dei **finanziamenti** riconosciuti a valere sulle risorse del **PNRR** e dal **Piano complementare** di cui al D.L. n. 59/2021, nonché di quelli previsti dagli **Accordi per la coesione**, per realizzazione della medesima tipologia di interventi;
- b) l'**amministrazione responsabile**, nei limiti delle risorse assegnate, della **selezione** degli interventi, con l'indicazione degli **obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi**, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili. Con una modifica approvata **dal Senato**, sono state precisate **le amministrazioni responsabili** nelle seguenti: **amministrazione statale, regionale, provinciale, di città metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di città metropolitana**;
- c) i **criteri di priorità** da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:
- 01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio** (criterio introdotto nel corso dell'esame al Senato);
 - 1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;
 - 2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei **servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici erogati**;
 - 3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;
- d) stabilisca le modalità di **monitoraggio** procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;
- e) disciplini i casi e le modalità di **revoca dei finanziamenti** concessi, nonché di recupero degli stessi.

¹⁸ Tale specificazione si rende necessaria in quanto **il successivo comma 4 dell'articolo in esame abroga il richiamato comma 1**, nonché i successivi commi *1-bis*, *1-quater* e *1-quinquies* dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Per il contenuto dei predetti **commi abrogati** si veda quanto **illustrato nel box seguente**.

• ***Il Fondo perequativo infrastrutturale***

La **legge 5 maggio 2009, n. 42**, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, reca all'**articolo 22** la disciplina della **perequazione infrastrutturale**.

La **formulazione originaria dell'articolo 22** recava le modalità per l'individuazione di interventi per il recupero del deficit infrastrutturale. In sede di prima applicazione, il **comma 1** prevedeva una **ricognizione degli interventi infrastrutturali** previsti dalle norme vigenti e riguardanti: la rete stradale, autostradale e ferroviaria; la rete fognaria; la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas; le strutture portuali e aeroportuali; le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Lo stesso comma disponeva che tale ricognizione venisse concertata tra il Ministro dell'economia e delle finanze, incaricato della sua predisposizione, ed i Ministri per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia. Per l'effettuazione della ricognizione il comma 1 elencava i seguenti elementi di cui tener conto: estensione delle superfici territoriali; densità della popolazione e delle unità produttive; particolari requisiti delle zone montane; carenze della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio; valutazione della specificità dei territori insulari. deficit infrastrutturale e di sviluppo; valutazione della rete viaria, soprattutto quella del Mezzogiorno.

La materia è stata più volte oggetto di **modifiche**:

- dall'**articolo 1, comma 815**, della legge di bilancio per il 2021 (**legge n. 178 del 2020**) attraverso la sostituzione del comma 1 e l'inserimento dei commi da *1-bis* a *1-sexies*;
- dall'**articolo 15, comma 1, del D.L. n. 121 del 2021**, che ho sostituito i commi da 1 a *1-sexies*.

Nello specifico, il **comma 1, come vigente alla data** di entrata in vigore del presente **decreto-legge** (il quale, si ricorda, viene abrogato insieme ai successivi commi *1-bis*, *1-quater* e *1-quinquies*), demandava al **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**, sentite le amministrazioni competenti e le strutture tecniche del Ministro per il sud e la coesione territoriale, il compito di **effettuare, entro il 30 novembre 2021**, limitatamente alle **infrastrutture statali**, una **ricognizione** del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale. Analogamente, si assegnava alle **regioni** e alle **province autonome** di Trento e di Bolzano, nonché agli **enti locali** e gli altri soggetti pubblici e privati competenti, il compito di provvede, altresì, alla **ricognizione delle infrastrutture non di competenza statale**. Spettava all'**Agenzia** per la coesione territoriale il compito di predisporre il **documento di ricognizione conclusivo**, che sarebbe stato comunicato **entro il 31 dicembre 2021** al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 1-bis** – introdotto dall'art. 1, comma 815, della legge n. 178 del 2000 ed ora **abrogato** dall'articolo in esame - stabiliva che all'esito di tale complessa ricognizione con **D.P.C.M.**, sentiti i Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sarebbero stati **stabiliti i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo** risultante dalla ricognizione medesima, avuto riguardo alle carenze infrastrutturali, anche con riferimento agli aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti in ciascun territorio. Particolare attenzione era prevista per le aree che risentono di maggiori criticità nei collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare e delle zone di montagna e delle aree interne, nonché dei territori del Mezzogiorno, alla densità della popolazione e delle unità produttive. Per la **specificità insulare**, i criteri avrebbero dovuto tener conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 178 del 2020 relativamente alla **Regione Siciliana** e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione **Sardegna** del 7 novembre 2019.

Il **DPCM** avrebbe altresì individuato i **Ministeri** competenti e la quota di **finanziamento con ripartizione annuale**, tenuto conto di quanto già previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al D.L. n. 59 del 2021 a valere sulle risorse del fondo istituito dal successivo comma 1-ter.

Il **comma 1-ter** – come modificato dal comma 1 dell'articolo 11 in esame – ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del "**Fondo perequativo infrastrutturale**" con una dotazione complessiva di **4.600 milioni** per gli anni **dal 2022 al 2033**, di cui 100 milioni per l'anno 2022, 300 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Tale Fondo ha ora assunto la denominazione di "**Fondo perequativo infrastrutturale del Mezzogiorno**", ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 in esame.

Il **comma 1-quater** – ora **abrogato** dal comma 1 dell'articolo 11 in esame - prevedeva che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1-bis, **ciascun Ministero** competente, assegnatario delle risorse avrebbe **individuato**, anche sulla base di una proposta non vincolante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in un **apposito Piano** da adottare con decreto del Ministro competente, previa **intesa** in sede di Conferenza Stato-Regioni, gli **interventi da realizzare**, **l'importo del relativo finanziamento**, i **soggetti attuatori**, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il **cronoprogramma** della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Il **comma 1-quinquies** infine - – anch'esso **abrogato** dal comma 1 dell'articolo 11 in esame - riguardava il **monitoraggio** della realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo.

Articolo 11, commi 5-7
(Clausola del 40 per cento per gli investimenti ordinari nel Mezzogiorno)

L'articolo 11, al comma 5 eleva al **40 per cento** - in luogo del precedente 34% - la **quota delle risorse ordinarie in conto capitale** che le amministrazioni centrali dello Stato debbono destinare agli interventi da realizzare **nelle regioni del Mezzogiorno**. La previgente quota del 34 per cento era stabilita in proporzione alla popolazione di riferimento.

Il **comma 6** prevede che il nuovo criterio del 40 per cento si applica al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

Il **comma 7** dispone che la clausola del 40 per cento si applica anche alle risorse dei **Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali** anche al fine di realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili.

Il **comma 5** modifica l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, al fine di elevare al **40 per cento** la quota di **stanziamenti ordinari in conto capitale** da destinare agli interventi finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, al fine di ridurre i divari territoriali

L'articolo 7-bis, comma 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 ha introdotto, in nome del principio del riequilibrio territoriale, il criterio di **assegnazione differenziale** di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna,

In particolare il comma, nella formulazione previgente, disponeva, al fine di ridurre i divari territoriali, che il **riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale** finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale - che non abbiano specifici criteri o indicatori di attribuzione già individuati - deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo **di stanziamenti ordinari in conto capitale "almeno proporzionale alla popolazione residente"**.

Il criterio della "popolazione residente", sulla base del quale è stato individuato un volume di risorse pari al 34 per cento degli stanziamenti complessivi, è stato sostituito dalla **norma in esame** con **"di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili"**.

• La clausola del 34 per cento

L'**articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016**, in nome del principio del riequilibrio territoriale, ha previsto il criterio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, disponendo che le Amministrazioni centrali dello Stato si debbano conformare all'obiettivo di destinare agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla **popolazione di riferimento** (corrispondente, cioè, al **34 per cento** degli stanziamenti).

La regola, introdotta in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 243 del 2016, è stata oggetto di numerose modifiche, ad opera dell'articolo 1, commi 597 e 598, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), quindi ridefinita dall'articolo 1, comma 310, dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) e integrata dall'articolo 30 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (decreto Mille proroghe).

La legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 310, L. n. 160/2019) è, in particolare, intervenuta sulla disciplina indicando come unico criterio di riferimento per l'assegnazione differenziale delle risorse in favore del Mezzogiorno quello della popolazione.

Per quanto riguarda le risorse oggetto di ripartizione differenziale, la nuova formulazione introdotta dalla legge n. 160/2019 considera le risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non si abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati. Tale formulazione conferma **l'esclusione dalla regola del 34 per cento** delle risorse nazionali aggiuntive iscritte sul **Fondo sviluppo e coesione (FSC)** per il quale vige il criterio di riparto delle risorse dell'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord.

Con il **[D.P.C.M. 21 gennaio 2021](#)** è stata definita la modalità di verifica della regola del 34 per cento (aggiornando il precedente D.P.C.M. 10 maggio 2019). Entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa per opere pubbliche finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, indicando, per i singoli programmi di spesa se l'obiettivo che si prefiggono costituisce il riparto di una quota degli stanziamenti proporzionale alla popolazione residente ovvero una quota maggiore, nonché gli ulteriori criteri di ripartizione che si intendono adottare. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze una comunicazione riportante ogni informazione utile, ai fini della verifica dell'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente e al monitoraggio della spesa erogata.

Il **comma 6** stabilisce che quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, del D.L. n. 243 del 2016, come modificato dal precedente comma 5, ovvero **il criterio del 40 per cento, si applica al riparto delle risorse** dei programmi di spesa in conto

capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti **da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.**

Si ricorda al riguardo che anche il **PNRR** dispone che il **40 per cento** delle risorse territorializzabili sono destinate alle otto regioni del Mezzogiorno. Tale clausola è stata ribadita, a livello normativo, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (art. 2, comma 6-*bis*): le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR devono assicurare che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative. Il Dipartimento per le politiche di coesione ha pubblicato, finora, due relazioni sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente.

Il **comma 7** prevede che la nuova **clausola del 40 per cento**, introdotta dai commi precedenti con la modifica dell'articolo 7-*bis* del D.L. n. 243 del 2016 **si applica anche alle risorse stanziati dai c.d. Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali**, istituiti per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di realizzare gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili nelle regioni del Mezzogiorno ai sensi del precedente comma 3, lett. *c*), in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti Fondi

• ***I Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato***

Per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori sono stati istituiti i seguenti **tre Fondi**.

Il **Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese** è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) con una dotazione di **47,5 miliardi** per gli anni **dal 2017 al 2032**, e rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 1072-1075) per complessivi **36,115 miliardi** di euro per gli anni **dal 2018 al 2033** e finanzia interventi nei settori dei trasporti, delle infrastrutture, della ricerca, della difesa del suolo, dell'edilizia pubblica e della riqualificazione urbana. Il **D.P.C.M 29 maggio 2017** ha destinato una prima tranche di risorse del Fondo, 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019, alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie. Il

[D.P.C.M. 21 luglio 2017](#) che ha ripartito le gran parte delle risorse del Fondo, per complessivi 46.044 milioni di euro. Con il [D.P.C.M. 28 novembre 2018](#) il Governo ha ripartito il Fondo tra le amministrazioni centrali dello Stato, in relazione ai settori di spesa indicati nella tabella dell' [allegato 1](#) al decreto, per complessivi 35,53 miliardi di euro: si tratta delle residue risorse previste dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 109/2018, che ha utilizzato 585 milioni complessivi nel periodo 2018-2029 per interventi urgenti per la città di Genova.

Il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2019 (comma 95 della legge n. 145 del 2018) con una dotazione complessiva di circa **43,6 miliardi** di euro per gli anni **dal 2019 al 2033**. Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al **rilancio degli investimenti** delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota di 900 milioni di euro è stata destinata al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana da Milano fino al comune di Monza. Nelle more della pubblicazione del decreto di riparto, alcune disposizioni normative hanno utilizzato le risorse del Fondo. Il riparto del Fondo è avvenuto con [D.P.C.M. 11 giugno 2019](#). Le risorse (42,7 milioni di euro nel periodo 2019-2033) sono state assegnate per oltre due terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 16,8 per cento al Ministero dello Sviluppo economico, il 13,6 per cento al Ministero della Difesa e il 9,4 per cento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A tutti gli altri Ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento. I singoli Ministeri individuano con propri provvedimenti gli interventi e i progetti di competenza finanziati con le risorse a loro assegnate.

Il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019, art. 1, commi 14-15, 18-23, 24-25 e 27) ed è destinato in particolare all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Tale Fondo ha una dotazione complessiva di circa **20,8 miliardi** di euro per gli anni **dal 2020 al 2034**. Una quota parte delle risorse del Fondo sono state destinate a specifici interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 e della Ryder Cup 2022 ai fini della sostenibilità dei suddetti eventi sportivi sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Con il [D.P.C.M. 23 dicembre 2020](#) il Fondo è stato **ripartito tra le amministrazioni centrali** per l'importo di **19,701 miliardi** di euro complessivi nel periodo 2020-2034 secondo quanto riportato nell'[Allegato 1](#).

Ai fini del **monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo** e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse il comma 1075 della legge n. 205 del 2017 ha disposto che, anche tenuto conto del Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, **ciascun Ministero invia** entro il 15 settembre di ogni anno **una apposita Relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti** per materia. La relazione contiene inoltre

un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere. Le norme istitutive dei successivi Fondi per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato (comma 105 della legge n. 145 del 2018 e comma 25 della legge n. 160 del 2019) hanno previsto che il relativo monitoraggio avvenga in una apposita sezione della citata Relazione,

Le **Relazioni dei Ministeri** inviate al Parlamento sono raccolte nei documenti parlamentari ai Doc. [CCXL](#) e [CCXL-bis](#) (XVIII Legislatura) e al Doc. [XL](#) (XIX Legislatura).

Articolo 11, comma 8 *(Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne)*

Il **comma 8** dell'articolo 11, **modificato nel corso dell'esame al Senato**, interviene in merito alla Strategia per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del **Piano strategico nazionale delle aree interne – PSNAI**, la relativa Cabina di regia deve tener conto degli **esiti della ricognizione delle infrastrutture** effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale), ed in particolare, della ricognizione riguardante le **aree interne** dei territori delle regioni **non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno**.

Nel dettaglio, il **comma 8** dell'articolo 11 prevede che, ai fini della predisposizione del “**Piano strategico nazionale delle aree interne**” (PSNAI) si debba altresì tener conto degli esiti della **ricognizione delle opere infrastrutturali**, effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 - **nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024, come precisato nel corso dell'esame al Senato**¹⁹ - ed in particolare degli esiti della **ricognizione** relativa alle **aree interne dei territori** delle **regioni diverse** da quelle **indicate nell'articolo 9**, comma 2, del D.L. n. 124/2023, che istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica.

Si tratta di quelle Regioni **non rientranti** nella ZES per il **Mezzogiorno**, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

A tal fine è **integrato l'articolo 7, comma 3, del D.L. n. 124 del 2023**, che reca la disciplina per l'approvazione del «Piano strategico nazionale delle aree interne» (PSNAI), da parte della nuova Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, istituita dal comma 1 del citato articolo 7.

• **Piano strategico nazionale delle aree interne**

La **Strategia nazionale per le aree interne (SNAI)** costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di **programmazione 2014-2020**, sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR) sia da risorse nazionali. Con l'Accordo di partenariato 2014-2020, la SNAI è stata adottata in forma sperimentale per **contrastare**, nel medio periodo, il **declino demografico** che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle **aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato**, e rilanciare lo sviluppo e i servizi nelle aree più lontane dei principali centri

¹⁹ Tale specificazione, riformulata in sede di esame al Senato, si rende necessaria in quanto **l'articolo 11, comma 4, abroga il richiamato comma 1**, nonché i successivi commi 1-bis, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

urbani, al fine di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari. Per la Strategia nazionale per le aree interne sono state stanziare risorse nazionali a partire dall'esercizio 2014 (art. 1, co. 13-17, legge n. 147/2013) per complessivi **591,2 milioni fino al 2023** a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie (art. 5, legge n. 187/1983, c.d. Fondo IGRUE).

La **SNAI ha trovato continuità** nella **programmazione 2021-2027**, in base a quanto indicato [nell'Accordo di Partenariato per l'Italia](#), adottato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022, che conferma la SNAI all'interno delle più complessive strategie territoriali collegate prevalentemente all'[Obiettivo strategico di policy 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini"](#).

Gli **indirizzi operativi** della **SNAI 2021-2027** sono stati definiti con la delibera **CIPESS 2 agosto 2022, n. 41**.

L'**articolo 7 del D.L. n. 124 del 2023** ha previsto l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una **Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne**, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con il compito di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della **Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese**, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia **per il ciclo di programmazione 2021-2027**.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, la **Cabina di regia** avrebbe dovuto **approvare un documento programmatico**, denominato «**Piano strategico nazionale delle aree interne**» (PSNAI), nel quale sono individuati gli ambiti di intervento e le **priorità strategiche** cui destinare le risorse del bilancio dello Stato disponibili per le aree interne, con particolare riguardo ai **settori dell'istruzione, della mobilità** – ivi compresi il **trasporto pubblico locale** e le **infrastrutture per la mobilità** - e dei **servizi socio-sanitari**, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione.

La definizione delle **modalità operative del Piano strategico** nazionale è rinviata ad una **delibera del CIPESS**, da adottarsi su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione

Alla data del 10 maggio 2024 non risulta approvato alcun documento.

Articolo 12 *(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)*

L'**articolo 12** interviene sulla materia dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) conferendo alcune attribuzioni al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Il **comma 1** incarica il Dipartimento ad effettuare una **ricognizione** sullo stato di attuazione degli interventi dei CIS già stipulati. In attesa di tale ricognizione; il **comma 2** attribuisce allo stesso Dipartimento le funzioni di **Responsabile Unico del Contratto** (RUC) per i CIS già stipulati. Il **comma 3** prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per la coesione il compito di **revisionare** la *governance* e le modalità attuative dei CIS.

L'**articolo 12** del decreto in esame interviene sulla materia dei contratti istituzionali di sviluppo - CIS (si veda il quadro riepilogativo *infra*) **conferendo alcune attribuzioni** al Dipartimento per la Coesione.

In particolare, il **comma 1** incarica il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ad effettuare, per tutti i singoli interventi dei contratti istituzionali di sviluppo **CIS già stipulati** alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, una **ricognizione sullo stato di attuazione** degli interventi, per accertare, in particolare, lo stato di assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Il **comma 2** attribuisce allo stesso Dipartimento le funzioni di **Responsabile Unico del Contratto** (RUC) per i CIS già stipulati. Tali funzioni vengono attribuite quantunque la ricognizione non sia ancora avvenuta sullo stato di attuazione degli interventi e non siano ancora state formalizzate le conseguenti determinazioni da parte dei Tavoli istituzionali previsti dai medesimi CIS.

La figura e le attribuzioni del Responsabile Unico del Contratto (RUC) non sono disciplinate da fonti primarie, ma vengono definite all'interno dei singoli contratti istituzionali di sviluppo. A titolo di esempio, questo avviene all'**articolo 6** nel Contratto Istituzionale di Sviluppo "[Brindisi – Lecce – Costa Adriatica](#)" del 2022 il quale attribuisce al RUC, tra le altre cose, la funzione di indire le conferenze dei servizi, di dare attuazione alle decisioni del tavolo istituzionale, di acquisire dalle parti e dal soggetto attuatore le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, di esaminare eventuali ritardi ed eventuali profili di attuazione dei poteri sostituitivi da parte del Tavolo istituzionale, e la presentazione annuale o semestrale di relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori al Dipartimento per la coesione.

Il **comma 3** prevede, entro **60 giorni** dalla **conclusione della ricognizione** sullo **stato di attuazione** degli interventi dei CIS, l'emanazione di un decreto del Ministro per la coesione, **sentito** il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato alla revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

• *I contratti istituzionali di sviluppo*

Il contratto istituzionale di sviluppo (CIS), istituito dall'**articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011**, costituisce uno strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei sia per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare, i CIS sono finalizzati all'accelerazione della realizzazione degli interventi speciali che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese.

Con i CIS, in sostanza, le risorse sono concentrate per la realizzazione di un'unica grande infrastruttura a valenza nazionale o interregionale (salve eccezioni dettate da specificità territoriali), superando i tradizionali limiti regionali verso una logica per macroaree. Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti. Il contratto istituzionale di sviluppo viene stipulato dal Ministro per la coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e dalle amministrazioni competenti.

Per valorizzare i contratti istituzionali di sviluppo, il **D.L. n. 91/2017**, all'**articolo 7**, ha previsto che, per accelerare l'attuazione di interventi complessi, definiti dalla norma come "aventi natura di grandi progetti" ovvero di "investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee", sia il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ad individuare gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi contratti istituzionali di sviluppo, su richiesta delle amministrazioni interessate.

L'**articolo 14 del D.L. n. 77/2021** ha inoltre esteso anche ai CIS le norme di accelerazione e semplificazione introdotte nell'ordinamento per l'attuazione del PNRR.

Per quanto riguarda **interventi infrastrutturali** sono attualmente operativi i contratti istituzionali di sviluppo relativi alle seguenti **opere ferroviarie**: CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto; CIS Messina-Catania-Palermo; CIS Salerno-Reggio Calabria, nonché il CIS per l'adeguamento della **strada statale** Sassari-Olbia.

Ad essi si aggiungono i CIS riferiti ad uno specifico **territorio**: CIS **Taranto**; CIS **Capitanata** (Foggia); CIS **Molise**, CIS **Matera** e CIS **Ventotene** (recupero ex carcere borbonico).

Negli ultimi anni sono stati sottoscritti il CIS per i Comuni del **Cratere sismico del 2016** (14 settembre 2021), il CIS **Terra dei Fuochi** (27 gennaio 2022), il CIS per l'area **Vesuvio-Pompei-Napoli** (17 maggio 2022), il CIS **Calabria – svelare bellezza** (21 giugno 2022), il CIS **Brindisi-Lecce-Costa Adriatica** (28 giugno 2022), il CIS **Roma – Scuole verdi** (6 luglio 2022) e il CIS **Volare- Aeroporti di Calabria** (3 ottobre 2022).

Vanno infine aggiunti i CIS riservati alla rigenerazione e alla valorizzazione del **patrimonio culturale** che si trova nei **centri storici** delle città di **Cosenza, Napoli e Palermo**, il cui Tavolo interistituzionale è presieduto dal **Ministero della Cultura**.

Erano state avviate le procedure per la definizione del CIS “la Grande Salerno” e del CIS nazionale “Acqua Bene Comune”, che tuttavia avevano evidenziato criticità strutturali, come evidenziato dal Ministro Fitto nella risposta al *question time* della seduta dell’Assemblea della Camera dei deputati del 10 maggio 2023²⁰.

Informazioni dettagliate sui singoli contratti istituzionali di sviluppo sono, da ultimo, presenti nella “[Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate](#)”, allegata al Documento di economia e finanza (DEF 2024), Cap. IV, pagg. 49-57).

²⁰ “Quanto al cosiddetto CIS “Grande Salerno”, si tratta di un’iniziativa assunta nel mese di maggio 2022 dal precedente Governo relativamente al territorio della provincia di Salerno. Gli enti territoriali interessati hanno inviato 221 proposte progettuali, per un fabbisogno finanziario complessivo pari a circa un miliardo e 820 milioni di euro. Il 74 per cento delle proposte inviate sono risultate prive di progetto - pari al 42,7 per cento - oppure corredate da meri progetti di fattibilità - il 26,4 per cento delle proposte inviate - e dunque da un livello di progettazione del tutto preliminare. Sempre nel 2022, alla fine del mese di luglio, veniva assunta dal precedente Esecutivo l’iniziativa CIS “Acqua bene comune”, in risposta alla quale sono pervenute 3.271 proposte di intervento da parte di circa 1.324 enti, per un fabbisogno di investimenti di oltre 25 miliardi di euro. Anche in questo caso, molte delle proposte inviate - il 67 per cento - sono risultate o prive di livello progettuale - il 27 per cento - o corredate da meri progetti di fattibilità - il 35 per cento - e, dunque, da un livello di progettazione del tutto preliminare oppure sprovviste - il 5 per cento - dell’indicazione del livello progettuale disponibile”.

Articolo 13, commi 1-3
(Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

L'**articolo 13, comma 1**, introduce un contributo sotto forma di **credito di imposta**, nella misura massima consentita dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027**.

Il credito d'imposta si riferisce a **investimenti in beni strumentali**, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle **zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale**. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES.

Il **comma 2** specifica che tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di **80 milioni di euro per il 2024**.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del **Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

L'**articolo 13, al comma 1**, estende **anche alle imprese che operano o si insediano nelle ZLS**, anche se limitatamente alle **zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale** previste dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), le **agevolazioni fiscali per l'acquisto di beni strumentali** previste finora solo per le imprese operanti nella ZES unica, istituita dall'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

Le **zone ammissibili a ricevere aiuti a finalità regionale** sono previste dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. Si tratta di aree dell'Unione europea in condizioni di svantaggio economico, per le quali conseguentemente è ammessa una **deroga al divieto generale di concessione degli aiuti di Stato** sancito dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Queste vengono individuate, generalmente, ogni sette anni in coincidenza con i cicli di programmazione europea, andando a costituire la cosiddetta "**Carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale**", sottoposta all'approvazione della Commissione europea da parte di ciascuno Stato membro.

Con le [decisioni del 2 dicembre 2021 e del 18 marzo 2022](#), la Commissione europea ha approvato la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2027.

In particolare, il **comma 1** introduce un **credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che operano o si insediano nelle ZLS**, limitatamente alle **zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale**. Tale contributo è concesso per gli investimenti realizzati dall'**8 maggio 2024** (data di entrata in vigore del decreto) al **15 novembre 2024** e nella misura massima consentita dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027**.

Ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 12 del 2003, sono agevolabili gli investimenti, che siano parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio**, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. L'agevolazione **non si applica** ai soggetti che operano nei settori dell'**industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti – esclusi i settori del magazzino e del supporto ai trasporti delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo**. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in **stato di liquidazione o di scioglimento** ed alle imprese in **difficoltà** come definite dall'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. (si rinvia per approfondimenti al [dossier](#) relativo alla legge di conversione del D.L. 124/2023).

Il **comma 2** prevede che il contributo di cui al comma 1 dell'articolo in esame sia concesso nel limite di spesa complessivo di **80 milioni di euro per il 2024**.

Nel testo del decreto legge, come emanato, il credito di imposta era riconosciuto solo alle imprese delle ZES originarie e non anche alle **c.d. seconde Zone logistiche semplificate**. Tale limitazione è stata eliminata in Commissione al Senato.

Si ricorda altresì, che la disciplina relativa alla costituzione delle **Zone logistiche Semplificate (ZLS)** è contenuta nell'art. 1, commi 61-65, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) e dal **D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40**, recante il **Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS)**. Tale quadro di riferimento prevede che possano essere istituite delle aree geografiche (c.d. ZLS) in cui le imprese che operano o vi entrano sono soggette a procedure burocratiche e autorizzative semplificate.

La disciplina vigente prevede che la ZLS possa essere istituita in regioni individuate dalla normativa europea come "più sviluppate" tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una **durata massima di sette anni, rinnovabile** fino a un massimo di ulteriori sette anni.

Nello specifico, la ZLS è composta da territori quali porti, aree aeroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali. Ogni regione ha una superficie massima da destinare alla ZLS che non può essere superata. Il sopracitato regolamento di istituzione delle ZLS, entrato in vigore il 17 aprile 2024, ne definisce, in particolare:

- a) modalità di istituzione, comprese le ZLS interregionali;
- b) durata;
- c) criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area;
- d) misure di organizzazione e di funzionamento;
- e) misure di semplificazione applicabili.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del **Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle **modalità di accesso al credito di imposta** nonché i relativi **criteri e modalità di applicazione e fruizione**, nonché i **controlli** volti ad assicurare il rispetto del limite di spesa di 80 milioni di euro per il 2024, di cui al comma 2 dell'articolo.

A seguito dell'esame al Senato, è stato specificato che tale **decreto deve essere adottato** entro **sessanta giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

Il comma 5 reca la **copertura finanziaria** degli oneri relativi all'agevolazione fiscale di cui al **comma 1**, entro i **limiti di spesa** di cui al **comma 2** (si rinvia, per approfondimenti, alla successiva scheda di lettura relativa ai commi 4 e 5 dell'art. 13 in esame).

Articolo 13, commi 4 e 5
(Incremento Fondo di sostegno ai comuni marginali e copertura oneri zone logistiche semplificate)

L'articolo 13 al comma 4 dispone l'incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione. Sono previsti ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Al comma 5 si prevede la copertura degli oneri derivanti dal contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 2, e di quelli connessi all'incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali, di cui al comma 4, mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione imputate alla quota relativa alle amministrazioni centrali.

Il comma 4 dell'articolo 13 incrementa la dotazione del Fondo di sostegno ai comuni marginali (già fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali ai sensi della legge n. 205 del 2017) di **20 milioni** di euro per l'anno **2024** e **50 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2025 e 2026**. Tale incremento è previsto per le finalità specifiche di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 178 del 2020, e in particolare per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione.

Si segnala che ulteriori disposizioni riguardanti il Fondo sono contenute all'articolo 15, commi 1-2, del provvedimento in esame (cui si rinvia).

Il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 1, comma 313, legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), ha assunto la denominazione Fondo di sostegno ai comuni marginali ai sensi dell'articolo 1, comma 196, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021). La legge n. 160 del 2019 prevedeva una dotazione annuale di 30 milioni per il triennio 2020-2022, disponendo altresì la corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative (programmazione 2014-2020) per provvedere agli oneri derivanti dall'istituzione del nuovo fondo.

Per far fronte all'emergenza pandemica Covid-19 e permettere ai comuni delle aree interne di sostenere le attività artigianali e commerciali sono stati previsti incrementi alla dotazione del fondo nella misura di 60 milioni per il 2020 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (articolo 243, decreto-legge n.234 del 2020). Il medesimo articolo 243 prevedeva inoltre risorse aggiuntive nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, funzionali alla realizzazione di interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

Oltre a cambiarne la denominazione, la legge di bilancio di 2021 al comma 198 aveva inoltre disposto un ulteriore incremento del fondo di sostegno di 30 milioni per ciascun anno del triennio 2021-2023.

Anche in questo caso gli oneri derivanti dagli incrementi stabiliti dall'articolo 1, comma 198, legge 178 del 2020 e dal decreto-legge 234 del 2020 sono stati finanziati con la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2014-2020.

Si ricorda che il Fondo ha come **finalità la promozione della coesione sociale e lo sviluppo economico** nei comuni interessati da spopolamento nei quali si riscontra minore attrattività dovuta a una ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne (SNAI). A tal proposito la relazione illustrativa della legge n. 178 del 2020 individuava i criteri per la definizione dei comuni marginali, concentrandosi sulla dimensione demografica, sul decentramento rispetto ad aree maggiormente sviluppate e la carenza di servizi, materiali e immateriali, destinati sia alle imprese che ai cittadini. Le risorse del fondo di sostegno sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne definisce termini e modalità di accesso e di rendicontazione.

Per ulteriori approfondimenti riguardo la ripartizione del Fondo di sostegno ai comuni marginali si rimanda al [tema](#) presente sul sito della Camera.

Il comma 5 prevede che al **finanziamento degli oneri derivanti dai commi 2** (credito d'imposta) **e 4** (incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali) del presente articolo si provveda **mediante la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione imputate alla quota relativa alle amministrazioni centrali, per il periodo di programmazione 2021-2027**. Gli oneri suddetti sono quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 80 milioni per le finalità di cui al comma 2 e 20 milioni per le finalità di cui al comma 4, e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

In merito alla quota da assegnare alle amministrazioni centrali, questa sarà definita con una o più delibere CIPESS (adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione).

Si ricorda che a norma dell'articolo 1, comma 178, della L. 178 del 2020 le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, sono imputate assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali.

Articolo 13-bis

(Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)

L'articolo 13-bis, introdotto al Senato, dispone l'istituzione della Zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle **regioni in transizione non ricomprese** nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - **ZES unica**.
 Demanda quindi ad un D.P.C.M., da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, la definizione della **disciplina delle procedure di istituzione** delle Zone logistiche semplificate per le citate regioni in transizione, le **modalità di funzionamento**, le **condizioni per l'applicazione di determinate misure di semplificazione fiscale e amministrativa**.

L'articolo 13-bis, al **comma 1**, dispone l'istituzione della Zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle **regioni in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica**, quindi – ad oggi – Umbria e Marche. Tale istituzione era finora prevista solo nelle aree portuali delle **regioni più sviluppate**.

In particolare, l'articolo 9 del D.L. n. 124/2023 istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la **Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica**, che ricomprende i territori delle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna**.

Con il termine **Zona economica speciale (ZES)** si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell'impresa.

Mentre per quanto concerne le regioni in transizione, si ricorda che il quadro normativo comunitario che definisce gli obiettivi e gli strumenti finanziari di intervento per il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 è definito dal [Regolamento \(UE\) n. 2021/1060](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante **disposizioni comuni su otto Fondi europei**, tra cui quelli specificamente destinati alla **politica di coesione**. Con la [Decisione di esecuzione 2021/1130 del 5 luglio 2021](#), sono state individuate le **aree ammesse** a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali.

A seconda del prodotto interno lordo (PIL), le regioni europee si distinguono in:

- **Regioni meno sviluppate:** con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria;
- **Regioni in transizione:** con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 100% della media comunitaria;
- **Regioni più sviluppate:** con un PIL pro capite superiore al 100 % della media comunitaria.

Per l'Italia, in base alla Decisione n. 2021/1130, rientrano nelle predette categorie le seguenti regioni:

- **Regioni meno sviluppate:** Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- **Regioni in transizione:** Abruzzo, Umbria e Marche;
- **Regioni più sviluppate:** restanti regioni del centro-nord

Il **comma 2**, demanda ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, adottato – entro **sessanta giorni** dall'entrata in vigore della presente disposizione - su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata Stato- città ed autonomie locali:

- la **disciplina** delle **procedure di istituzione** delle Zone logistiche semplificate per le citate regioni in transizione,
- le **modalità di funzionamento**,
- le **condizioni** per l'**applicazione delle misure di semplificazione**, previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla legge 123/2017 c.d. D.L. Mezzogiorno, nella formulazione vigente al **30 giugno 2022** (data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79).

Fino alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento, si applicano, in quanto compatibili, le **disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate** per le regioni più sviluppate (si veda scheda art. 13 per maggiori dettagli).

In particolare, il citato articolo 5 del c.d. D.L. Mezzogiorno, vigente al 30 giugno 2022, prevede le seguenti tipologie di **semplificazioni** per le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o investimenti di natura incrementale nelle ZES:

- Riduzione di **un terzo dei termini dei procedimenti amministrativi** relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA), autorizzazione paesaggistica e concessioni demaniali portuali.
- Riduzione della **metà** dei termini relativi ad autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni.
- Istituzione presso ogni Commissario straordinario di uno **sportello unico digitale**, presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica presentano il loro progetto.
- Accesso ad ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali individuati dalle regioni interessate.

Si segnala che la **norma in commento** fa riferimento **esclusivamente a semplificazioni**, mentre la norma richiamata (articolo 5) prevede sia

semplificazioni burocratico-amministrative che agevolazioni di natura fiscale (crediti di imposta).

L'articolo 5-*bis* del c.d. D.L. Mezzogiorno, vigente al 30 giugno 2022, prevede – come misura di semplificazione – che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad **autorizzazione unica**, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere. Pertanto, il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

Tale autorizzazione è rilasciata dal **Commissario straordinario della ZES**, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.

In proposito, si segnala altresì che il richiamato articolo 5 è stato modificato, mentre l'articolo 5-*bis* è stato **abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024**, dall'art. 22 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, che istituisce la **ZES Unica Sud** (v. il [dossier sull'art. 22](#) del citato decreto-legge n. 124).

Nondimeno, agli effetti del decreto legge n. 19 del 2024, il testo degli articoli 5 3 **5-*bis*** è **stato fatto salvo** cristallizzando le norme vigenti al 2022 (v. il [dossier sull'art. 12 comma 11](#) del citato decreto-legge n- 19).

Si ricorda, infine, che la **Conferenza unificata Stato-Città ed autonomie locali** è istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997. In particolare, Conferenza Stato - città ed autonomie locali è **unificata** per le materie ed i compiti di **interesse comune** delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato – regioni.

Articolo 14, commi 1-3 ***(Risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio)***

L'**articolo 14, commi 1-3**, introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio. In particolare viene prevista la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (comma 1) e disciplinata la copertura degli oneri, quantificati complessivamente in 1,2 miliardi di euro per il periodo 2024-2029 – secondo le **modifiche approvate al Senato** - e l'assegnazione delle risorse (comma 2). Ulteriori disposizioni sono volte a modificare la disciplina degli interventi riguardanti la fascia marino-costiera del sito in questione (comma 3).

Interventi finanziabili e cronoprogrammi (comma 1)

Il comma 1, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio previsto dall'art. 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (v. *infra*), dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo (Sindaco *pro-tempore* di Napoli, v. *infra*) sottoscrivono, **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito **protocollo d'intesa** recante l'**individuazione**:

- degli **interventi finanziabili** con le risorse di cui al comma 2;
- e dei **relativi cronoprogrammi** procedurali e finanziari.

Copertura degli oneri e assegnazione delle risorse (comma 2)

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, pari a **complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029** – di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni per il 2025, 100 milioni per il 2026, 200 milioni per il 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 – a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, ciclo di programmazione 2021-2027, **indicate** in “**via programmatica**” per la regione **Campania** dalla delibera del CIPESS 3 agosto 2023, n. 25.

Nel corso dell'esame **al Senato** è stato **soppresso il riferimento normativo** in base del quale è stata adottata la delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 (articolo 1, comma 178, lettera *b*), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020).

Occorre considerare, infatti – come spiegato di seguito – che la delibera CIPESS n. 25/2023 ha effettuato una “imputazione programmatica” delle risorse in favore di regioni e province autonome ed è prodromica alla fase di assegnazione definitiva delle risorse FSC secondo la procedura prevista dal citato art. 1, comma 178, della

legge n. 178 del 2020, alla quale è anche ricondotta l'individuazione successiva delle modalità di programmazione, gestione e controllo.

Per quanto riguarda le risorse del Fondo sviluppo e coesione, ciclo 2021-2027 da assegnare va ricordato che l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 1 del D.L. n. 124 del 2023 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023), relativamente alla programmazione delle risorse del ciclo FSC 2021-2027 ha introdotto lo strumento di intervento dell'**Accordo per la coesione**, in sostituzione dello strumento del Piano di sviluppo e coesione – PSC precedentemente attribuito alla titolarità di ciascuna delle Amministrazioni Centrali, Regionali o Città Metropolitane titolari di risorse del FSC con l'Accordo di coesione.

Con il singolo Accordo, frutto di una intesa tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro competente (lettera c) o il Presidente di Regione o di Provincia autonoma (lettera d), vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. L'Accordo viene poi sottoscritto formalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Con la **delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023** sono state assegnate a **ciascuna Regione in via programmatica** le risorse del Fondo sviluppo e coesione per complessivi **32,4 miliardi**, di cui 3,1 miliardi già anticipati con legge o delibere CIPESS e 29,3 miliardi di nuove risorse FSC ancora da assegnare.

Successivamente alla delibera n. 25 del 2023 sono stati sinora sottoscritti 18 Accordi per la coesione²¹.

Nella seduta del **23 aprile 2024** il CIPESS, con le **delibere nn. da 15 a 31**, ha **assegnato** le nuove risorse FSC a 17 Accordi per la coesione sottoscritti da settembre 2023 a marzo 2024 per un importo pari a **9,7 miliardi** già attribuito ad esse in “via programmatica” dal CIPESS con delibera n. 25/2023 nella misura di complessivi 29,3 miliardi. **Successivamente** all'entrata in vigore del D.L. in esame è stato sottoscritto l'Accordo per la coesione con la **Regione Siciliana** (27 maggio), con un utilizzo di nuove risorse FSC per **5,6 miliardi** (al netto di 1,3 miliardi quale quota a carico della Regione stessa per il finanziamento del ponte sullo Stretto di Messina).

Risultano **ancora da sottoscrivere gli Accordi**, per poco meno di **13 miliardi** complessivi, con le Regioni **Campania** (6 miliardi), **Puglia** (4,3 miliardi), **Sardegna** (2,3 miliardi).

Per quanto riguarda le risorse FSC 2021-2027 assegnate in via programmatica alla Regione Campania dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023 si tratta di 2.863,1 milioni complessivi, di cui 633,2 milioni di risorse già anticipate con legge o delibere CIPESS. Le nuove assegnazioni di risorse FSC “**in via programmatica**” ammonterebbero, pertanto, a **5.987,5 milioni**.

²¹ Si tratta degli **Accordi per la coesione**, relativi a 15 regioni e alle 2 le Province autonome: Liguria (22 settembre 2023), Marche (28 ottobre 2023), Veneto (24 novembre 2023), Lazio (27 novembre 2023), Lombardia (7 dicembre 2023), Piemonte (7 dicembre 2023), Emilia-Romagna (17 gennaio 2024), Valle d'Aosta (31 gennaio 2024), Abruzzo (7 febbraio 2024), Calabria (16 febbraio 2024), Friuli-Venezia Giulia (8 marzo 2024), Umbria (9 marzo 2024), Trento (12 marzo 2024), Bolzano (12 marzo 2024), Toscana (13 marzo), Molise (25 marzo), Basilicata (25 marzo).

In attesa della sottoscrizione del relativo accordo, il comma 2 in esame prevede che all'**assegnazione delle risorse** relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1 (per un valore complessivo di 1.218 milioni nel periodo 2024-2029) si provveda **con delibera del CIPESS**, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Di tale assegnazione "anticipatoria" si dovrà dare evidenza, quando sarà definito, nell'Accordo per la coesione tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Si osserva che il comma 2 in esame rappresenta l'immediata attuazione di quanto disposto dall'**articolo 10, commi 1-4, del decreto-legge**, che stabilisce che, **nelle more della definizione degli Accordi per la coesione**, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, può essere disposta **un'assegnazione**, che riveste la forma di "**anticipazione**", di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 a valere sulle risorse indicate dalla delibera del CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 relativamente alle regioni per le quali non siano stati ancora sottoscritti gli Accordi per la coesione.

La **relazione tecnica** al d.d.l. di conversione evidenzia che, ai fini della quantificazione degli oneri previsti dal comma in esame, "sono stati considerati gli interventi proposti dal Commissario straordinario ed approvati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella seduta del 7 marzo 2024, come dettagliati dalla società INVITALIA S.p.a. in qualità di soggetto attuatore degli stessi". La stessa relazione riporta una tabella, di seguito sintetizzata, che elenca gli interventi e il relativo quadro finanziario.

(importi in euro)

Intervento	Livello progettuale	Costo totale	Risorse disponibili		Risorse da reperire
			FSC '14-'20	Altre fonti	
Parco Urbano - Lotto completam. bonifica	PD	56.385.214			56.385.214
Infrastrutture Energia e TLC	PD (in VIA)	1.700.219		203.996	1.496.222
Viabilità interna e accessibilità	PD (in VIA)	50.449.828		2.387.486	48.062.342
Infrastrutture idriche	PD (in VIA)	218.129.872		15.006.901	203.122.971
Rimozione colmata e bonifica arenili	PD (in VIA)	228.090.897		7.770.630	220.320.267
Risanamento sedimenti marini	PD (in VIA)	408.779.959			408.779.959
Waterfront	PFTE	157.596.510			157.596.510
Parco Urbano	PFTE	128.148.311	6.000.000		122.148.311
Totale		1.249.280.810	6.000.000	25.369.013	1.217.911.797

Legenda: PD (Progetto Definitivo); PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica)

Disciplina degli interventi riguardanti la fascia marino-costiera (comma 3)

La **lettera a)** del comma 3 modifica l'art. 1 del D.L. 486/1996, (*Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni*), che disciplina il risanamento ambientale del sito industriale di Bagnoli sulla base di un Piano di recupero ambientale.

In particolare la lettera in esame interviene sulla disposizione recata dal comma 14 che disciplina l'integrazione del **piano per la bonifica dell'arenile di Bagnoli-Coroglio e dell'area marina**.

La modifica consiste nella **soppressione** dell'inciso del comma 14 che prescrive l'inclusione, nel piano citato, **del ripristino della morfologia naturale della costa** in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli.

La successiva **lettera b)** introduce un nuovo comma 14-*bis* all'art. 1 del D.L. 486/1996, al fine di consentire la **valutazione integrata VIA-VAS per gli interventi** di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale **relativi all'area marino costiera** di cui al precedente comma 14, per i quali:

- sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale;
- e la ridefinizione dei profili localizzativi consegue a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS.

In tal caso, la valutazione integrata è **effettuata dall'autorità competente per la VIA** e si conclude con l'adozione di un **provvedimento unico**.

La disposizione in esame precisa, inoltre, che resta fermo quanto previsto dal comma 13-*bis* dell'art. 33 del decreto-legge 133/2014.

Tale comma 13-*bis* consente, tra l'altro, all'Autorità competente per la VAS una valutazione unitaria con la VIA, considerata la complessità della pianificazione e la necessità che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici. In tal caso la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento.

• *La riqualificazione dell'area di Bagnoli-Coroglio*

La relazione della Corte dei conti allegata alla [deliberazione 24 novembre 2020, n. 13/2020/G](#) ricorda che con il D.L. 486/1996 è stata disposta la prima elaborazione del piano di recupero ambientale dell'area di Bagnoli-Coroglio e che la legge finanziaria 2001 (L. 388/2000) ha ricompreso l'area medesima tra i siti ad alto rischio ambientale per i quali gli interventi di bonifica rivestivano carattere di urgenza (v. art. 114, comma 24).

Il [sito di Bagnoli-Coroglio](#) è stato successivamente perimetrato con i decreti del Ministero dell'ambiente 31 agosto 2001 e 8 agosto 2014.

L'art. 33 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) ha introdotto disposizioni generali tese a disciplinare la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale e di quelle comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio.

In particolare, le disposizioni previste dall'art. 33 sono finalizzate alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di

formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana. Per tali scopi, si è prevista la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore (commi 4, 5 e 6), entrambi da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 13 prevede altresì l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di apposita cabina di regia per l'elaborazione degli indirizzi strategici al fine dell'elaborazione del programma.

Con il [D.P.C.M. 15 ottobre 2015](#), che ha disciplinato le procedure per gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio, è stata, tra l'altro, nominata l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. ([INVITALIA](#)) quale Soggetto Attuatore del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana e con il [D.P.C.M. 3 ottobre 2018](#) è stato nominato Commissario straordinario l'ing. Francesco Floro Flores (poi sostituito dal Sindaco *pro-tempore* di Napoli, v. *infra*).

A tali soggetti è stato attribuito il compito di procedere alla formazione, approvazione e attuazione di un [programma di risanamento ambientale](#) e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana (art. 33, comma 4, D.L. 133/2014). Tali atti sono finalizzati, in particolare, alla realizzazione della messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbana dell'area, prevedendo altresì misure tese alla localizzazione di opere infrastrutturali connesse a tale obiettivo.

L'art. 41, comma 1, lett. c), del decreto-legge 152/2021, da ultimo, ha individuato quale [Commissario straordinario di Governo](#), il Sindaco *pro-tempore* di Napoli fino al 31 dicembre 2025 (nominato con [D.P.C.M. 30 novembre 2021](#)), con l'attribuzione di una struttura di supporto, di una contabilità speciale e di poteri sostitutivi. Si prevede, tra l'altro, la possibilità per il Commissario di avvalersi, in relazione a specifici interventi, anche di altri soggetti attuatori (oltre ad Invitalia). Il soggetto attuatore è tenuto, in particolare, a redigere e trasmettere al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività da svolgere.

Informazioni in proposito sono state fornite nella risposta, resa dal Governo nella seduta dell'Assemblea della Camera del 24 novembre 2021, all'interrogazione [3-02636](#).

Articolo 14, commi 3-bis e 3-ter
(Valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA di competenza della Commissione PNRR-PNIEC)

I **commi 3-bis e 3-ter**, inseriti nel corso dell'esame al Senato, modificano la disciplina della Commissione PNRR-PNIEC, al fine di precisare che a tale Commissione spetta non solo lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti ad essa attribuiti (come prevede la normativa vigente) ma anche delle valutazioni ambientali strategiche (VAS) integrate alle procedure di VIA relative ai medesimi progetti. Prevedono inoltre l'istituzione, nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC, di una sottocommissione VAS per lo svolgimento delle citate valutazioni integrate.

Il **comma 3-bis** modifica la disciplina della **Commissione PNRR-PNIEC** (recata dal comma 2-bis dell'art. 8 del d.lgs. 152/2006), al fine di precisare che a tale Commissione spetta non solo lo **svolgimento** delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti ad essa attribuiti (come prevede il testo vigente) ma **anche delle valutazioni ambientali strategiche (VAS) integrate alle procedure di VIA** relative ai medesimi progetti.

Lo stesso comma chiarisce che la finalità della disposizione testé illustrata è quella di consentire all'Autorità competente per la VIA di svolgere la valutazione integrata VIA-VAS prevista (dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo in esame) per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera del sito inquinato di Bagnoli-Coroglio.

Si ricorda che, in base al disposto dell'art. 41, comma 1, lettera g), del D.L. 152/2021, la VIA degli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, "in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area", è attribuita alla competenza della Commissione PNRR-PNIEC.

La citata lettera g) dispone infatti che per gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio si applicano le "procedure speciali previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77". A sua volta, il comma 3 dell'art. 44 del D.L. 77/2021 dispone che le procedure di VIA degli interventi a cui si applicano le disposizioni del medesimo articolo "sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006", cioè seguono la stessa procedura di VIA accelerata prevista per i progetti PNRR-PNIEC, la quale viene svolta dalla Commissione PNRR-PNIEC.

Il **comma 3-ter** prevede – in attuazione di quanto previsto dal comma precedente – **l'istituzione, nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC, di una sottocommissione VAS** per lo svolgimento delle VAS integrate alle procedure di VIA di competenza della medesima Commissione.

Il comma in esame dispone altresì che:

- la sottocommissione VAS è istituita **senza nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica;

- per l'**organizzazione e il funzionamento della sottocommissione VAS** si applica la normativa vigente per le sottocommissioni PNRR e PNIEC nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC.

Si ricorda in proposito che l'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, dispone, tra l'altro, che la Commissione PNRR-PNIEC "può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni".

Il D.M. 361/2021 – che disciplina il funzionamento della Commissione PNRR-PNIEC (tutta la normativa di riferimento è disponibile nella [pagina "Commissione PNRR-PNIEC" del sito web del Ministero dell'ambiente](#)) – prevede, tra l'altro, che la Commissione PNRR-PNIEC "opera attraverso l'Assemblea Plenaria, le Sottocommissioni PNRR e PNIEC (...) e i Gruppi Istruttori" e detta specifiche disposizioni volte a regolare l'articolazione delle funzioni.

Articolo 14, comma 4
(Disposizioni per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana)

L'articolo 14, comma 4, reca alcune modifiche al [decreto-legge n. 181 del 2023 con particolare riguardo all'articolo 14-quater](#) recante delle disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana.

A tale proposito è utile ricordare come il sopracitato articolo 14-*quater* del decreto-legge n. 181 del 2023 aveva previsto la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione Sicilia, per la durata di due anni prorogabili, finalizzata al completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti, disciplinando anche la modalità di nomina e di esercizio dei poteri a lui attribuiti.

Orbene il comma in commento prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti in questione sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente.

Si prevede, inoltre, che gli oneri di cui al comma in esame sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Articolo 14, comma 4-bis
(Commissario per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto)

L'articolo 14, comma 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato, modifica la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo: la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025) della durata dell'incarico commissariale; l'incremento di 6 unità del contingente di personale attribuito alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali; la possibilità per il Commissario di nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie (di tali sub-commissari sono disciplinati i requisiti di nomina e l'ammontare della remunerazione).

Il comma in esame disciplina inoltre la copertura degli oneri, quantificati nel limite complessivo di circa 1 milione di euro per il biennio 2024-2025.

Il comma in esame modifica in più punti la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, recata dall'art. 1 del D.L. 129/2012.

In particolare le modifiche intervengono sul comma 1 del citato articolo 1 e sono volte a:

- disporre la **proroga** di un anno (dal 31 dicembre 2024 **fino al 31 dicembre 2025**) della durata dell'**incarico commissariale (lettera a)**, che modifica il terzo periodo del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 129/2012);

Il testo vigente del citato terzo periodo prevede, tra l'altro, che "il Commissario resta in carica per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2024 (termine prorogato al 31 dicembre 2025 dalla lettera in esame, *n.d.r.*) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". In linea con tale disposizione, con il [D.P.C.M. 28 febbraio 2024](#), Vito Felice Uricchio è stato nominato Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, in sostituzione del precedente Commissario, a decorrere dal 1° marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2024.

- **incrementare di 6 unità** il contingente di **personale attribuito alla struttura di supporto** per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario (**lettera b**), che modifica il quarto periodo del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 129/2012);

Il testo vigente del citato quarto periodo prevede che la struttura di supporto in questione è composta da un contingente massimo di personale pari a 5 unità di livello non dirigenziale (che vengono elevate a 10 dalla lettera in esame), e 1 unità di livello dirigenziale non generale (che diventano 2 unità in base alla modifica operata dalla lettera in esame) appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche.

- **consentire al Commissario**, per lo svolgimento del proprio mandato, **di nominare**, per il biennio 2024-2025, **non più di due sub-commissari** ai quali

delegare attività e funzioni proprie (**lettera c**). La lettera in esame (che aggiunge due nuovi periodi dopo l'ottavo periodo del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 129/2012) disciplina inoltre i **requisiti di nomina e la remunerazione** dei sub-commissari, prevedendo che gli stessi:

- sono scelti tra soggetti di fiducia del Commissario;
 - sono in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti;
 - hanno una remunerazione che è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi.
- disciplinare la **copertura degli oneri** aggiuntivi (**lettere d) ed e**) derivanti dalle modifiche e integrazioni operate dal comma in esame, che vengono **quantificati nel limite complessivo di circa 1 milione di euro per il biennio 2024-2025**.

La lettera d), modifica il tredicesimo periodo del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 129/2012 – ove si provvede alla copertura degli oneri relativi al **compenso del Commissario**, quantificati nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del “Fondo per l’attuazione delle misure del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico” istituito dall'art. 1, comma 498, della L. 234/2021 – prevedendo che un’identica copertura si applichi, per il medesimo importo, **anche per l’anno 2025**.

Si tratta di una disposizione necessaria a coprire i maggiori costi dovuti alla proroga di un anno (per tutto il 2025) dell’incarico commissariale.

La lettera e) aggiunge un periodo, alla fine del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 129/2012, in base al quale agli **oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari** si provvede nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo succitato istituito dall’art. 1, comma 498, della L. 234/2021.

Si fa notare che l’importo relativo al 2025 è esattamente il doppio di quello quantificato per il 2024: dato che il primo semestre del 2024 si concluderà tra pochi giorni, gli incrementi di personale e la nomina dei subcommissari non potranno divenire operativi prima del 30 giugno e quindi il limite di spesa riguarderà solo 6 mesi anziché 12.

Come anticipato in precedenza, gli oneri complessivi sono circa pari a 1 milione di euro; per la precisione 951.619 euro, risultanti dalla somma degli oneri per il compenso del Commissario per il 2025 (132.700 euro), e di quelli previsti dalla lettera e), vale a dire 272.973 euro per l'anno 2024 e 545.946 euro per l'anno 2025.

• ***Il Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto***

L'articolo 1, comma 1, del [D.L. 129/2012](#) ha demandato a un D.P.C.M. (emanato su proposta del Ministro dell'ambiente) la **nomina di un Commissario** straordinario al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal [Protocollo di intesa del 26 luglio 2012](#) per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (compresi quelli individuati per un importo complessivo pari a 110,2 milioni di euro dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo).

L'art. 5 del D.L. 1/2015 ha disposto che, in considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta area è disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di Taranto ([CIS Taranto](#)). Il comma 2-ter di tale articolo ha stabilito che il CIS Taranto deve contenere, tra l'altro, anche il Programma per le bonifiche previsto dall'art. 6 del medesimo decreto-legge. Il comma 1 di tale articolo ha incaricato il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di predisporre “un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire, ove possibile, mediante ricorso alle BAT (*Best Available Techniques*) riconosciute a livello internazionale, il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente”. Lo stesso articolo ha stabilito che tale Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto. Il successivo comma 2 ha disposto che alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure in questione sono destinate, per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, le risorse effettivamente disponibili di cui al D.L. 129/2012, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente “e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione”, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto. Il comma 3 dello stesso articolo dispone che “una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi”.

Il comma 1 dell'art. 1 del D.L. 129/2012 – nel testo vigente risultante dalle modifiche operate dall'art. 42, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 152/2021, e dall'art. 12, comma 6, lett. a), b), c) e d), del D.L. 215/2023 – dispone, tra l'altro, che con il citato decreto di nomina è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011 (quindi non superiore a 100.000 euro annui). Viene altresì disposto (dal terzo periodo del medesimo comma) che il Commissario resta in carica per la durata di tre anni, prorogabili **sino al 31 dicembre 2024** (termine prorogato dal comma in esame) con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'ambiente.

Il quarto periodo del comma 1 dispone invece che con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'ambiente, è definita la **struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali**, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità (elevate a dieci dal comma in esame) di livello non dirigenziale, e una unità (elevata a due) di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, con esclusione del

personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

L'incarico Commissariale è attualmente ricoperto da Vito Felice Uricchio che, con il [D.P.C.M. 28 febbraio 2024](#), è stato **nominato Commissario straordinario** per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, in sostituzione del precedente Commissario, a decorrere dal 1° marzo 2024 e **fino al 31 dicembre 2024**.

L'articolo 2 di tale D.P.C.M., nel disciplinare il **compenso del Commissario**, lo quantifica in 50.000 euro annui lordi, a titolo di parte fissa, e di ulteriori 50.000 euro annui a titolo di parte variabile. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, in base al comma 3 del medesimo articolo, “nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024” mediante corrispondente riduzione delle risorse del “Fondo per l'attuazione delle misure del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico” istituito dall'art. 1, comma 498, della L. 234/2021.

Una recente ricognizione delle **attività commissariali in corso** e delle **risorse disponibili**, relativa al periodo marzo 2022-settembre 2023 è contenuta nella [nota del Commissario del 28 settembre 2023](#).

Articolo 15, commi 1 e 2
(Norme sulle misure di revoca delle risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali)

L'articolo 15, ai commi 1 e 2, prevede che talune risorse assegnate a valere sul "Fondo di sostegno ai comuni marginali" non siano soggette a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai Comuni beneficiari.

Il comma 1 prevede che non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni delle aree interne ai sensi dell'articolo 1, commi da 65-ter a 65-quinquies, della legge bilancio per il 2018 ([legge n. 205 del 2017](#)) se utilizzate dai medesimi Comuni entro il 31 dicembre 2025.

La norma pone esplicitamente la finalità di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno alle piccole e micro imprese (come individuate ai sensi della [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione) situate nelle aree interne. Le azioni di sostegno sono individuate con d.P.C.m., da emanarsi in attuazione del citato comma 65-ter.

Il comma 2 prevede che non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni delle aree interne ai sensi dell'articolo 1, commi da 65-sexies, della legge bilancio per il 2018 ([legge n. 205 del 2017](#)) e utilizzate dai medesimi Comuni entro il 31 dicembre 2025.

La norma pone la finalità di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati. Si demanda l'attuazione di tali disposizioni a d.P.C.m. (da emanarsi in attuazione del citato comma 65-sexies e dall'art. 1, comma 198, della legge n. 179 del 2020).

Per quanto concerne i contenuti dei suddetti commi da 65-ter a 65-sexies, v. *infra*.

Le azioni di sostegno economico degli operatori economici beneficiari delle somme richiamate dal comma 1 sono state individuate:

- dal d.P.C.m. 24 settembre 2020 ("Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali") per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;
- dal d.P.C.m. 30 settembre 2021 ("Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati") per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Tali decreti sono stati emanati in attuazione del comma 65-ter, art. 1, della legge n. 205 del 2017.

Le azioni ammissibili al finanziamento richiamate dal comma 2 sono state individuate con [d.P.C.m. 30 settembre 2021](#), in attuazione del comma 198, art. 1, della legge n. 178 del 2020.

Si segnala che l'articolo 7, comma 1, del citato d.P.C.m. prevede la revoca, integrale o parziale, del contributo “nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6, decorsi dodici mesi dall'assegnazione delle risorse”. Il medesimo d.P.C.m. - all'articolo 5, comma 3 prevede, inoltre, che “L'utilizzo delle risorse, di cui al comma 2, deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni”.

Per ulteriori indicazioni sui benefici ai Comuni qui previsti, si veda la il seguente [link](#).

In entrambi i casi previsti dai **commi 1 e 2**, le somme si intendono **utilizzate con l'adozione, da parte del Comune, del provvedimento di individuazione dei beneficiari**.

È posta l'ulteriore condizione che il provvedimento suddetto **risulti dal sistema nazionale di monitoraggio** (SNM, gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea – IGRUE, nell'ambito della RGS) previsto dall'articolo 1, comma 245, della [legge n. 147 del 2013](#) (legge di stabilità 2024).

Le norme in esame intervengono sulla disciplina attuativa del Fondo anche a seguito - rileva la **relazione illustrativa** al disegno di legge di conversione (A.S. n. 1133) - di difficoltà applicative riscontrate dai Comuni beneficiari.

Si segnala che il Fondo in questione è rifinanziato di **20 milioni** di euro per l'anno **2024** e di **50 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2025 e 2026** dall'articolo 13, comma 4, del provvedimento in esame (alla cui scheda si rinvia).

Art. 1, commi 65-ter – 65-sexies, della legge di bilancio per il 2020 e successive modificazioni e integrazioni

I citati commi 65-ter e 65-quater sono stati introdotti dall'art. 1, comma 313, lett. *d*), della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020). Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, la legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 313, lett. *d*), della legge n. 160 del 2019) ha previsto l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un **Fondo destinato al sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni rientranti nelle aree interne**. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

Successivamente, sulla medesima disciplina è intervenuto l'art. 1, commi da 196 a 200 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

Il comma 196 citato ha modificato la denominazione del previgente Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne, istituito, come accennato, dal citato comma 313 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020. **A seguito di tale modifica è stata introdotta la nuova denominazione di “Fondo di sostegno ai comuni marginali”**.

Il “nuovo” Fondo viene destinato (dal medesimo comma 196) al finanziamento di interventi volti a favorire la **coesione sociale e lo sviluppo economico** nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello **spopolamento** e per i quali si riscontrano

particolari problematiche di attrattività per la **limitata offerta di servizi** materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, ponendosi come un intervento complementare alla SNAI, Strategia nazionale per le aree interne.

A seguito dell'emergenza sanitaria, il Fondo è stato rifinanziato con il decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 243), per consentire ai comuni delle aree interne di fronteggiare le maggiori necessità di **sostegno del settore artigianale e commerciale** conseguenti al manifestarsi dell'epidemia di Covid-19 (a tal fine, introducendo il comma 65-quinquies nell'art. 1, legge n. 205 del 2017).

Il medesimo art. 234 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto, inoltre, una **ulteriore linea di finanziamento** del Fondo, destinata specificamente ad interventi di sostegno alle **popolazioni residenti nei comuni svantaggiati** (comma 65-sexies, della legge n. 205 del 2017). Per il riparto di queste somme, è previsto un apposito D.P.C.M. che individui gli enti beneficiari sulla base di specifici criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone giuridiche e delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Le risorse sono espressamente destinate alla realizzazione di specifici interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni; b) contributi per l'avvio delle attività commerciali ed artigianali ed agricole; c) contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto, di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Relativamente all'**utilizzo delle risorse finora stanziato in favore del vecchio Fondo di sostegno delle attività economiche dei comuni delle aree interne come ridenominato e rifinanziato**, i commi 197 e 198 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 dispongono, rispettivamente:

- il comma 197 stabilisce che, per gli anni 2020, 2021 e 2022, resta fermo quanto disposto per il Fondo dai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che, come sopra rammentato, hanno stanziato risorse per il sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne, anche per far fronte alle conseguenze dell'epidemia da Covid-19. Le risorse stanziato per le finalità dei suddetti commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies, sono state, ripartite con d.P.C.m. tra i comuni presenti nelle aree interne tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti ed in base a criteri di perifericità, e destinate alla realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19;
- il comma 198 dispone, invece, che le risorse stanziato dal comma 65-sexies dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 sopra illustrato, rientrano nelle finalità del nuovo Fondo di sostegno dei comuni marginali, di cui al precedente comma 196, in quanto anch'esse destinate ad interventi di sostegno ai comuni svantaggiati caratterizzati da spopolamento.

Riguardo alla **Strategia nazionale aree interne** (SNAI) e al Fondo comuni marginali in oggetto, anche in relazione ai **refinanziamenti** del medesimo Fondo, v. il [tema](#) sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 15, comma 3
*(Operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione di
 soggetti gestori del servizio idrico integrato e degli aeroporti
 della regione Calabria)*

L'articolo 15, comma 3, modificato dal Senato, introduce una **deroga al divieto**, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, **di ricorrere all'indebitamento** per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a **favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.)**, ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, **e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL)**, società di gestione degli aeroporti calabresi, **al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato**. La deroga è consentita qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'autorità competente e si preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società. Si provvede alla compensazione degli effetti finanziari della norma in termini di fabbisogno per 100 milioni di euro per il 2024 e per 50 milioni di euro per il 2025.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 vieta alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali, alle aziende e agli organismi, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione.

Il **comma 3** in esame prevede una **deroga al richiamato divieto per le operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione delle seguenti società controllate dalla Regione Calabria**:

- la **Società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. – So.Ri.Cal.**: ente gestore del servizio idrico integrato regionale ai sensi degli articoli 18 e 18-bis della legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022 e della deliberazione n. 9 del 25 ottobre 2022 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria;
- la **Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.– S.A.CAL.**, ente gestore degli Aeroporti di Crotona, Lamezia Terme e Reggio Calabria, di cui alle leggi regionali della regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021 e n. 43 del 28 dicembre 2021.

Per entrambe le società la deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025 ed è consentita purché le suddette operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione

abbiano ad oggetto la **realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato**, qualora le **perdite**, anche ultrannuali, risultino **complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente** il quale preveda una **redditività adeguata** superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, **con oneri a carico della finanza regionale** (disposizione così precisata nel corso dell'esame **al Senato**).

La **Relazione Tecnica** del decreto riporta alcune informazioni che riguardano le attività delle due società.

Per quanto riguarda la **S.A.CAL.** si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 milioni di euro finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di sviluppo degli aeroporti calabresi.

In particolare l'aumento di capitale è finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti nell'ambito del [Contratto Istituzionale di Sviluppo \(CIS\) "Calabria Volare"](#) volto a favorire l'ampliamento, la riqualificazione e la sicurezza degli aeroporti di Crotona, Lamezia Terme e Reggio Calabria. Il CIS è stato sottoscritto il 30 dicembre 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il PNRR, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Turismo, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Interno, Regione Calabria, ENAC, SACAL S.p.A. e Invitalia.

La Relazione riporta che il CIS Volare è stato avviato con una **dotazione iniziale di 215,5 milioni di euro**, principalmente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. Si prevede di realizzare 21 interventi, di cui 9 riservati all'aeroporto di Lamezia Terme (per un totale di 119,5 milioni di euro), 6 per l'aeroporto di Reggio Calabria (60 milioni di euro) e altri 6 per quello di Crotona (36 milioni di euro). Gli investimenti più consistenti riguardano lo sviluppo dell'aerostazione passeggeri di Lamezia Terme (75 milioni) la ristrutturazione e messa in sicurezza dello scalo di Reggio Calabria (27,5 milioni) e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di una base aerea di Protezione Civile all'interno dell'aeroporto di Crotona (20 milioni). La realizzazione delle opere è prevista entro il 31 dicembre 2026, salvo eventuali scostamenti motivati ed autorizzati.

Il budget del Contratto Istituzionale di Sviluppo "Volare" proviene per 155 milioni di euro da una riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 comprese nei Piani Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (25 milioni) e della Regione Calabria (circa 130 milioni). Le restanti risorse derivano invece dalla dotazione della SACAL, che gestisce i tre scali calabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotona.

Tali investimenti comportano per S.A.CAL. una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, **la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale fino a 75 milioni di euro**, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

Per quanto riguarda la **So.Ri.CAL.**, l'aumento di capitale di 75 milioni è finalizzato a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il **progetto di avvio**

della gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alla realizzazione degli investimenti necessari per l'efficientamento quali-quantitativo del servizio idrico e del servizio depurazione.

Al riguardo la Relazione tecnica riporta che l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL) ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a So.Ri.CAL. con una Convenzione del 25 ottobre 2022 della durata trentennale.

La So.Ri.CAL. ha formulato una strategia di interventi, confluita nel nuovo Piano d'Ambito in corso di adozione da parte di ARRICAL, parallela alle attività di subentro operativo alle gestioni comunali, finalizzata all'ottimizzazione dell'erogazione del servizio all'utenza, all'upgrade gestionale degli asset e alla sostenibilità dell'uso della risorsa idrica. La So.Ri.CAL., in forza della citata Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato, è soggetto attuatore del Piano degli Interventi. Con Decreto n. 1/2024 ARRICAL ha approvato il Piano operativo di transizione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, corredato da Cronoprogramma di subentro alle 404 attuali gestioni comunali in economia.

Gli investimenti programmati nell'arco temporale 2024-2029 (**570 milioni** di euro complessivi), verso cui So.Ri.CAL. è soggetto attuatore, mirano a superare le criticità maggiormente rilevanti. Nonostante la società abbia registrato utili di esercizio nelle ultime quattro annualità, tali investimenti comportano una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si è resa disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale di 75 milioni di euro, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

La norma in esame, infine, provvede alla **compensazione degli effetti finanziari** in termini di **fabbisogno per 100 milioni di euro per il 2024** e per **50 milioni di euro per il 2025** mediante corrispondente riduzione del Fondo perequativo istituito dall'art. 1-*quater* del decreto-legge n. 137 del 2020 e rifinanziato con successivi provvedimenti, volto a alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro per i soggetti destinatari di sospensioni fiscali e contributive dovute all'emergenza Covid-19 e che hanno registrato una significativa perdita di fatturato.

La Relazione tecnica afferma, al riguardo, che le due società sono classificate all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione. Si desume pertanto che la norma necessita di una copertura solo in termini di fabbisogno.

Articolo 15, comma 3-bis
(Addizionale comunale sui diritti di imbarco della regione Calabria)

L'articolo 15, comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, **disapplica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco** di passeggeri sugli aeromobili nel territorio della Calabria.

Il **comma 3-bis dell'articolo 15**, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che, a decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione **Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco** di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge finanziaria 2004 ([legge n. 350 del 2003](#)), e successivi incrementi.

Il suddetto articolo 2, comma 11, della legge finanziaria 2004 istituisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. L'addizionale è **pari a 1 euro per passeggero imbarcato** ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a. per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

- a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:
 - percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
 - percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
- b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

Il [sistema aeroportuale della Calabria](#) è costituito dagli aeroporti di Crotona, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Conseguentemente, **ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti** di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la **regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati**.

In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria **versa all'entrata del bilancio dello Stato**, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di euro 5.500.000 e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 euro.

Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma, sono **trasferite all'INPS** le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate.

Come spiegato dal [sito dell'INPS](#), l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, è stata aumentata di 3 euro a passeggero dal comma 2, articolo 6-quater, del decreto-legge n. 7 del 2005 a decorrere dal 1° luglio 2013 (legge n. 92 del 2012) e successivamente ulteriormente incrementata di 2 euro a passeggero imbarcato.

La trasmissione di dati, a decorrere dalle riscossioni effettuate nel mese di luglio 2013, avviene online sul sito INPS, attraverso il servizio dedicato.

Dal 1° gennaio 2020 il gettito addizionale derivante dal predetto incremento è stato interamente destinato alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) ([circolare INPS 15 febbraio 2019, n. 28](#)).

Ulteriori novità sono state introdotte dall'articolo 204, decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che ha ulteriormente modificato, dal 1° luglio 2021, la ripartizione della misura dell'incremento in oggetto. È stato disposto, in particolare, che le maggiori somme derivanti dall'**incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco** (pari a 3 euro), siano riversate nella misura del 50% alla GIAS e nella restante misura del 50% siano destinate ad alimentare il Fondo Trasporto Aereo.

Pertanto, per gli imbarchi relativi ai periodi decorrenti **dal 1° luglio 2021**, le società di gestione aeroportuale riverseranno all'INPS gli importi riscossi dai vettori aerei a titolo di incremento dell'addizionale passeggeri pari a **5 euro a passeggero** (3,5 euro destinati alla GIAS e 1,5 euro per il finanziamento del Fondo Trasporto Aereo) ([circolare INPS 15 luglio 2021, n. 108](#)).

Con la [circolare INPS 25 luglio 2013, n. 112](#) e, da ultimo, con la [circolare INPS 15 febbraio 2019, n. 28](#) e la [circolare INPS 15 luglio 2021, n. 108](#) sono state fornite le istruzioni per l'indicazione sul flusso UNIEMENS degli importi dovuti a titolo di incremento dell'addizionale comunale per i diritti di imbarco e per il versamento mediante modello F24 delle somme ricevute dalle compagnie aeree.

Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge finanziaria 2004 (si veda sopra), e di cui all'articolo 1, comma 1328 (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti), della legge finanziaria 2007 ([legge n. 296 del 2006](#)), è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro, e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 euro annui.

Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge di bilancio 2024 ([legge n. 213 del 2023](#)).

Ai sensi del suddetto comma 527, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.

Articolo 15, comma 4 (Fondo italiano per il clima)

L'articolo 15, comma 4, integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.

Il comma in esame integra l'art. 1, comma 496, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), istitutivo del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima, al fine di specificarne il **sistema dei limiti di rischio**. In particolare, si stabilisce che tale sistema ha la finalità di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento.

La relazione illustrativa ricorda che “il Comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti spa, il piano di attività del Fondo e il relativo sistema dei limiti di rischio”.

• *Il Fondo italiano per il clima*

I commi da 488 a 497 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) hanno istituito un fondo rotativo, denominato “Fondo italiano per il clima” (FIC), con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027.

Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte.

Oltre a quanto richiamato, il comma 488 dispone inoltre, tra l'altro, che con uno o più decreti ministeriali sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

In attuazione di tale disposizione, la disciplina di dettaglio del FIC è stata emanata con il [D.M. 21 ottobre 2022](#).

Il comma 488-bis (inserito dall'art. 45, comma 2-bis, del D.L. 13/2023) prevede che le risorse del FIC sono impignorabili, mentre il successivo comma 489 dispone che, per le finalità individuate dal comma 488, il FIC può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso:

a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;

b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;

c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione.

Il comma 493 dispone invece che il FIC è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica (ora dell'ambiente e della sicurezza energetica, dopo la ridenominazione operata dal D.L. 173/2022).

In base al primo periodo del comma 494 – al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto – la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'UE, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative.

Il secondo periodo del comma 494 (di cui viene disposta l'abrogazione dal comma in esame) prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto ministeriale (che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, non è mai stato adottato).

Per assicurare la *governance* del FIC sono istituiti (dal comma 496) due organi interministeriali: il Comitato di indirizzo e il Comitato direttivo.

La disciplina di tali organi è stata emanata con il [D.M. 21 ottobre 2022](#), come modificato dal [D.M. 15 giugno 2023](#).

L'articolo 13 del [D.L. 181/2023](#), rfinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).

Articolo 15, comma 4-bis **(Transizione 5.0)**

Il **comma 4-bis dell'articolo 15**, inserito durante l'**esame al Senato**, modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0. Con le **modifiche introdotte** si precisa che sono **ammessi al credito d'imposta** Transizione 5.0 **anche** gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, **anche a distanza**.

La norma in esame in particolare modifica l'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, che ha istituito e disciplinato il piano Transizione 5.0.

In sintesi, il richiamato articolo 38 ha previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici, alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti *ex lege*.

Sulla relativa disciplina è poi intervenuto l'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, che ha apportato alcune modifiche – tra l'altro – alla tempistica degli investimenti agevolabili e alla cadenza delle comunicazioni periodiche valevoli per usufruire del credito di imposta.

La richiamata disciplina, per cui si veda il [dossier](#) di documentazione relativo al decreto-legge n. 19 del 2024 e [quello relativo](#) al decreto-legge n. 39 del 2024, come accennato *supra* prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento.

Le norme dispongono, tra l'altro, in ordine a:

- requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi;
- investimenti agevolabili;
- misura dell'agevolazione e calcolo dei parametri rilevanti;
- condizioni di accesso all'agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti;
- modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi;
- regime dei controlli;
- implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione.

Il comma 4-bis in commento novella **il comma 5 dell'articolo 38**, modificando così il **perimetro degli investimenti agevolabili**.

Ai sensi delle norme vigenti, (comma 5, lettera a)) nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, nella misura e alle condizioni di legge, sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili **destinata all'autoconsumo**, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

Si tratta dei prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12, comma 1, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.

Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico, di cui al richiamato articolo 12, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle già menzionate lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12.

Per effetto delle modifiche in esame, si precisa che sono **ricompresi tra gli investimenti agevolabili** quelli effettuati in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili **destinata all'autoconsumo anche a distanza**, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Tale norma prevede che un cliente finale che diviene **autoconsumatore di energia rinnovabile produce e accumula energia elettrica** rinnovabile per il proprio consumo **con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili, ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera**, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso.

In tal caso l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di

consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di legge; l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore;

Articolo 15, comma 4-ter
***(Fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Fondo MUR e Fondo Ministero dell'interno)***

L'articolo 15, comma 4-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Università e la Ricerca (con una dotazione di 500 mila euro per il 2024 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) e un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (con una dotazione di 1,4 milioni per il 2024 e 1,2 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026), al fine di dare attuazione - a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio - alle misure per gli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura previste dai commi 551-553 della legge di bilancio per il 2024,

Si ricorda che i commi 551-553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 (**legge di bilancio per il 2024**) hanno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze **due fondi**, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuno dei quali **con una dotazione di circa 4,7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**. Il fondo di parte corrente è destinato all'attuazione di misure per gli enti locali, in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura. Il fondo di parte capitale è destinato a investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

Il successivo **comma 553** prevede che con **uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2024, si provvede alla ripartizione delle risorse dei Fondi di cui ai due commi precedenti. Al momento non risultano adottati D.P.C.M. attuativi di tale disposizione.

La **norma in esame** al fine di dare attuazione **a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio** a quanto previsto dal citato comma 553, **sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo del Parlamento**, istituisce un **fondo** nello stato di previsione del **Ministero dell'Università e la Ricerca** (con una dotazione di 500 mila euro per il 2024 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) e un **fondo** nello stato di previsione del **Ministero dell'Interno** (con una dotazione di 1,4 milioni per il 2024, 1.205.172 euro per l'anno 2025 e 1.205.000 euro per l'anno 2026).

Ai relativi oneri, pari a 1.900.000 euro per il 2024, 2.205.172 euro per il 2025 e 2.205.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente **riduzione del fondo di parte corrente istituito dal comma 551** della legge di bilancio 2024 nello stato di previsione del MEF e trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno

degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.

Si prevede inoltre che le risorse sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Università e della Ricerca, da adottare di concerto con il MEF entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Tali decreti sono adottati non prima dell'emanazione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si provvede alla ripartizione delle risorse dei citati fondi istituiti dai commi 551 e 552.

Articolo 15-bis
(Accordi pubbliche amministrazioni e comuni)

L'**articolo 15-bis**, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che le **Università creditrici** nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e con debito superiore al 60% della spesa corrente, possono concludere con i comuni interessati degli **accordi** volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40%.

L'**articolo 15-bis**, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone al **comma 1** che le **Università** che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano **creditrici** nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, **accordi** ai sensi dell'articolo 15 della [legge n. 241 del 1990](#), volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura **almeno pari al 40%**, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'Università interessata.

A tali accordi possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

La disposizione è finalizzata a garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali.

Il menzionato articolo 15 della legge n. 241 del 1990 prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Si valuti l'opportunità di esplicitare i soggetti (università e comuni) interessati dalla disposizione in esame.

Il **comma 2** reca la clausola di **invarianza finanziaria**.

Articolo 15-ter
***(Differimento del termine per i provvedimenti relativi alla TARI
o alla tariffa corrispettiva)***

L'articolo 15-ter, inserito durante l'esame al Senato, differisce, per l'anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

L'articolo in esame **differisce al 20 luglio, per l'anno 2024**, il termine del 30 giugno risultante dal differimento, operato dall'art. 7, comma 7-*quater*, del D.L. 39/2024, della scadenza – inizialmente fissata al 30 aprile 2024 dall'art. 3, comma 5-*quinqüies*, del D.L. 228/2021 – entro la quale i comuni possono provvedere all'**approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.**

Nell'operare tale differimento, il comma 7-*quater* ha altresì disposto che restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale e che sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 39/2024 (vale a dire il 29 maggio 2024).

Tali precisazioni sono ribadite dall'articolo in esame facendo riferimento, al fine di considerare il differimento da esso previsto, al periodo che va dal 1° maggio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

In tal modo non risulta più necessaria la disposizione recata dall'**art. 7, comma 7-*quater*, del D.L. 39/2024**; tale comma viene pertanto **abrogato**.

Si ricorda che il succitato comma 5-*quinqüies* ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni (in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 147/2013²²) possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso comma dispone altresì che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Il comma in questione dispone inoltre che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

²² Il citato comma 683 dispone, tra l'altro, che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia". In proposito, si ricorda che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione.

Articolo 16

(Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

L'articolo 16 prevede la definizione di **specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali: Autoimpiego Centro-Nord Italia** (cfr. articolo 17) e **Resto al Sud 2.0** (cfr. articolo 18).

L'unico comma dell'articolo in esame prevede la definizione di **specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali**, nell'ambito della **strategia nazionale** delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione attiva e l'inserimento al lavoro.

Tali **azioni** sono **finanziate** nei limiti delle **risorse previste** dal successivo **articolo 20** (alla cui scheda di lettura si fa rinvio). I relativi termini, criteri e le modalità sono definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6 (alle cui schede si fa rinvio).

Articolo 17 *(Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia)*

L'**articolo 17**, come modificato dal Senato, prevede la disciplina della misura denominata **Autoimpiego Centro-Nord Italia**, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I **destinatari** sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli **interventi ammissibili** al finanziamento da parte della misura riguardano la **formazione** e l'**accompagnamento** alla progettazione preliminare, nonché il **tutoraggio** relativi all'**avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali**, e specifici **incentivi in regime de minimis**: un **voucher di avvio** fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro). I termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro **novanta** giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 16 (vedi *supra*) prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali: Autoimpiego Centro-Nord Italia, di cui all'articolo in esame, e Resto al Sud 2.0 (di cui al successivo articolo 18).

Il comma 1 dell'articolo 17 prevede che siano **ammesse al finanziamento**, nei termini e secondo le modalità di cui ai successivi commi 4, 6 e 7, le **iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali**, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, **in forma individuale** mediante apertura di **partita IVA** nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero **in forma collettiva** mediante **costituzione di società** cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti (comma 2). All'avvio di imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi dai destinatari dell'intervento fermo restando, in tal caso, questi ultimi devono esercitare il controllo e l'amministrazione della società.

Il **comma 3** indica i **destinatari dell'intervento**, che sono i **giovani di età inferiore ai trentacinque anni in possesso di uno dei seguenti requisiti**:

- a) condizione di **marginalità**, di **vulnerabilità** sociale e di **discriminazione**, come definite dal Piano nazionale **Giovani, donne e lavoro**²³ 2021-2017;
- b) **inoccupati, inattivi e disoccupati**;
- c) **disoccupati** destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori **GOL**²⁴.

Il **comma 4** specifica che sono **ammissibili a finanziamento** le iniziative finalizzate a:

- a) **l'erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività imprenditoriali e libero-professionali** di cui al comma 1, definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;
- b) il **tutoraggio**, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari dell'intervento nell'avvio e nello svolgimento delle relative attività;
- c) gli **interventi di sostegno** consistenti nella **concessione di incentivi** in favore dei soggetti destinatari per l'avvio delle relative attività.

Il successivo **comma 7** stabilisce che i predetti **incentivi**, di cui alla lettera c del comma 4, sono fruibili, in conformità con le disposizioni al [regolamento \(UE\) 2023/2831](#) sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e comprendono:

- a) un **voucher di avvio in regime de minimis**, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'**acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività imprenditoriali e libero-professionali** di cui al comma 1, per un importo massimo di **30.000 euro**. Nel caso di acquisto di beni e servizi **innovativi, tecnologici e digitali** o di beni diretti ad assicurare la **sostenibilità ambientale o il risparmio energetico**, l'importo massimo del **voucher** è di **40.000 euro**;

²³ Il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro intende concorrere all'obiettivo di un'Europa più sociale e inclusiva, con un investimento complessivo pari a circa 5 miliardi di euro, tra Fondo sociale europeo plus e cofinanziamento nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è l'autorità di gestione del programma, mentre gli interventi sono in via generale attuati da Regioni, Province autonome e Amministrazioni centrali individuate come organismi intermedi. Le priorità del programma sono: facilitare l'ingresso al lavoro dei giovani, favorire il lavoro delle donne e delle persone in condizioni di vulnerabilità, formare nuove competenze di lavoratori nel digitale e nelle transizioni ecologiche e modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive. Per un approfondimento si fa rinvio alla pagina web: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus/pagine/pn-giovani-donne-e-lavoro>

²⁴ Il Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori è rivolto ai soggetti privi di occupazione ed è sostenuto da un piano di investimenti per il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego; il Programma costituisce uno strumento di erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro e di progettazione professionale personalizzata, basati sui criteri del conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni, della prossimità degli interventi e dell'integrazione in rete dei servizi territoriali. Riguardo, più in dettaglio, al Programma in oggetto, cfr. il seguente indirizzo: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/occupazione/focus/pagine/programma-gol>.

- b) un **aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro**, consistente in un contributo a fondo perduto fino al **65 per cento dell'investimento per l'avvio** delle attività;
- c) un **aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i 120.000 euro e fino ai 200.000 euro**, consistente in un contributo a fondo perduto fino al **60 per cento dell'investimento per l'avvio** delle attività.

Il **comma 5** precisa che **le iniziative** di cui al precedente comma 4 sono oggetto di **attività di divulgazione informativa e promozione**, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio e gli sportelli regionali per le imprese.

Il **comma 6** prevede che i **termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4** (aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3) siano individuati con **decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi **entro novanta giorni** dall'entrata in vigore del decreto in esame, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021–2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027. Il termine è stato **posticipato da trenta a novanta giorni per effetto delle modifiche approvate dal Senato**.

Il **comma 8**, infine, prevede che, se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di **Naspi** (di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015), tali soggetti possono **cumulare i trattamenti in godimento** solo in caso di **richiesta** di erogazione del trattamento di disoccupazione in **unica soluzione** al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dall'articolo in esame dirette ai beneficiari del **Supporto formazione lavoro** di cui al decreto-legge n. 48 del 2023 sono **compatibili con l'indennità** da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il **comma 9** stabilisce infine i **limiti di spesa** per l'attuazione di Autoimpiego Centro-Nord Italia: 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 17-bis
(Modifiche alla disciplina dell'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)

L'articolo 17-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – dispone che l'erogazione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta dalla normativa vigente in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti, sia **accompagnata - e non più condizionata** come previsto attualmente - **dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento** professionale.

Viene altresì previsto che i **beneficiari dell'ISCRO** autorizzano l'INPS alla **trasmissione dei propri dati di contatto** nell'ambito delle piattaforme previste dall'ordinamento per l'attivazione di misure di inclusione sociale e di politica attiva, quali il **Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa** e il **Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro**, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Come anticipato, il presente articolo (**comma 1, lettera a)**) dispone che l'erogazione della suddetta **indennità ISCRO** sia **accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento** professionale, in luogo di quanto previsto attualmente dall'art. 1, c. 155, della L. 213/2023 secondo cui tale partecipazione è **condizione necessaria** per l'erogazione dell'indennità in questione.

Si valuti l'opportunità di specificare l'esatta portata del termine "accompagnata" – anche al fine di comprendere le differenze rispetto all'attuale termine "condizionata" – e conseguentemente di chiarire se la mancata partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale in oggetto comporti la decadenza dal beneficio in commento.

Restano ferme le ulteriori previsioni recate dal richiamato art. 1, c. 155, della L. 213/2023 che demandano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il monitoraggio della partecipazione dei beneficiari dell'ISCRO ai percorsi di aggiornamento professionale in oggetto, nonché l'adozione di un apposito decreto per l'individuazione dei criteri e delle modalità di definizione dei medesimi percorsi. Al riguardo, si segnala che tale decreto interministeriale, la cui adozione era prevista entro il 1° marzo 2024, allo stato non risulta ancora emanato.

L'articolo in commento dispone altresì (**comma 1, lettera b)**) che i **beneficiari dell'ISCRO**, all'atto della domanda, **autorizzano l'INPS alla trasmissione** alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano **dei propri dati di contatto** nell'ambito del Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa e del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della

sottoscrizione del patto di attivazione digitale sull'apposita piattaforma²⁵, che consente la convocazione da parte dei centri per l'impiego.

Deve ricordarsi che la disciplina vigente (D.L. 48/2023 e DM 13 dicembre 2023) dispone che i beneficiari di misure volte all'inclusione sociale e lavorativa (quali l'Assegno di inclusione e il Supporto formazione e lavoro) che sottoscrivono il citato patto di attivazione digitale sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato che comporta un generale obbligo di attivazione lavorativa, tra cui la partecipazione a tutte le attività formative.

Alla luce di quanto detto, si valuti l'opportunità di specificare se anche per i beneficiari di ISCRO che sottoscrivono il patto di attivazione digitale vi sia l'obbligo successivo – come stabilito per i beneficiari delle altre misure di inclusione sociale e lavorativa - di aderire ad un percorso personalizzato, con conseguente decadenza o sospensione dal beneficio in caso di inottemperanza di quanto previsto dal percorso medesimo.

Si ricorda che il Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL) è stato istituito dall'art. 5 del D.L. 48/2023 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di consentire l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro. L'iscrizione a tale Sistema rappresenta il primo passaggio per l'attivazione di percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, attraverso la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

L'ulteriore Sistema richiamato dall'articolo in commento, il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro - di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/2015 – è parte integrante del SIISL, permette l'interconnessione dei dati sulle politiche attive e comprende:

- il sistema informativo percettori di ammortizzatori sociali;
- l'archivio informatizzato comunicazioni obbligatorie;
- i dati sulla gestione dei servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro;
- il sistema informativo formazione professionale (a titolarità regionale e dei fondi paritetici interprofessionali).

• **Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa**

L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e resa poi strutturale dalla legge di bilancio 2024.

I beneficiari di tale indennità sono i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS che hanno prodotto, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda e che hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro.

L'ISCRO è erogata per sei mensilità ed è pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti

²⁵ La piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva (implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro) che, ai sensi dell'art. 13, c. 2, lett. d-ter), del D.Lgs. 150/2015, costituisce parte integrante del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

all'anno precedente alla presentazione della domanda. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

Articolo 18 **(Resto al Sud 2.0)**

L'**articolo 18** istituisce e disciplina la misura denominata **Resto al sud 2.0**, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia. I **destinatari** sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli **interventi ammissibili** al finanziamento da parte della misura riguardano la **formazione e l'accompagnamento** alla progettazione preliminare, nonché il **tutoraggio** relativi all'**avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali**, e specifici **incentivi in regime de minimis**: un **voucher di avvio** fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro). I termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

L'articolo 16 (vedi supra) prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali: Autoimpiego Centro-Nord Italia (di cui al precedente articolo 17), e Resto al Sud 2.0, di cui all'articolo in esame.

Il comma 1 dell'articolo 18 prevede l'**istituzione**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, di una specifica misura denominata "**Resto al Sud 2.0**", per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei **territori** di cui al **primo periodo** del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017. Tale ultimo articolo ha istituito la misura "Resto al Sud" (per un approfondimento sulla quale vedi *infra*) al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (ambito di applicazione definito dal primo periodo)**. L'applicazione è stata successivamente **estesa** anche ai territori dei comuni delle regioni **Lazio, Marche e Umbria** di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016. La misura è stata altresì **estesa** ai **territori insulari** dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle isole minori del Centro-Nord, nonché alle isole minori lagunari e lacustri.

Il comma 2 dell'articolo 18 prevede che siano **ammesse al finanziamento** le **iniziative** economiche finalizzate all'**avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali**, comprese quelle che prevedono

l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, **in forma individuale** mediante apertura di **partita IVA** nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale, per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero **in forma collettiva** mediante **costituzione di società** cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti. All'avvio di imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi dai destinatari dell'intervento fermo restando, in tal caso, questi ultimi devono esercitare il controllo e l'amministrazione della società.

Il **comma 3** indica i **destinatari dell'intervento**, che sono i **giovani di età inferiore ai trentacinque anni in possesso di uno dei seguenti requisiti**:

- a) condizione di **marginalità**, di **vulnerabilità** sociale e di **discriminazione**, come definite dal Piano nazionale **Giovani, donne e lavoro**²⁶ 2021-2017;
- b) **inoccupati, inattivi e disoccupati**;
- c) **disoccupati** destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori **GOL**²⁷.

Il comma 4 specifica che sono **ammissibili a finanziamento** le iniziative finalizzate a:

- d) **l'erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività imprenditoriali e libero-professionali** di cui al comma 1, definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro 2021–2027 e con il programma GOL;
- e) il **tutoraggio**, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari dell'intervento nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
- f) gli **interventi di sostegno** consistenti nella **concessione di incentivi** in favore dei soggetti destinatari per l'avvio delle relative attività.

²⁶ Il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro intende concorrere all'obiettivo di un'Europa più sociale e inclusiva, con un investimento complessivo pari a circa 5 miliardi di euro, tra Fondo sociale europeo plus e cofinanziamento nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è l'autorità di gestione del programma, mentre gli interventi sono in via generale attuati da Regioni, Province autonome e Amministrazioni centrali individuate come organismi intermedi. Le priorità del programma sono: facilitare l'ingresso al lavoro dei giovani, favorire il lavoro delle donne e delle persone in condizioni di vulnerabilità, formare nuove competenze di lavoratori nel digitale e nelle transizioni ecologiche e modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive. Per un approfondimento si fa rinvio alla pagina web: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus/pagine/pn-giovani-donne-e-lavoro>

²⁷ Il Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori è rivolto ai soggetti privi di occupazione ed è sostenuto da un piano di investimenti per il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego; il Programma costituisce uno strumento di erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro e di progettazione professionale personalizzata, basati sui criteri del conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni, della prossimità degli interventi e dell'integrazione in rete dei servizi territoriali. Riguardo, più in dettaglio, al Programma in oggetto, cfr. il seguente indirizzo: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/occupazione/focus/pagine/programma-gol>.

Tali **incentivi** sono fruibili, in conformità con le disposizioni al [regolamento \(UE\) 2023/2831](#) sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e comprendono, ai sensi del successivo **comma 7**:

a) un **voucher di avvio in regime *de minimis***, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'**acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività imprenditoriali e libero-professionali** di cui al comma 2, per un importo massimo di **40.000 euro**, per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi **innovativi**, tecnologici e **digitali** o di beni diretti ad assicurare la **sostenibilità** ambientale o il **risparmio energetico**, l'importo massimo del *voucher* è di **50.000 euro**;

b) un **aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro**, consistente in un contributo a fondo perduto fino al **75 per cento dell'investimento per l'avvio** delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

c) un **aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i 120.000 euro e fino ai 200.000 euro**, consistente in un contributo a fondo perduto fino al **70 per cento dell'investimento** per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Si valuti l'opportunità di coordinare le previsioni del comma 7, là dove fanno riferimento ai territori del Mezzogiorno e delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, con quelle del comma 1 dell'articolo, che istituisce la misura in esame per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, ovvero nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il **comma 5** precisa che **le iniziative** di cui al precedente comma 4 sono oggetto di **attività di divulgazione informativa e promozione**, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio e gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

Il **comma 6** prevede che i **termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4** (aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3) siano individuati con **decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021–2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027. Il termine è stato **posticipato da trenta giorni** dall'entrata in

vigore del decreto legge a **trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto per effetto delle modifiche approvate dal Senato.**

Il **comma 8**, infine, prevede che, se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di **Naspi** (di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015), tali soggetti possono **cumulare i trattamenti in godimento** solo in caso di **richiesta** di erogazione del trattamento di disoccupazione in **unica soluzione** al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dall'articolo in esame dirette ai beneficiari del **Supporto formazione lavoro** di cui al decreto-legge n. 48 del 2023 sono **compatibili con l'indennità** da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il **comma 9** reca una **norma di coordinamento** con la disciplina della misura "Resto al sud" (articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017), che **continua ad applicarsi a tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui all'articolo in esame**, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 10** stabilisce infine i **limiti di spesa** per l'attuazione di Resto al Sud 2.0: 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

• *Resto al Sud*

La misura "**Resto al Sud**" è stata introdotta dall'articolo 1 del **decreto-legge n. 91 del 2017** per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

La misura era inizialmente rivolta ai giovani imprenditori del Mezzogiorno, di età compresa tra i 18 e 35 anni. La **legge di bilancio per il 2019** (legge n. 145 del 2018) ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari, elevandone l'età massima da 35 a **45 anni** ed estendendone le agevolazioni alle **attività libero professionali** (articolo 1, comma 601). L'ambito di applicazione è stato poi esteso ai **comuni colpiti dal sisma** del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, anche in deroga ai limiti di età nel caso di comuni con più del 50 per cento di edifici inagibili (esito 'E') (articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2019). In seguito, con la **legge di bilancio per il 2021** l'età massima dei potenziali beneficiari è stata portata a **55 anni** (legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 170).

Il beneficio concesso (come modificato dal decreto-legge n. 34 del 2020) consiste in un finanziamento, fino a un massimo di **60.000 euro** (200.000 per le società, anche cooperative), costituito per il **50 per cento** da una **erogazione a fondo perduto** e per il restante **50 per cento** da un prestito (bancario) a **tasso zero** da rimborsare in otto anni. Il prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito da INVITALIA, gestore della misura, sia di una

garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. La garanzia è fornita dal **Fondo di garanzia PMI**, presso il quale opera una apposita **sezione speciale**.

I beneficiari **devono mantenere la residenza o la sede legale e operativa nelle regioni interessate** dalla misura per tutta la durata del finanziamento.

Sono **finanziate le attività** di produzione di beni nei settori dell'**artigianato**, dell'**industria**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**, ovvero relative alla fornitura di **servizi, compresi quelli turistici**. Sono **escluse** dal finanziamento le attività del commercio a eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa. C

Il **decreto-legge n. 34 del 2020** (articolo 245) ha poi previsto l'ulteriore concessione di un **contributo a fondo perduto** in favore dei beneficiari della misura, **a copertura del fabbisogno di circolante**, a valere sulle risorse ancora disponibili a essa assegnate: 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria (fino ad un massimo di 40.000 euro), **per far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19**.

“Resto al Sud” è stata finanziata per un importo complessivo fino a **1.250 milioni** per il periodo **2017-2025** a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2014-2020, e il CIPE ha provveduto alla ripartizione in annualità degli importi ([CIPE delibera n. 74 del 7 agosto 2017](#) e [delibera n. 102 del 22 dicembre 2017](#)).

La misura è stata oggetto di una “**Affare assegnato**” sul monitoraggio della stessa presentato dalla **9ª Commissione permanente del Senato** (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), il 9 novembre 2023 e annunciato nella seduta n. 124 del 14 novembre 2023.

Nell'ambito dell'Affare assegnato, sono state svolte le **audizioni** di rappresentanti dell'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), della Confederazione italiana piccola e media industria italiana (CONFAPI), della Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata (CONFIMI industria), di Confartigianato imprese e CNA, di Confesercenti nazionale, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), di rappresentanti dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez), di Casartigiani, della Cia-Agricoltori italiani, dell'Associazione nazionale commercialisti (ANC) e di Confcommercio - Imprese per l'Italia.

La gran parte degli interventi hanno evidenziato una valutazione positiva sulla misura. Secondo i dati presentati da INVITALIA nel corso della propria audizione, “**Resto al sud**” **ha finanziato**, fra gennaio 2018 e ottobre 2023, **circa 17.000 progetti** per **1,2 miliardi di euro di investimenti** e **815 milioni di euro di contributi pubblici**, che hanno permesso di generare **60.200 nuovi posti di lavoro** risultanti dai percorsi di autoimpiego finanziati e dalle loro ricadute occupazionali. La misura ha in tal modo contribuito a ridurre il tasso di spopolamento, dato che il **90 per cento dei beneficiari sostiene di essersi convinto a ritornare nella propria regione d'origine**, o dissuaso dall'abbandonarla, grazie alla possibilità offerta dalla misura di mitigare i rischi connessi all'avvio di una propria iniziativa imprenditoriale o permesso di compensare i gravosi costi derivanti dall'impatto della pandemia per coloro che avevano già avviato un'attività. Il **70 per cento dei nuovi imprenditori rientra nella fascia d'età obiettivo fissata nel 2017** (ovvero ha fino a 35 anni) e **non era impegnato** in nessuna altra attività professionale al momento dell'approvazione del proprio progetto, tenendo inoltre conto

che il 25 per cento di essi ha provveduto all'apertura di un proprio conto corrente in occasione dell'erogazione del finanziamento accordatogli. Nella medesima condizione di inoccupazione o di precariato versavano al momento della presentazione delle domande le **neo-imprenditrici che risultano ad oggi promotrici di circa il 40 per cento delle iniziative approvate**, mostrando segnali positivi per la popolazione femminile nel settore dell'imprenditoria, che a livello nazionale registra la presenza di solo il 22 per cento di imprese avviate o condotte da donne in contrasto al dato divulgato dall'Agenzia, che supera di quasi il doppio la media nazionale.

A fronte degli investimenti effettuati attraverso il partenariato tra le pubbliche autorità e l'ABI, per un totale di 490 milioni di euro erogati in forma di prestiti bancari sui 540 concessi, e dei contributi pubblici stanziati a fondo perduto, fino a novembre 2023 è stato prodotto un **impatto economico pari a 2,54 euro** sia in termini di effetto diretto ed indiretto che di indotto e un corrispondente **ritorno di 1,04 euro per ciascun euro di contributo erogato**.

Per quanto concerne la tipologia di imprese nate a seguito dell'approvazione dei progetti, lo [SVIMEZ](#) ha rappresentato la tendenza maggioritaria dei beneficiari nell'avviare attività legate al **settore turistico-culturale**, con una percentuale considerevole che si attesta al 47,03 per cento del totale delle iniziative registrate, a cui fanno seguito le omologhe dedite all'**artigianato** con una quota del 21,53 per cento e le società di **servizi alla persona** con una quota leggermente inferiore del 20,69 per cento. Minori per numero e volume di investimenti effettuati risultano invece le imprese attive nel settore dell'edilizia e dell'informatica, che si attestano rispettivamente a quota 2,37 e 2,73 per cento. L'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno ha tratto da tali dati l'impressione che la misura **non sia in grado di incidere su iniziative imprenditoriali "innovative"** rispetto all'imprenditoria locale, suggerendo che un maggior grado di selettività a livello settoriale, potrebbe orientare "Resto al Sud" da supporto alla nascita di nuove iniziative nei settori tradizionali e a quello di una imprenditoria a maggior valore aggiunto e a più elevato contenuto di innovazione, sia pure di piccola dimensione come connotato alla misura.

Anche per questa via è possibile contrastare fattivamente la fuga dei cervelli, trattenendo e attirando

lavoratori qualificati, e creare posti di lavoro "di qualità" e a maggiore retribuzione.

La **Campania** è il territorio con la maggior concentrazione di imprese finanziate (il **49 per cento circa**), seguita dalla **Sicilia (16 per cento circa)** e dalla **Calabria (13 per cento)**. Fino a ottobre 2023 erano state utilizzate circa il 71 per cento delle risorse stanziare, per un totale di 881 milioni di euro impiegati nella concessione di agevolazioni. Le rimanenti disponibilità finanziarie della politica ammontano a poco più di 400 milioni di euro, tenendo conto anche di 49 milioni di euro rimanenti per le annualità 2024 e 2025. Come emerso nel corso dell'[audizione del CNDCEC](#), il **tasso di sopravvivenza delle imprese** finanziate da Resto al Sud è risultato pari al **97 per cento** a quattro anni dal finanziamento. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha ritenuto opportuno sottolineare il buon funzionamento della misura, che avrebbe anche eliminato alcune delle distorsioni che si sono verificate in passato, auspicando che la stessa venga **finanziata in maniera strutturale e permanente**. Allo stesso tempo, sono stati rappresentati alcuni elementi di criticità, soprattutto in relazione alle tempistiche e alla fluidità delle procedure.

Sulla stessa linea si sono posti la [Confederazione italiana piccola e media industria privata](#) (CONFAPI), [Casartigiani](#), [CNA](#) e [Confartigianato](#), [Associazione nazionale](#)

[commercialisti](#) e [Confcommercio](#) secondo cui lo strumento ha **contribuito alla nascita e al consolidamento di nuove e piccole realtà imprenditoriali** sebbene permangano delle **criticità** che scoraggiano i potenziali beneficiari dall'utilizzarlo. Auspicando il rifinanziamento di "Resto al Sud", le citate sigle hanno proposto di **ridurre gli adempimenti procedurali, coinvolgendo esperti ed associazioni professionali** nell'intermediazione con INVITALIA, **aumentare i massimali dei programmi di spesa, riconsiderare la rigida suddivisione delle tipologie della stessa** nonché di prevedere **l'ammissibilità** delle spese del personale assunto o, qualora questa modifica risultasse troppo onerosa, delle spese di **formazione del personale** che verrà assunto e delle spese di **consulenza** per redazione dei progetti. Le citate sigle riterrebbero altresì opportuno **rimuovere il vincolo di non ammissibilità** dei soci legati da **vincolo di parentela**, perché costringe ad assumere un familiare che di fatto vorrebbe essere qualificato come socio.

Nella seduta del 6 dicembre 2023 la 9^a Commissione ha approvato la risoluzione [Doc. XXIV, n. 12](#), con la quale ha impegnato il Governo a sostenere iniziative legislative volte a:

- a) **refinanziare la misura**, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica, **rendendola strutturale**;
- b) **aumentare i limiti massimi di finanziamento**, compatibilmente con le risorse disponibili e con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- c) **riconsiderare i profili settoriali**, tenuto conto delle altre agevolazioni concedibili;
- d) affrontare il tema legato all'eventuale **revisione della misura "Resto al Sud" in modo più organico e sistematico**, nell'ambito dell'attuazione della **delega** al Governo in materia di incentivi;

La risoluzione impegna inoltre il Governo a valutare l'opportunità di:

1. chiarire la **cumulabilità** o meno con altre forme agevolative;
2. **semplificare** le modalità di rendicontazione e di accesso al credito evitando appesantimenti burocratici e favorendo interazioni coi soggetti bancari;
3. operare un **monitoraggio costante** sulla misura, per valutarne l'effettivo impatto e comprendere quale sia la percentuale di progetti finanziati rispetto al totale delle richieste;
4. **riconsiderare la rigida suddivisione delle tipologie di spesa**, in particolar modo quella relativa agli interventi edili, e includere l'acquisizione di beni in locazione finanziaria o *lease-back*;
5. **migliorare la comunicazione** tra il **soggetto gestore e le imprese**.

Articolo 19 **(Soggetti gestori)**

L'**articolo 19** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali **soggetti gestori delle misure “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”** di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 del decreto in esame, delle società **Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.A.**, a cui sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l’istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi, ed **Ente Nazionale Microcredito**, a cui è affidato il coordinamento dell’attività formativa.

L’articolo 16 (vedi *supra*) prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali: Autoimpiego Centro-Nord Italia (di cui all’articolo 17) e Resto al Sud 2.0 (di cui al successivo articolo 18).

Il **comma 1** dell’articolo 19 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali **soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 (“Autoimpiego Centro-Nord Italia”) e 18 e (“Resto al Sud 2.0”)** delle seguenti società:

- **Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.**,
- **Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.A.**, a cui sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l’istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi;
- **Ente Nazionale Microcredito**, a cui è affidato il coordinamento dell’attività formativa.

Il **comma 2** stabilisce che le **regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari** delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0 **attraverso i centri per l’impiego** e per il tramite degli **sportelli di informazione e assistenza all’autoimpiego**. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027 e nel programma GOL del PNRR.

Il **comma 3** consente alle **regioni di concorrere a cofinanziare le misure** di cui all’articolo 17, comma 4, e all’articolo 18, comma 4 (per le quali si fa rinvio alle rispettive schede di lettura).

Ai sensi del successivo **comma 4**, per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle misure “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0” e per favorirne l’accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto a **implementare il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)** di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine di **consentirne l’interoperabilità con le piattaforme regionali** nonché dei **soggetti gestori** che concorrono all’attuazione della misura. Il citato articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, al comma 1, ha istituito il SIISL presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il sistema è realizzato dall’INPS ed è volto al perseguimento delle seguenti finalità:

- consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
- favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e il rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari; analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell’Assegno di inclusione.

La disciplina dispone inoltre che il Sistema informativo deve consentire l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono al contrasto della povertà e all’inclusione sociale.

Alla disciplina di natura primaria è stata data attuazione con l’adozione del [D.M. 8 agosto 2023](#).

I commi 5 e 6 stabiliscono che:

- all’**attuazione dei commi 1 e 4** si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma;
- all’**attuazione dei commi 2 e 3** si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20

(Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

L'articolo 20 prevede la **copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia** (di cui all'articolo 17) e **Resto al Sud 2.0** (di cui al successivo articolo 18).

L'articolo 16 prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali: Autoimpiego Centro-Nord Italia (di cui all'articolo 17) e Resto al Sud 2.0 (di cui al successivo articolo 18).

L'articolo in esame reca la **copertura per gli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18**, pari a **800 milioni di euro complessivi**, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025.

Più in particolare, a tali oneri si provvede:

- a) per **700 milioni di euro**, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul **Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027**²⁸, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;
- b) per **100 milioni di euro**, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR **programma GOL**²⁹ a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

²⁸ Il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro intende concorrere all'obiettivo di un'Europa più sociale e inclusiva, con un investimento complessivo pari a circa 5 miliardi di euro, tra Fondo sociale europeo plus e cofinanziamento nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è l'autorità di gestione del programma, mentre gli interventi sono in via generale attuati da Regioni, Province autonome e Amministrazioni centrali individuate come organismi intermedi. Per un approfondimento si fa rinvio alla pagina web: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus/pagine/pn-giovani-donne-e-lavoro>

²⁹ Il Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori è rivolto ai soggetti privi di occupazione ed è sostenuto da un piano di investimenti per il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego; il Programma costituisce uno strumento di erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro e di progettazione professionale personalizzata, basati sui criteri del conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni, della prossimità degli interventi e dell'integrazione in rete dei servizi territoriali. Riguardo, più in dettaglio, al Programma in oggetto, cfr. il seguente indirizzo: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/occupazione/focus/pagine/programma-gol>.

Articolo 21

(Esonero contributivo e contributo per le imprese avviate in alcuni settori da parte di soggetti giovani e disoccupati)

L'articolo 21 prevede, in primo luogo, **un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età (commi 1 e 2)**; la determinazione dei settori suddetti e dei criteri e delle modalità di accesso al beneficio è demandata a un decreto ministeriale (**comma 4**). L'esonero è riconosciuto (su domanda) per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028), con riferimento alla quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro, limitatamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, aventi, alla data della assunzione, meno di trentacinque anni di età (il beneficio non concerne i rapporti di apprendistato o di lavoro domestico); in tale ambito, l'esonero è riconosciuto in misura integrale, nel limite massimo di 800 euro su base mensile per lavoratore (l'esonero non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL³⁰) e nel limite delle risorse a tal fine specifico determinate dal **comma 7** e poste da quest'ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027³¹. L'applicabilità dell'esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea (**comma 5**).

Il presente articolo prevede altresì, **per le fattispecie di avvio di impresa summenzionate (di cui al comma 1), la possibilità di richiesta di un contributo all'INPS per l'attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) (comma 3)**; il contributo viene erogato in forma anticipata annualmente e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il beneficio è riconosciuto nel limite delle risorse a tal fine specifico determinate dal **comma 7** e poste da quest'ultimo a carico del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027. Anche per tale beneficio si applicano le disposizioni sul rinvio al decreto ministeriale nonché la clausola che subordina l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea (**commi 4 e 5**).

Alcune norme, relative al summenzionato esonero contributivo, in materia di incompatibilità con altri esoneri contributivi e di acconto fiscale sono poste dai **commi 2 e 6**.

³⁰ Premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

³¹ Riguardo a tale Programma, cfr. la seguente url:
<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus/pagine/pn-giovani-donne-e-lavoro>.

Come accennato, il **comma 4** del **presente articolo** demanda, al fine dell'attuazione dei due benefici in oggetto, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri per la qualificazione dell'impresa quale rientrante nei settori summenzionati – in base all'integrazione operata **dal Senato**, il decreto ministeriale in oggetto deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge –. Al medesimo decreto ministeriale è demandata anche la definizione dei criteri e delle modalità di accesso alle due tipologie di beneficio nonché dei termini e delle modalità di comunicazione (per l'accesso ai benefici) da parte del datore di lavoro (questi ultimi devono consentire la verifica del rispetto dello specifico limite di spesa annuo complessivo). Tali determinazioni devono essere operate in coerenza con l'[Accordo di partenariato 2021-2027](#)³² e nel rispetto dei contenuti, degli obiettivi specifici, delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell'impiego delle risorse) del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027 (**commi 1, 4 e 7**). Come accennato, i limiti di spesa per le due tipologie di beneficio sono separati (cfr. *infra*, in merito).

L'esonero contributivo in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall'articolo 4 del [D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216](#) – (**comma 2**).

Per i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell'applicazione del beneficio in oggetto (**comma 6**); gli acconti sono dunque determinati in misura inferiore rispetto a quella derivante dall'applicazione del criterio ordinario, in quanto non si tiene conto dell'incremento transitorio della misura dell'imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.

Viene inoltre esplicitato che (in conformità al relativo principio generale) l'esonero contributivo non determina alcun effetto sulla misura dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (**comma 1** citato).

³² L'Accordo di Partenariato è un documento, predisposto da ogni Stato membro dell'Unione europea ed approvato dalla Commissione europea, che definisce la strategia e le priorità del relativo Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento, al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Si ricorda altresì che l'articolo 31 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150](#), reca principi e condizioni – che trovano applicazione in via generale – per il riconoscimento degli incentivi alle assunzioni.

Come accennato, il contributo previsto dal **comma 3**, fermo restando il rispetto dei termini temporali ivi posti, è erogato dall'INPS anticipatamente per ogni anno (il contributo non spetta, in ogni caso, per i mesi non interessati dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale). Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Riguardo alla nozione di disoccupati, *si valuti l'opportunità di chiarire, se, al fine del riconoscimento delle due tipologie di beneficio in oggetto, trovi applicazione la nozione di stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150](#), e successive modificazioni*³³.

Come accennato, l'applicabilità delle due tipologie di beneficio di cui al **presente articolo** è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (**comma 5**).

Il **comma 7**, come accennato, pone limiti di spesa separati per le due tipologie di beneficio di cui al **presente articolo**. In particolare, il riconoscimento dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,5 milioni per l'anno 2025, a 58,8 milioni per l'anno 2026, a 53,7 milioni per l'anno 2027 e a 19,3 milioni per l'anno 2028. Il riconoscimento del contributo è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,1 milioni per l'anno 2025, a 21,0 milioni per l'anno 2026, a 19,2 milioni per l'anno 2027 e a 6,9 milioni per l'anno 2028. Agli oneri complessivi – pari, dunque, a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 53,6 milioni per l'anno 2025, a 79,8 milioni per l'anno 2026, a 72,9 milioni per l'anno 2027 e a 26,2 milioni per l'anno 2028 – si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, fornendo i risultati del medesimo monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento di un limite di spesa – raggiungimento da verificare anche in relazione ai suddetti vincoli territoriali del Programma³⁴ –, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso al beneficio oggetto del corrispondente limite.

³³ Il citato D.Lgs. n. 150 del 2015 reca “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”.

³⁴ Cfr., al riguardo, anche il **comma 1** del **presente articolo**.

Articolo 22

(Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati)

L'articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati³⁵ per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025; i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale (sono esplicitamente compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato); al fine in esame, i lavoratori, alla data dell'assunzione, non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato, a meno che siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente del beneficio medesimo (inoltre, sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato, mentre l'ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio); l'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l'esonero non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL³⁶); il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal **comma 7** e poste da quest'ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027³⁷. Il **comma 10** demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell'esonero in oggetto. L'applicabilità di quest'ultimo è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea (**comma 11**). Altre norme specifiche relative al summenzionato esonero contributivo sono poste dai **commi da 4 a 6** e dai **commi 8 e 9**.

Le regioni interessate dalla suddetta misura più elevata dell'esonero corrispondono all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES

³⁵ Si ricorda che, in base all'interpretazione seguita dall'INPS in relazione ad altre norme di esoneri contributivi, la nozione di datore di lavoro privato, ai fini in oggetto, ricomprende anche gli enti pubblici economici (mentre sono escluse le pubbliche amministrazioni, individuabili in base all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni); la nozione ricomprende anche i datori di lavoro privati che non abbiano natura di imprenditore, ivi compresi tutti i datori di lavoro del settore agricolo. Cfr., per esempio, la [circolare](#) dell'INPS n. 57 del 22 giugno 2023.

³⁶ Premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

³⁷ Riguardo a tale Programma, cfr. la seguente url:
<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus/pagine/pn-giovani-donne-e-lavoro>.

unica)³⁸; quest'ultima è richiamata dal **comma 3**, che fa riferimento alle finalità di sostenere lo sviluppo occupazionale della suddetta ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Si ricorda che il successivo **articolo 24 del presente decreto** prevede un esonero contributivo transitorio per alcune assunzioni relative al suddetto ambito territoriale e a soggetti che, alla data dell'assunzione, abbiano compiuto trentacinque anni di età e siano disoccupati da almeno ventiquattro mesi; si rinvia alla relativa scheda.

Il **comma 4** del presente **articolo 22** specifica che l'esonero contributivo in oggetto spetta altresì con riferimento ai lavoratori che, alla data dell'assunzione, siano stati occupati già a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, che abbia beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo.

Il **comma 5** esclude dall'esonero contributivo di cui al **presente articolo** i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi³⁹, nella medesima unità produttiva interessata dall'assunzione. Il **comma 5**, inoltre, richiama l'articolo 31 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150](#), il quale reca principi e condizioni – che trovano applicazione in via generale – per il riconoscimento degli incentivi alle assunzioni.

Ai sensi del successivo **comma 6**, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per il quale è stato riconosciuto l'esonero in esame, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione oggetto dell'esonero, comporta la revoca di quest'ultimo e il recupero del beneficio già fruito (**comma 5**); non si tiene conto della revoca nel calcolo del periodo residuo di fruibilità da parte di un altro datore di lavoro, nell'ambito dell'eventuale applicazione della norma di cui al precedente **comma 4** (tale periodo residuo viene, quindi, determinato al netto del beneficio già riconosciuto, benché poi revocato).

Ai sensi del **comma 7**, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni per l'anno 2025, 682,5 milioni per l'anno 2026 e 254,1 milioni per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell'impiego delle risorse) del medesimo Programma (tali richiami sono posti anche dai **commi 1 e 3**). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati del medesimo monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al **comma 10**; qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa – raggiungimento da verificare anche in

³⁸ Riguardo a quest'ultima, cfr. l'articolo 9 del [D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162](#).

³⁹ Riguardo alla nozione di licenziamenti collettivi, cfr. gli articoli 4 e 24 della [L. 23 luglio 1991, n. 223](#), e successive modificazioni.

relazione ai suddetti vincoli territoriali del Programma –, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

L'esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall'articolo 4 del [D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216](#) – (**comma 8**). Riguardo alla misura permanente di esonero contributivo per le assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti aventi meno di trenta anni di età e mai occupati in precedenza a tempo indeterminato, cfr. la **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del **presente decreto**⁴⁰.

Per i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell'applicazione del beneficio in oggetto (**comma 9**); gli acconti sono dunque determinati in misura inferiore rispetto a quella derivante dall'applicazione del criterio ordinario, in quanto non si tiene conto dell'incremento transitorio della misura dell'imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.

Il **comma 10** demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero contributivo in esame – anche con riferimento ai rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore del medesimo beneficio – nonché delle modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro (le quali devono consentire la verifica del rispetto del limite di spesa annuo complessivo); in base all'integrazione operata **dal Senato**, il decreto ministeriale in oggetto deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le suddette determinazioni devono essere operate, da parte del decreto ministeriale, in coerenza con l'[Accordo di partenariato 2021-2027](#)⁴¹ e nel rispetto dei contenuti, degli obiettivi specifici, delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell'impiego delle risorse) del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.

Come accennato, l'applicabilità dell'esonero contributivo di cui al **presente articolo** è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (**comma 11**).

⁴⁰ La **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.S. n. 1133](#).

⁴¹ L'Accordo di Partenariato è un documento, predisposto da ogni Stato membro dell'Unione europea ed approvato dalla Commissione europea, che definisce la strategia e le priorità del relativo Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento, al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Viene inoltre esplicitato che (in conformità al relativo principio generale) l'esonero contributivo non determina alcun effetto sulla misura dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (**comma 1**).

Articolo 23

(Esonero contributivo per le assunzioni di donne in condizioni di svantaggio)

L'articolo 23 riconosce uno **sgravio contributivo totale** in favore dei **datori di lavoro privati**, che, dal **1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025**, **assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio** - perché prive di un impiego da almeno 6 mesi se residenti in determinate zone o da almeno 24 mesi ovunque residenti - a condizione che tali assunzioni comportino un **incremento occupazionale netto**. Tale sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di **24 mesi** e nel limite massimo di importo di **650 euro** su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque entro determinati limiti di spesa.

Beneficiari

Il suddetto **esonero** totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), che non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, è **riconosciuto**, secondo quanto disposto dal [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'UE), **per le assunzioni a tempo indeterminato** effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 (**commi 1, 2 e 3, ultimo periodo**):

- di **donne** di qualsiasi età, **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno** – ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna⁴² - ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea⁴³;
- di **donne** di qualsiasi età, **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere** che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna (ex art. 2, punto 4, lett. f), del citato Regolamento (UE) n. 651/2014), annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (per il 2024 cfr. [DM 20 novembre 2023, n. 365](#));

⁴² Ex art. 9, c. 2, del D.L. 124/2023.

⁴³ Si ricorda che, con riferimento ad analogo esonero previsto dall'art. 1, c. 298, della L. 197/2022, l'INPS, con la [Circolare n. 58 del 2023](#), ha specificato che ai fini del rispetto del requisito è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia** (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), approvata dalla Commissione europea con la [decisione C\(2021\) 8655 final del 2 dicembre 2021](#), come successivamente modificata con le decisioni [C\(2022\) 1545 final del 18 marzo 2022](#), [C\(2023\)3913 final del 19 giugno 2023](#) e [C\(2023\)8654 final del 18 dicembre 2023](#)

- di **donne** di qualsiasi età **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi**, ovunque residenti.

L'esonero in commento è concesso nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque entro determinati limiti di spesa (vedi *infra*, comma 4) e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.⁴⁴

Ad apposto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – **da adottare, come specificato dal Senato**, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - è demandata la **definizione delle modalità attuative dell'esonero** – anche con riferimento ai rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore - nonché delle modalità di comunicazione da parte dell'INPS dei risultati dell'attività di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e da parte del datore di lavoro ai medesimi fini (**commi 3 e 7**). Tali determinazioni devono essere definite in coerenza con quanto previsto dall'[Accordo di partenariato 2021-2027](#)⁴⁵ e con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Si ricorda che l'esonero in oggetto mutua parte della propria disciplina da quella stabilita per l'esonero strutturale di cui all'art. 4, c. 9-11, della L. 92/2012, che riconosce ai datori di lavoro un esonero contributivo pari al 50 per cento dei contributi dovuti in caso di assunzioni a tempo determinato e indeterminato di donne appartenenti a categorie in parte sovrapponibili a quelle considerate dal presente articolo 23.

Condizionalità

Al fine della fruizione dell'esonero in commento, **le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto**, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i dipendenti impiegati a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno (**comma 3**).

In relazione al predetto requisito dell'incremento occupazionale netto si ricorda che, in base al combinato disposto degli articoli 2 e 32 del richiamato Regolamento (UE)

⁴⁴ Programma cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, approvato dalla Commissione europea con [decisione C\(2022\)9030 del 1° dicembre 2022](#) e volto alla promozione del lavoro e delle competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive - nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma.

⁴⁵ L'Accordo di Partenariato è un documento, predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione, che “definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

651/2014 (richiamato nella [Circ. INPS 58/2023](#)) e dell'articolo 31 del D.Lgs. 150/2015, il calcolo dell'incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di "impresa unica" di cui all'art. 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (nozione coincidente con quella di cui all'art. 2359 c.c. richiamato dal presente articolo 23) e deve intendersi come l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno (U.L.A.). Inoltre, dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Si ricorda che il richiamato art. 31 del D.Lgs. 150/2015 reca altresì principi e condizioni – che trovano applicazione in via generale – per il riconoscimento degli incentivi alle assunzioni.

Cumulabilità con altri esoneri contributivi

L'esonero disciplinato dal presente articolo **non è cumulabile con altri esoneri** o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 **(comma 5)**.

Il richiamato art. 4 del D.Lgs. 216/2023 ha infatti previsto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, una maggiorazione del costo ammesso in deduzione per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Tale maggiorazione viene ulteriormente incrementata laddove le suddette nuove assunzioni riguardino particolari categorie di soggetti, tra cui:

- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali UE;
- donne vittime di violenza, inserite in percorsi di protezione debitamente certificati.

Ai fini finanziari, la norma chiarisce che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero in questione, nella **determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027**, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo **(comma 6)**.

Limiti di spesa

Il presente esonero contributivo è riconosciuto nel **limite di spesa** di 7,1 mln di euro per il 2024, 107,3 mln di euro per il 2025, 208,2 mln di euro per il 2026 e di 115,7 mln di euro per il 2027 **(comma 4)**.

Al relativo onere si provvede **a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027**, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del

medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

L'INPS provvede al **monitoraggio** del rispetto del suddetto limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa - raggiungimento da verificare anche in relazione ai suddetti vincoli territoriali del Programma⁴⁶ - l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso al beneficio in commento.

⁴⁶ Cfr., al riguardo, anche il comma 1 del presente articolo.

Articolo 24 (Esonero contributivo per assunzioni nella ZES unica per il Mezzogiorno)

L'articolo 24 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati⁴⁷ per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)⁴⁸; l'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione (**comma 2**); i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale; al fine in esame, i lavoratori, alla data dell'assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi (quest'ultima condizione non si applica qualora il soggetto sia stato occupato da parte di un datore che abbia fruito parzialmente dell'esonero medesimo) (**commi 3 e 4**); in base ad una modifica operata dal Senato, il beneficio non concerne i rapporti di apprendistato e quelli di lavoro domestico (**comma 3** citato); l'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (l'esonero non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL⁴⁹). Il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal **comma 7** e poste da quest'ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027⁵⁰. Il **comma 10** demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell'esonero in oggetto. L'applicabilità di quest'ultimo è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea (**comma 11**). Altre norme specifiche relative al summenzionato esonero contributivo sono poste dai **commi da 4 a 6** e dai **commi 8 e 9**.

⁴⁷ Si ricorda che, in base all'interpretazione seguita dall'INPS in relazione ad altre norme di esoneri contributivi, la nozione di datore di lavoro privato, ai fini in oggetto, ricomprende anche gli enti pubblici economici (mentre sono escluse le pubbliche amministrazioni, individuabili in base all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni); la nozione ricomprende anche i datori di lavoro privati che non abbiano natura di imprenditore, ivi compresi tutti i datori di lavoro del settore agricolo. Cfr., per esempio, la [circolare](#) dell'INPS n. 57 del 22 giugno 2023.

⁴⁸ Riguardo a quest'ultima, cfr. l'articolo 9 del [D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162](#).

⁴⁹ Premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

⁵⁰ Riguardo a tale Programma, cfr. la seguente url:
<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus/pagine/pn-giovani-donne-e-lavoro>.

Il **comma 1** del **presente articolo** fa riferimento alle finalità di sostenere lo sviluppo occupazionale della suddetta ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Si ricorda che il precedente **articolo 22** del **presente decreto** prevede un esonero contributivo transitorio per le assunzioni relative al suddetto ambito territoriale e a soggetti che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto trentacinque anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato; si rinvia alla relativa scheda.

Il **comma 4** del presente **articolo 22** specifica che l'esonero contributivo in oggetto spetta altresì con riferimento ai lavoratori che, alla data dell'assunzione, siano stati occupati già a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, che abbia beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo.

Dal beneficio di cui al **presente articolo** sono esclusi, in base ad una modifica inserita **nel corso dell'esame al Senato (comma 3)**, i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato⁵¹.

Il **comma 5** esclude dal beneficio i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi⁵², nella medesima unità produttiva interessata dall'assunzione. Il **comma 5**, inoltre, richiama l'articolo 31 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150](#), il quale reca principi e condizioni – che trovano applicazione in via generale – per il riconoscimento degli incentivi alle assunzioni. Ai sensi del successivo **comma 6**, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per il quale è stato riconosciuto l'esonero in esame, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione oggetto dell'esonero, comporta la revoca di quest'ultimo e il recupero del beneficio già fruito (**comma 5**); non si tiene conto della revoca nel calcolo del periodo residuo di fruibilità da parte di un altro datore di lavoro, nell'ambito dell'eventuale applicazione della norma di cui al precedente **comma 4** (tale periodo residuo viene, quindi, determinato al netto del beneficio già riconosciuto, benché poi revocato).

Ai sensi del **comma 7**, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni per l'anno 2025, 294,1 milioni per l'anno 2026 e 115,2 milioni per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell'impiego delle risorse) del medesimo Programma (tali richiami sono posti anche dal **comma 1**). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati del medesimo monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al **comma 10**; qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica,

⁵¹ Riguardo alla possibilità di assumere lavoratori con contratto di apprendistato (professionalizzante) senza limiti di età, cfr. l'articolo 47, comma 4, del [D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81](#), e successive modificazioni.

⁵² Riguardo alla nozione di licenziamenti collettivi, cfr. gli articoli 4 e 24 della [L. 23 luglio 1991, n. 223](#), e successive modificazioni.

il raggiungimento del limite di spesa – raggiungimento da verificare anche in relazione ai suddetti vincoli territoriali del Programma⁵³ –, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

L'esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall'articolo 4 del [D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216](#) – (**comma 8**).

Per i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 (il testo originario, così modificato **dal Senato**, faceva riferimento alla data del 31 dicembre 2028) si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell'applicazione del beneficio in oggetto (**comma 9**); gli acconti sono dunque determinati in misura inferiore rispetto a quella derivante dall'applicazione del criterio ordinario, in quanto non si tiene conto dell'incremento transitorio della misura dell'imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.

Il **comma 10** demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero contributivo in esame – anche con riferimento ai rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore del medesimo beneficio – nonché delle modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro (le quali devono consentire la verifica del rispetto del limite di spesa annuo complessivo); in base all'integrazione operata **dal Senato**, il decreto ministeriale in oggetto deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le suddette determinazioni devono essere operate, da parte del decreto ministeriale, in coerenza con l'[Accordo di partenariato 2021-2027](#)⁵⁴ e nel rispetto dei contenuti, degli obiettivi specifici, delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell'impiego delle risorse) del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.

Come accennato, l'applicabilità dell'esonero contributivo di cui al **presente articolo** è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (**comma 11**).

Viene inoltre esplicitato che (in conformità al relativo principio generale) l'esonero contributivo non determina alcun effetto sulla misura dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (**comma 1**).

⁵³ Cfr., al riguardo, anche il **comma 1** del **presente articolo**.

⁵⁴ L'Accordo di Partenariato è un documento, predisposto da ogni Stato membro dell'Unione europea ed approvato dalla Commissione europea, che definisce la strategia e le priorità del relativo Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento, al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Articolo 24-bis
**(Proroga dell'attività delle agenzie per la somministrazione e la
riqualificazione del lavoro portuale)**

L'articolo 24-bis proroga di **nove mesi** l'attività delle **agenzie per la somministrazione** e la **riqualificazione del lavoro nei porti**.

Inoltre, incrementa per il **2024** le risorse per il personale **non avviato al lavoro**.

L'articolo 24-bis in commento – aggiunto dal **Senato** in sede di conversione – inerisce alle **agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti**.

Anzitutto, esso proroga l'attività di tali agenzie di **nove mesi**.

L'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, infatti, prevedeva che le agenzie – che le autorità portuali potevano istituire per le finalità di cui al medesimo provvedimento (*vedi infra*) – potessero operare per 78 mesi (sei anni e mezzo). Il **termine** era stato portato, dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2023, a 81 mesi dalla data di istituzione.

Il predetto termine di operatività, pertanto, viene ora portato a **90 mesi**, mediante un'ulteriore novella all'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016.

Inoltre, si prevede che il finanziamento per compensare i **lavoratori non effettivamente avviati al lavoro** da parte delle agenzie, già previsto in anni precedenti, sia portato a **8 milioni e 800 mila euro** per il **2024**. (con il citato decreto legge n. 215 del 2023 la somma di 8 milioni e 800 mila euro era prevista per gli anni 2022 e 2023 mentre per il 2024 venivano stanziati 2 milioni e 200 mila euro).

La **copertura** dei nuovi oneri, per 6 milioni e 600 mila euro a valere sul 2024, è disposta con **corrispondente riduzione** del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione previsto dall'art. **18, comma 1, lett. a)** del decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito nella legge n. 2 del 2009).

Al proposito, si ricorda che il **decreto-legge n. 243 del 2016 (art. 4)** ha previsto la **possibilità per le Autorità di sistema portuale di istituire le agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale** dei lavoratori dei porti, presso i quali il c.d. *transshipment* (vale a dire la movimentazione dei *container* mediante trasbordo) sia stato largamente prevalente (per più precisi ragguagli v., oltre che il testo dell'art. 4 richiamato, anche il **dossier** della XVII legislatura).

Le agenzie istituite sono state le seguenti:

- porto di **Gioia Tauro** (Agenzia Gioia Tauro *Port Agency* srl)
- porto di **Taranto** (Taranto *Port Workers Agency* srl).

Peraltro, nel 2022, l’Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna ha istituito un’agenzia per il porto di **Cagliari** (la *Kalport* srl), il quale però – come pure si evince dalla Relazione tecnica di accompagnamento – **non** è destinataria della disposizione in commento. Essa infatti è oggetto di un finanziamento apposito, previsto in una distinta norma (l’art. 1, commi 997 e 998, della legge di bilancio per il 2022).

Articolo 25
(Iscrizione dei percettori di NASpI e DIS-COLL nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

L'articolo 25, modificato al senato, amplia la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

La prima parte del comma 1 dell'articolo 25 in esame estende la categoria dei soggetti iscritti d'ufficio alla piattaforma SIISL. Invero, accanto ai richiedenti ed ai beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto formazione e lavoro (SFL), si prevede l'iscrizione anche di coloro che percepiscono le indennità NASpI⁵⁵ e DIS-COLL⁵⁶.

A tal proposito, si ricorda che il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa è stato introdotto dall'art. 5 del [D.L. n. 48 del 04 maggio 2023 \(convertito con L. n. 85 del 03 luglio 2023\)](#).

Tale piattaforma è stata realizzata dall'Inps ed istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali "al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione" (cfr. [art. 5, comma 1, del D.L. n. 48/2023](#) e [DM 8 agosto 2023](#), che reca disposizioni per l'operatività del Sistema). Alla medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi anche i richiedenti del Supporto formazione e lavoro (SFL) (cfr. [art. 12, c. 3, del D.L. 48/2023](#) e [art. 3 del DM 8 agosto 2023](#)).

L'introduzione della suddetta piattaforma, infatti, permette ai soggetti registrati di accedere alle informazioni ed alle proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze.

⁵⁵ La «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» è stata istituita con l'art. 1 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e rappresenta "l'indennità mensile di disoccupazione, (...) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione".

⁵⁶ L'Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL, istituita con l'art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, costituisce l'indennità di contrasto alla disoccupazione involontaria ed "è riconosciuta mensilmente ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione"

Inoltre, il SIISL agevola la ricerca del lavoro e l'individuazione di idonei percorsi di formazione per gli utenti, tenendo conto sia delle esperienze formative e delle competenze professionali possedute da questi ultimi, sia della disponibilità di offerte di lavoro, corsi di formazione ed altri strumenti di politica attiva ([art. 5, comma 2, del D.L. n. 48/2023](#)).

La seconda parte del **comma 1 dell'articolo 25** enuncia gli adempimenti che sono tenuti a compiere i nuovi soggetti iscritti d'ufficio al SIISL.

In particolare, gli stessi devono caricare sulla piattaforma il proprio *curriculum vitae*, sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD)⁵⁷ ed il Patto di servizio⁵⁸, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, in base alle modifiche approvate **dal Senato**, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

A tal fine, si prevede che potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.

Il **comma 2** prevede che i Centri per l'impiego individuino, per il tramite della piattaforma presente nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal [decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#)⁵⁹.

⁵⁷ Il [D.L. n. 48/2023](#), aveva già previsto la sottoscrizione del PAD per i richiedenti l'AdI e il SFL. A tal proposito l'articolo 4 del predetto Decreto prevede espressamente che "L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico (...), deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione (...)" (cfr. [art. 4 D.L. n. 48/2023](#)).

⁵⁸ Il [D.L. n. 48/2023](#) disciplina l'istituto del Patto di Servizio per i richiedenti la prestazione dell'assegno di inclusione e del Supporto formazione e lavoro. Infatti, il comma 5 dell'art. 4 del predetto Decreto stabilisce esplicitamente che "i servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, vengono avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso".

⁵⁹ A tal riguardo, si ricorda che il D.Lgs. n. 22 del 2015 subordina la fruizione delle prestazioni economiche NASpI e DIS-COLL ad un meccanismo di condizionalità. Nello specifico, per quanto riguarda la NASpI l'art. 7 del predetto Decreto stabilisce che "l'erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, e successive modificazioni" (v. articolo 7, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22). Per quanto concerne i percettori della DIS-COLL, l'art. 15 stabilisce che "l'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla

Con riferimento al suddetto **comma 2** dell'**articolo 25** si ricorda la previsione contenuta nel [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150](#) secondo il quale le domande di NASpI e di DIS-COLL di cui agli articoli 1 e 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 equivalgono a dichiarazione di immediata disponibilità, e sono trasmesse dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 21, c. 7, lett. *d*), del medesimo [D.Lgs. 150 del 2015](#), i beneficiari di NASpI e di DIS-COLL decadono dal beneficio in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua come definita dall'art. 25⁶⁰ del medesimo decreto legislativo e dal [DM 10 aprile 2018, n. 42](#).

Inoltre, si stabilisce che i percettori dei predetti benefici economici ancora privi di occupazione, contattano i centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di NASpI o DIS-COLL, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, al fine di stabilire il cd. Patto di servizio (cfr. [articolo 21, commi 1 e 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150](#)).

Il **comma 3** stabilisce che all'attuazione del presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del *decreto legislativo n. 181 del 2000*, e successive modificazioni (...)" (v. articolo 15, comma 10, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22).

⁶⁰ L'art. 25, c. 1, del D.Lgs. n. 150 del 2015 enuncia i parametri affinché un'offerta di lavoro possa ritenersi congrua. A tal riguardo essa deve essere valutata alla luce dei seguenti criteri: a) coerenza con le esperienze maturate; b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento; c) durata della disoccupazione; d) rapporto tra retribuzione prevista ed indennità percepita.

Articolo 26

(Funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

L'articolo 26 disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il **funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)**.

La disposizione, come specificato nella relazione illustrativa allegata al presente provvedimento, è finalizzata a rendere il Sistema più funzionale all'incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Il presente articolo è volto a disciplinare il **funzionamento del SIISL - Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa**.

La piattaforma di cui al predetto sistema è stata introdotta nell'ambito del [D.L. n. 48 del 04 maggio 2023 \(convertito con L. n. 85 del 03 luglio 2023\)](#)⁶¹, il quale ha riformato in maniera organica la materia degli strumenti di sostegno al reddito e di politiche attive del lavoro, introducendo il nuovo strumento economico dell'Assegno di inclusione (cd. ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024⁶².

Il SIISL, avente lo scopo di reinserire i percettori dell'Assegno di inclusione all'interno del mercato del lavoro, persegue, in particolare, le seguenti finalità (ex art. 5 D.L. 48/2023): **a)** l'attivazione di percorsi formativi personalizzati in favore dei percettori del cd. Assegno di inclusione, garantendo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; **b)** la promozione di percorsi di ricerca autonoma del lavoro ed il rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, assicurando l'analisi, il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dell'Assegno di inclusione.

⁶¹ Con [Circolare n. 105 del 16 dicembre 2023](#) l'Inps ha esaminato gli aspetti operativi concernenti il D.L. n. 48 del 2023, tra cui le modalità di funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. In particolare, l'ente ha affermato che "l'iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD (Patto di attivazione digitale) possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda" per il riconoscimento del beneficio economico dell'Assegno di inclusione. "A seguito della compilazione della domanda dell'Adi sul sito dell'INPS, quindi, il richiedente può accedere immediatamente al SIISL per svolgere le funzioni di seguito indicate: 1. effettuare l'iscrizione; 2. ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda dell'Adi; 3. sottoscrivere il PAD del nucleo familiare; 4. ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD, per non incorrere nella sospensione del beneficio; 5. accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua domanda e alle attività previste dal progetto di inclusione sociale".

⁶² Con [Messaggio n. 4271 del 29 novembre 2023](#), l'INPS ha chiarito che, "il percorso che deve seguire il richiedente il beneficio dopo la presentazione della domanda" è costituito da: "iscrizione al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, avvio di un percorso formativo o altra iniziativa di attivazione lavorativa". L'Istituto fa, inoltre, presente che "il percorso di attivazione lavorativa prevede (...) l'accesso del richiedente il beneficio al mercato del lavoro digitale nel quale, attraverso la piattaforma SIISL, è possibile attivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le agenzie per il lavoro, infatti espongono nella piattaforma SIISL le *vacancy* rispetto alle quali gli utenti possono esprimere le manifestazioni di interesse o possono venire contattati direttamente dalle stesse agenzie per il lavoro indicate nel patto di attivazione digitale e nel patto di servizio per offerte ritenute rispondenti al loro *curriculum vitae*".

Nello specifico, il **comma 1 dell'articolo 26** stabilisce i **criteri ed i termini** mediante cui occorrerà dare concreta attuazione al **funzionamento della piattaforma SIISL**.

A tal riguardo, la norma attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento:

- a) le modalità e le condizioni mediante cui i datori di lavoro potranno pubblicare sul SIISL le posizioni vacanti all'interno del proprio organico;
- b) le modalità di accesso, su base volontaria, alla piattaforma da parte di tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego, diversi dai soggetti obbligati in base alle vigenti disposizioni.

Si ricorda che il [Decreto ministeriale 8 agosto 2023](#) (G.U. n. 198 del 25 agosto 2023), disciplinante l'attuazione del SIISL, indica quali soggetti obbligati alla registrazione sulla piattaforma, i beneficiari e i richiedenti l'erogazione dell'Assegno di inclusione, nonché i richiedenti l'accesso alla politica attiva del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) ex art. 12 [D.L. n. 48 del 04 maggio 2023 \(convertito con L. n. 85 del 03 luglio 2023\)](#).

Sul punto, si fa presente che il precedente articolo 25 (alla cui scheda di lettura si rimanda) inserisce tra i soggetti obbligati anche i percettori di NASpI e Dis-Coll.

Il **comma 2 dell'articolo 26**, al fine di garantire la concreta interoperabilità tra piattaforme pubbliche, prevede che all'interno del SIISL vengano inserite, altresì, le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro anche su altre piattaforme pubbliche nazionali ed internazionali.

Si ricorda che il [D.M. 8 agosto 2023](#) aveva già previsto la piena interazione tra i dati contenuti all'interno del SIISL e quelli rinvenibili all'interno della piattaforma per il Patto per l'inclusione e del Sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro (SIU) (cfr. artt. 5, 6 e 7 [D.M. 8 agosto 2023](#)).

Il **comma 3** consente il ricorso da parte del SIISL a strumenti legati all'intelligenza artificiale, con la finalità di rendere più agevole l'incontro tra domanda ed offerta all'interno del mercato del lavoro e di ottenere la combinazione ottimale tra i dati inseriti nella piattaforma⁶³.

⁶³ Deve rilevarsi, al riguardo, che con [Messaggio n. 1358 del 05 aprile 2024](#) l'INPS ha asserito di aver "implementato nell'ambito della piattaforma SIISL - Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa, istituita presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, un sistema basato sull'Intelligenza Artificiale per favorire l'incontro ottimale tra domanda e offerta di lavoro (...). Le tecnologie adottate (...) mostrano all'utente e alle Agenzie per il lavoro, un "indice di affinità" delle offerte di lavoro rispetto al curriculum vitae individuale. Si tratta, infatti, di un indicatore orientativo che rappresenta il livello di compatibilità tra il curriculum vitae e l'offerta di lavoro selezionati e ha come obiettivo la semplificazione dell'interazione utente con la banca dati". L'ente ha specificato, inoltre, che "l'indice costituisce anche uno strumento di ausilio messo a disposizione delle Agenzie per il lavoro (APL) senza peraltro vincolare in alcun modo il processo di candidatura e selezione: non sono

Si precisa che il SIISL utilizza tali strumenti nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. *Si valuti l'opportunità di specificare a quali disposizioni la norma fa riferimento.*

Il **comma 4** disciplina gli obiettivi di pianificazione e di programmazione che si intendono perseguire mediante il monitoraggio sui dati occupazionali. Al fine di rendere effettivi tali obiettivi, si prevede l'utilizzo in forma anonima ed aggregata dei dati contenuti all'interno del SIISL, per valutare l'idoneità formativa dei corsi di formazione tenuti dagli enti accreditati.

In stretta correlazione con il comma 4, il **comma 5** prevede l'introduzione di un meccanismo di valutazione degli enti accreditati, ai quali viene attribuito un punteggio sulla base della percentuale dei soggetti iscritti al corso di formazione, assunti entro sei mesi dalla conclusione del corso stesso. Le modalità e i termini inerenti a tale meccanismo sono disciplinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In base all'emendamento approvato **dal Senato**, il predetto decreto ministeriale deve essere adottato entro novanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente D.L.

A tal riguardo, il **comma 6**, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga delle informazioni contenute all'interno delle proprie banche dati o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, al fine di possedere il maggior numero di elementi utili per poter procedere ad una valutazione dell'efficacia formativa dei corsi.

Si precisa che l'utilizzo di tali informazioni dovrà sempre svolgersi nel pieno rispetto della circolazione e del trattamento dei dati personali delle persone fisiche ([Regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#)).

Il **comma 7** stabilisce, infine, che le previsioni devono essere attuate mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

mai esclusi i cittadini anche se con affinità più bassa. Infatti, l'attribuzione da parte del SIISL della percentuale di affinità non è finalizzata a costituire una graduatoria di merito, né attribuisce punteggi o priorità, non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell'APL che ha pubblicato l'offerta, non attribuisce diritti in merito all'inclusione automatica nel processo di selezione. Si tratta invece di uno strumento di indirizzo che favorisce in modo significativo la dinamica del mercato del lavoro, l'ottimale allocazione delle risorse, nell'interesse di tutta la collettività e del singolo utente”.

Articolo 27

(Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro-FEG)

L'articolo 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una **Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)**. La Cabina di regia è coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale costituisce l'autorità nazionale di gestione del fondo medesimo (**comma 1**). La definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia, nonché dei criteri di partecipazione e di attivazione della stessa, è demandata a un decreto ministeriale (**comma 2**); alle riunioni, come specifica il **comma 3**, partecipano in ogni caso i rappresentanti delle regioni e delle province autonome nel cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che hanno fatto richiesta di accesso al FEG. Il medesimo **comma 3** individua le fattispecie di datori di lavoro privati che possono chiedere l'attivazione della Cabina di regia. I **commi 4 e 5** pongono le clausole di natura finanziaria.

Il suddetto Fondo europeo – disciplinato dal [regolamento \(UE\) 2021/691](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021 – eroga, su richiesta degli Stati membri dell'Unione europea, contributi finanziari per misure di politica attiva del lavoro, in presenza di eventi di ristrutturazione significativi, che abbiano determinato cessazioni dall'attività di lavoratori dipendenti o autonomi, in numero, salvo alcune fattispecie più elastiche, non inferiore a 200.

Le misure oggetto del contributo devono costituire un pacchetto coordinato. Quest'ultimo può comprendere, tra l'altro, interventi di formazione e riqualificazione su misura, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, la promozione dell'imprenditorialità, misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le prestazioni per figli a carico, le indennità di formazione, le indennità di soggiorno e le indennità di assistenza.

Nell'assetto italiano, la regione (o la provincia autonoma) è responsabile della gestione, dell'attuazione e del controllo degli interventi oggetto di finanziamento, nell'ambito di un accordo stipulato con l'autorità di gestione nazionale (costituita, come detto, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali)⁶⁴.

Riguardo all'istituzione – con decorrenza, come detto, dal 1° luglio 2024 – della Cabina di regia, il **comma 1** del presente **articolo 27** fa riferimento in particolare

⁶⁴ Riguardo al FEG, cfr., più in dettaglio, la seguente url:
<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/fondo-europeo-di-adequamento-alla-globalizzazione%25e2%2580%2593feg/pagine/default#:~:text=Il%20Fondo%20europeo%20di%20adeguamento,di%20significativi%20eventi%20di%20ristrutturazione>.

alla finalità di adozione, mediante un più efficiente e tempestivo utilizzo del FEG, di interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità, in favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese. Il **comma** richiama le politiche attive del lavoro previste dal [Piano nazionale di ripresa e resilienza \(PNRR\)](#) nonché gli obiettivi del [regolamento 2024/795/UE](#)⁶⁵, del 29 febbraio 2024, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) – riguardo a quest'ultimo, cfr. alla fine della presente scheda –.

La **relazione illustrativa** allegata al disegno di legge di conversione del **presente decreto**⁶⁶ osserva che l'istituzione della Cabina di regia è intesa soprattutto a soddisfare le esigenze di coordinamento per i casi di imprese operanti in diverse regioni, esigenze relative sia alla predisposizione delle domande di finanziamento sia alla gestione e al monitoraggio degli interventi finanziati dal FEG.

Il suddetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsto dal **comma 2**, deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In merito alla composizione della Cabina di regia, la citata **relazione illustrativa** osserva che il decreto ministeriale potrà ricomprendere in essa anche soggetti rilevanti per il coordinamento degli interventi, come, ad esempio, le organizzazioni sindacali e, più in generale, i rappresentanti del partenariato economico e sociale o i portatori di interesse presenti su base territoriale.

In base al **comma 3**, i datori di lavoro del settore privato, operanti nel territorio dello Stato con un organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità, possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia, secondo le modalità indicate dal suddetto decreto ministeriale.

Il medesimo **comma 3** specifica che partecipano in ogni caso alle riunioni della Cabina di regia i rappresentanti delle regioni e delle province autonome nel cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che hanno fatto richiesta di accesso al FEG.

Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (**comma 4**).

Il **comma 5** specifica che all'attuazione del **presente articolo** si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che il citato [regolamento 2024/795/UE](#) concerne⁶⁷ i seguenti ambiti: tecnologie digitali, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma

⁶⁵ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241.

⁶⁶ La **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.S. n. 1133](#).

⁶⁷ Cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), di quest'ultimo.

strategico per il decennio digitale 2030⁶⁸; progetti multinazionali definiti dal suddetto programma⁶⁹; innovazioni delle tecnologie *deep tech*; tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento dell'Unione europea sull'industria a zero emissioni nette⁷⁰; biotecnologie – compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione europea dei medicinali critici⁷¹ – e componenti delle medesime biotecnologie.

⁶⁸ Il programma è stato istituito dalla [decisione](#) del Parlamento europeo e del Consiglio 2022/2481/UE, del 14 dicembre 2022.

⁶⁹ Cfr., in merito, l'articolo 2, primo comma, punto 2), della suddetta decisione (UE) 2022/2481.

⁷⁰ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato in via definitiva il 27 maggio 2024 e in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea. Riguardo all'adozione di tale regolamento, cfr. la seguente url:

<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/05/27/industrial-policy-council-gives-final-approval-to-the-net-zero-industry-act/>.

⁷¹ Riguardo a tale elenco, cfr. le seguenti url:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_6377;

<https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/post-authorisation/medicine-shortages-and-availability-issues/availability-critical-medicines>.

Articolo 28

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

L'**articolo 28** interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la **congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili**, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le **sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica** (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori),

In particolare, dispone che tali sanzioni operino **per tutti gli appalti pubblici**, e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora, **e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro**, in luogo del precedente limite di 500.000 euro.

La norma dispone altresì che il **soggetto tenuto alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti privati**, nonché responsabile in caso di mancata verifica, non è il committente, come previsto sinora, ma il **direttore dei lavori**; la responsabilità del committente è configurabile solo in assenza di nomina del direttore dei lavori. **Negli appalti pubblici la responsabilità** resta invece confermata in capo al **responsabile del progetto**.

Come anticipato, la disposizione in commento reca modifiche alla disciplina in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati - di cui all'articolo 29, commi da 10 a 12, del D.L. 19/2024, su cui interviene il presente articolo - che deve essere **obbligatoriamente effettuata prima di procedere al saldo finale dei lavori**.

Si ricorda che dal 1° novembre 2021, per espressa previsione del [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143](#), tale verifica è obbligatoria per tutti gli appalti pubblici e per quelli privati di importo pari o superiori a 70.000 euro.

In particolare, nel confermare la sussistenza del suddetto obbligo, la disposizione in commento specifica che, **negli appalti privati, tale obbligo non grava** sul committente, come finora previsto, ma **sul direttore dei lavori**, contemplando una responsabilità del committente solo in assenza di nomina del direttore dei lavori.

La norma conferma che negli appalti pubblici la suddetta verifica spetta al responsabile del procedimento e che la medesima avviene nei casi e secondo le modalità di cui al richiamato DM 25 giugno 2021, n. 143 (emanato in attuazione dell'art. 8, c. 10-*bis*, del D.L. 76/2020) (**comma 1, cpv. "10"**).

Il richiamato decreto ministeriale definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, con riferimento sia ai lavori pubblici sia a quelli privati di valore pari o superiore a 70.000 euro, eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Qualora non la congruità non venga riscontrata, è previsto un meccanismo di

regolarizzazione, in mancanza della quale l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC *online* per l'impresa affidataria.

La norma in commento modifica poi i valori complessivi degli appalti, pubblici e privati, al di sopra dei quali si applicano le **sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica** (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori).

In tutti gli appalti pubblici infatti, e non più solo in quelli di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro come previsto finora, **il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza dei suddetti presupposti è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso**. Inoltre, gli esiti dell'accertamento della violazione vengono comunicati all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici ad essa attribuiti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (ex art. 222, c. 3, lett. b), del D.Lgs. 36/2023)⁷² **(comma 1, cpv. "11")**.

Per quanto concerne gli **appalti privati**, si prevede che la **sanzione da 1.000 a 5.000 euro comminata in caso di versamento del saldo finale in assenza dei presupposti** di cui sopra sia **estesa agli appalti il cui valore complessivo è pari o superiore a 70.000 euro**, in luogo del limite finora vigente di 500.000 euro. Come anticipato, la responsabilità di acquisire l'attestazione di congruità viene ora attribuita al direttore dei lavori e solo in assenza di questo al committente. Anche la relativa sanzione sarà in capo al committente solo in mancanza di nomina del direttore dei lavori **(comma 1, cpv. "12")**.

Come evidenziato anche dalla Relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, la presente modifica dei commi 11 e 12 dell'art. 29 del D.L. 19/2024 appare necessaria per allineare quanto ivi previsto con quanto disposto dal richiamato DM 25 giugno 2021, n. 143 che, come detto, si applica a tutti i lavori pubblici, a prescindere dal valore complessivo, e ai lavori privati di valore pari o superiore a 70.000 euro.

⁷² Ai sensi del successivo comma 6 del richiamato art. 222 del D.Lgs. 36/2023, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'ANAC trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

Articolo 28-bis
(Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)

L'articolo 28-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede⁷³ la proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 del termine per la possibilità di applicazione di alcune **convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili**.

Si ricorda che le convenzioni interessate dal **presente articolo** sono stipulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica". La proroga è disposta nei limiti della spesa già sostenuta (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione⁷⁴) e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁷³ Il **presente articolo** novella l'articolo 1, comma 162, della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), e successive modificazioni.

⁷⁴ Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2](#).

Articolo 28-ter
(Integrazione di uno stanziamento per intervento in favore di lavoratori di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa)

L'articolo 28-ter – inserito nel corso dell'esame al Senato – dispone, per il 2024, in relazione alle domande pervenute, **un incremento di un limite di spesa per un intervento in favore di lavoratori di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa e, correlativamente, un identico incremento del trasferimento di risorse dallo Stato al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale**⁷⁵. L'importo in oggetto viene elevato da 5,8 milioni di euro a 24,2 milioni (per l'anno 2024); esso concerne il trattamento (a carico del suddetto Fondo) integrativo rispetto all'intervento straordinario di integrazione salariale previsto, per i suddetti lavoratori, per il periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024; alla copertura del nuovo onere finanziario si provvede mediante riduzione, nella misura di 26,3 milioni per l'anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione⁷⁶.

La novella di cui al **presente articolo** concerne l'articolo 12 del [D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136](#)⁷⁷. Quest'ultimo articolo ha consentito la prosecuzione, nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei suddetti lavoratori, stabilendo altresì:

- limiti specifici di importo per il trattamento integrativo che è previsto – in relazione alla suddetta tipologia di intervento e in via complementare – nell'ordinamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; in base a tali limiti specifici, con il trattamento integrativo si garantisce che l'importo complessivo delle due prestazioni sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, fino a concorrenza di un limite in valori assoluti, pari a 2.500 euro mensili⁷⁸;
- un limite di spesa complessivo per il suddetto trattamento integrativo, con

⁷⁵ Fondo di solidarietà bilaterale costituito presso l'INPS.

⁷⁶ Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2](#).

Riguardo all'importo della suddetta riduzione, cfr. *infra*.

⁷⁷ Riguardo alla disciplina posta da quest'ultimo articolo, cfr. anche il D.M. 5 gennaio 2024 (D.M. oggetto del [messaggio](#) dell'INPS n. 1536 del 18 aprile 2024).

⁷⁸ Nell'ordinamento del suddetto Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, per il trattamento integrativo previsto in relazione ad alcune prestazioni (tra le quali i trattamenti straordinari di integrazione salariale) l'aliquota in oggetto è pari all'80 per cento e non si prevede un limite in valori assoluti. Cfr. l'articolo 5, comma 2, del D.M. 7 aprile 2016, prot. n. 95269.

un trasferimento di risorse dallo Stato al suddetto Fondo, pari alla misura del medesimo limite di spesa. Il presente **articolo 28-ter** dispone l'elevamento da 5,8 milioni di euro a 24,2 milioni del valore in oggetto (per l'anno 2024). L'incremento, come risulta dai lavori preparatori, è stabilito in relazione all'andamento delle domande per i suddetti trattamenti straordinari di integrazione salariale e per i relativi trattamenti integrativi.

Per la copertura finanziaria del suddetto incremento, il medesimo **articolo 28-ter** dispone la riduzione, nella misura di 26,3 milioni di euro per l'anno 2024, del summenzionato Fondo sociale per occupazione e formazione; la riduzione è stabilita in misura maggiore rispetto all'incremento in oggetto, in relazione alla particolare natura finanziaria del Fondo sociale per occupazione e formazione⁷⁹.

⁷⁹ Si ricorda che nella dotazione di tale Fondo il valore di competenza contabile dà luogo ad una proiezione ridotta (rispetto al medesimo valore) in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in quanto il Fondo è in genere preordinato alla copertura di interventi ai quali è connessa una contribuzione figurativa pensionistica (quest'ultima, in linea di massima, non determina effetti di cassa e di indebitamento netto negli anni interessati dalla competenza contabile). Dal momento che l'incremento in oggetto del Fondo di solidarietà è inteso ad un intervento che non è comprensivo di contribuzione figurativa, è necessaria una compensazione dell'incremento in misura eccedente, al fine di assicurare la copertura integrale in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 29, commi 1, 2 e 3
(Programma nazionale «Scuola e competenze»)

L'articolo 29, ai commi 1, 2 e 3, prevede tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle (attuali 7) regioni meno sviluppate d'Italia. In particolare, il **comma 1** autorizza, per tali regioni, un piano di complessivi **200 milioni** di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo **sport nelle scuole**; il **comma 2** autorizza un piano di complessivi **150 milioni** di euro per la realizzazione di **laboratori innovativi e avanzati** per lo **sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali**, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale; il **comma 3** autorizza, infine, un piano di complessivi **100 milioni** di euro per la fornitura di **arredi didattici innovativi**, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che, al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle (attuali 7) **regioni meno sviluppate**, è autorizzato un piano da **200 milioni** di euro, a valere sulle risorse del [Programma nazionale «Scuola e competenze»](#), periodo di programmazione 2021-2027 ([di circa 3,8 miliardi di euro complessivi](#)), nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto [dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027](#), per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 – componente 1 – investimento 1.3 «Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In relazione a quanto sopra, si ricorda che, ai fini della Politica di coesione, le **regioni meno sviluppate** (ossia quelle che, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera *a*) del [regolamento \(UE\) 2021/1060 presentano un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE-27](#)) sono, in Italia, **Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna** (come riportato nell'allegato 1 della [decisione di esecuzione \(UE\) 2021/1130](#), che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento per il periodo 2021-2027). L'articolo 1, comma 4, lettera *h*) del presente provvedimento definisce appunto – ai fini del presente decreto - «**regioni meno sviluppate**» le regioni italiane individuate dall'articolo 108, paragrafo 2, lettera *a*), del regolamento (UE) 2021/1060.

• *Il Programma nazionale «Scuola e competenze»*

Il [Programma Nazionale “Scuola e Competenze 2021 – 2027”](#), a titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito e **finanziato tramite fondi europei**, contiene, con durata settennale, le priorità strategiche del settore istruzione.

Il Programma concorre al raggiungimento dell’Obiettivo di Policy 4 della Politica di Coesione europea, “Un’Europa più sociale e inclusiva”, contenuta nell’[Accordo di partenariato](#) tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 (pag. 27 del [testo dell’Accordo](#)), con la finalità di migliorare la qualità, l’inclusività, l’efficacia e l’attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione inclusiva e di qualità e potenziare l’apprendimento permanente.

Come anticipato, la **dotazione finanziaria** del Programma ammonta a **circa 3,8 miliardi di euro**, di cui oltre **2,8 miliardi** di euro stanziati dal [Fondo Sociale Europeo Plus \(FSE+\)](#) per la formazione di studenti, personale scolastico e popolazione adulta, e circa **960 milioni** di euro stanziati dal [Fondo Europeo di Sviluppo Regionale \(FESR\)](#) per laboratori e attrezzature digitali innovative.

Il Programma può finanziare interventi su tutto il territorio nazionale, con un diverso grado di intensità sulla base delle risorse disponibili e in funzione dei fabbisogni locali, legati al contesto scolastico e socio-economico di riferimento.

Come noto, secondo la ripartizione territoriale prevista a livello europeo per l’Italia per il 2021-2027, le regioni italiane sono state suddivise in tre categorie: regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); regioni in transizione (Abruzzo, Marche e Umbria); regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto).

La **relazione tecnica** del provvedimento in esame precisa che gli interventi presenti nei primi 3 commi dell’articolo 29 fanno tutti riferimento alla “[Priorità 2 – Le strutture per la scuola e le competenze \(FESR\)](#)” del suddetto Programma, la quale si pone l’obiettivo di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza.

La partecipazione al Programma è possibile attraverso l’adesione a bandi di gara, avvisi pubblici, decreti di riparto sulla base di criteri oggettivi e altri strumenti previsti dalla normativa nazionale ai quali potranno candidarsi le istituzioni scolastiche e gli altri soggetti aventi diritto.

Relativamente alle diverse procedure di accesso, il [documento relativo alla metodologia e ai criteri](#) per la selezione delle operazioni, presentato nel corso della seduta del 22 marzo 2023 al [Comitato di Sorveglianza](#) del Programma Nazionale FSE+ e FESR “Scuola e competenze 2021-2027”, ha stabilito per ogni tipologia di operazione criteri di ammissibilità e criteri di selezione strettamente coerenti con la strategia, gli obiettivi e i risultati attesi dal Programma e dalle diverse priorità.

Più in particolare, i criteri di ammissibilità sono volti a verificare la presenza dei requisiti essenziali per l’ammissione a cofinanziamento nell’ambito del Programma delle domande presentate e fanno riferimento ad elementi di conformità, a requisiti del proponente e a requisiti della proposta progettuale.

Le domande che hanno superato la verifica di ammissibilità sono oggetto di una valutazione articolata su tre livelli: principi generali e criteri trasversali; criteri specifici a livello di Priorità e Obiettivo Specifico; e, infine, criteri specifici a livello di Avvisi (si veda pag. 8 del [predetto documento](#)).

Per un approfondimento sui Fondi europei per la politica di coesione 2021-2027, si rimanda all’apposita [sezione del Portale della documentazione](#).

In relazione, poi, al citato **investimento 1.3** «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» (M4C1-I.1.3) del PNRR, a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, si ricorda che per lo stesso sono previsti complessivi **300 milioni** di euro di sovvenzioni. Per un approfondimento sul predetto investimento 1.3 e sul suo stato di attuazione, si rimanda alla sezione del *Portale della documentazione* relativa allo [sport nel Piano nazionale di ripresa e resilienza](#).

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo 29, al fine di potenziare **l'istruzione tecnica e professionale** nelle (citate) regioni meno sviluppate, è inoltre autorizzato un piano da **150 milioni di euro** a valere sulle medesime risorse di cui al suddetto Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, per la realizzazione di **laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali** connesse con i relativi indirizzi di studio.

In relazione all'**istruzione tecnica e professionale**, si ricorda che il PNRR presenta l'apposita **riforma 1.1**, “Riforma degli istituti tecnici e professionali”, della Missione 4, Componente 1 (M4C1-R.1.1), citata nella relazione illustrativa. Per un approfondimento sulla predetta riforma 1.1 e sul suo stato di attuazione, si rimanda alla sezione del *Portale della documentazione* relativa all'[istruzione nel Piano nazionale di ripresa e resilienza](#) e, in particolare, al relativo allegato “[Riforme](#)”.

Il **comma 3** dell'articolo in commento, infine, prevede che, per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età **da zero a sei anni** è autorizzata la (ulteriore) spesa di **100 milioni di euro** a valere sul **medesimo Programma nazionale «Scuola e competenze»**, periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, per la fornitura **di arredi didattici innovativi** anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del PNRR.

In relazione al citato **investimento 1.1** della M4C1-I.1.1 del PNRR, a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ricorda che per lo stesso sono previsti **3.244,8 milioni** di euro complessivi di sovvenzioni. Per un approfondimento sul predetto investimento 1.1 e sul suo stato di attuazione, si rimanda alla sezione del *Portale della documentazione* relativa all'[istruzione nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, al relativo allegato “Investimenti”](#).

La **relazione illustrativa** rileva che questo “finanziamento **potenzia l’Investimento 1.1** della Missione 4 – Componente 1 del PNRR attraverso la possibilità di dotare anche le strutture oggetto di finanziamento PNRR di arredi innovativi, consentendo la piena operatività degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, oggetto di intervento del PNRR”.

Articolo 29, comma 1-bis
(Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici)

L'articolo 29, comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato con l'approvazione dell'emendamento 29.1 (testo 4), consente agli enti locali di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR di utilizzare le risorse già concesse per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2024-2025.

A tal fine novella l'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023).

Secondo la relazione illustrativa all'emendamento 29.1 (testo 4), tali risorse sono già nella disponibilità degli enti locali. Il citato articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13/2023 prevedeva, infatti, la possibilità di assegnare tutte le risorse “in anticipazione, salvo successivo monitoraggio” per garantire la continuità didattica. Le graduatorie provvisorie sono state approvate con decreto direttoriale 29 dicembre 2023, n. 101 e le risorse sono state impegnate in data 30 dicembre 2023. Con successivo decreto direttoriale 21 marzo 2024, n. 10, in considerazione delle rinunce intervenute, è stato predisposto l'elenco definitivo degli enti beneficiari, in vista della consegna dei lavori prevista entro il 31 marzo 2024, quale milestone italiana del PNRR, ed è stata richiesta la liquidazione delle risorse in favore degli stessi enti locali, soggetti attuatori.

Nella formulazione originaria, l'articolo 24, comma 5, del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023), aveva autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla [Missione 2 \(Rivoluzione verde e transizione ecologica\) - Componente 3 \(Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici\) - Investimento 1.1 \(Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica\)](#) del PNRR. A tali oneri, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si doveva provvedere mediante utilizzo delle risorse finalizzate al pagamento, da parte dello Stato, di canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, relativi alle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica (articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 65/2017).

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. n. 13/2023 (AS 564) evidenziava al riguardo che la misura si rendeva indispensabile in quanto l'investimento 1.1 (Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica), avente come target la costruzione di almeno 195 istituzioni scolastiche, prevedeva espressamente la sostituzione edilizia degli edifici scolastici obsoleti. Per tale motivo, nel periodo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori, era fondamentale individuare spazi o noleggiare strutture temporanee per consentire lo svolgimento delle attività didattiche, al fine di garantire, da un lato, il

raggiungimento del target PNRR e, dall'altro, la continuità didattica e il diritto allo studio.

La RT concernente lo stesso provvedimento faceva presente che, trattandosi di scuole le cui procedure di aggiudicazione dei lavori, secondo la milestone europea del PNRR, dovevano concludersi entro settembre 2023, la stima effettuata appariva coerente con le 4 mensilità del 2023 (settembre-dicembre 2023), relative all'avvio dell'anno scolastico 2023-2024. Detto documento evidenziava, peraltro, che non tutti gli enti locali beneficiari del finanziamento di demolizione e ricostruzione delle nuove scuole avevano necessità di affittare spazi o immobili per le esigenze didattiche e, pertanto, per l'anno 2023 si riteneva potesse essere congrua la somma stimata di 4 milioni che si intendeva comunque come un limite di spesa.

Successivamente l'art. 11, comma 2-bis, del D.L. n. 123/2023 (L. n. 159/2023), ha previsto l'incremento, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 (per un totale di 8 mln di euro), dell'autorizzazione di spesa finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del PNRR, provvedendo ai relativi oneri mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024.

Nel corso dell'esame in prima lettura dell'AS 878 il Governo aveva confermato la disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura nella seduta n. 139 del 26 ottobre 2023 della 5^a Commissione bilancio del Senato della Repubblica.

L'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 65 del 2017, da un lato prevede che l'INAIL - nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili - destini fino a 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 al fine di favorire la costruzione di edifici da adibire a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, dall'altro pone a carico dello Stato gli oneri inerenti ai canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL stesso, quantificati in 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2019. Il comma 5 del medesimo articolo provvede alla copertura dei predetti oneri inerenti ai canoni di locazione mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona scuola", di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2017.

La [quarta relazione](#) al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sezione I, fa presente, con riguardo alla M2C3 - Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici (MIM), p. 89, che nell'ambito della quinta rata è richiesto il raggiungimento della *milestone* (M2C3-5, T3-2023) . La *milestone* consiste nella notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici relativi alla sostituzione degli edifici scolastici ammissibili al finanziamento, formalizzata dalle autorità locali, per una superficie totale di almeno 400.000 metri quadrati per il T3/2023. La *milestone* risulta conseguita. Sono state caricate su ReGiS le determinazioni di aggiudicazione e le relative notifiche delle ditte appaltatrici.

Lo stesso documento rileva, a p. 144, che l'analisi dei dati provenienti dall'anagrafe dell'edilizia scolastica ha evidenziato che, in molti casi, particolarmente per edifici vetusti, la ristrutturazione o l'aggiornamento strutturale, sismico, funzionale o energetico risulta impraticabile o antieconomico senza un completo rinnovo delle

strutture preesistenti. In sede di revisione del Piano, è stato rivisto il piano finanziario, con un incremento di 206 milioni rispetto al budget iniziale. Questo aumento di fondi, motivato dall'aumento dei costi nel settore costruzioni e dalla necessità di costruire edifici ad alta efficienza energetica, prelude alla creazione di spazi didattici all'avanguardia ed ecocompatibili. L'approvazione da parte dell'Unione Europea di questo incremento finanziario segna un passo importante verso un modello scolastico più sostenibile e innovativo.

Il *target* finale (M2C3-6), stabilito per il T1-2026, mira alla ristrutturazione di edifici per un totale di almeno 400.000 metri quadrati. Questo processo di rinnovo strutturale richiede che i nuovi edifici, destinati a sostituire quelli preesistenti, raggiungano un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al benchmark NZEB (*nearly zero energy building*), come definito dalla normativa italiana in materia energetica. Inoltre, si presta particolare attenzione al contenimento dell'impatto sul consumo del suolo: è previsto che l'incremento massimo della superficie coperta, rispetto allo stato preesistente alle opere, non superi il 5%. Questo limite si inserisce in un contesto di sostenibilità ambientale e di ottimizzazione dell'uso delle risorse territoriali.

Più nel dettaglio, la [sezione II](#) della predetta relazione, con riferimento alla M2C3 - Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici - Importo complessivo: 1.005.999.113,93 euro, precisa, pp. 192-93, che in base ai dati raccolti dall'anagrafe dell'edilizia scolastica, in vari casi - relativi soprattutto a costruzioni particolarmente obsolete - gli interventi necessari per l'adeguamento o il miglioramento degli edifici scolastici (dal punto di vista strutturale, sismico, funzionale o dell'efficienza energetica) non sono tecnicamente fattibili o economicamente convenienti se non attraverso un processo di demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti. Il PNRR ha destinato inizialmente 800 milioni a interventi di questo tipo, con l'obiettivo di garantire una didattica basata su metodologie innovative, all'interno di strutture sostenibili e altamente efficienti dal punto di vista energetico. Le nuove strutture saranno in grado di stimolare la creatività, ponendo al centro lo studente e il suo percorso di apprendimento e prestando attenzione all'evoluzione del contesto in cui si colloca.

Più in dettaglio, la misura in oggetto intende sostituire parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili, per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, con l'obiettivo di incidere positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

A seguito dell'incremento dei prezzi delle materie prime e dell'energia è stata operata dalla Commissione europea una revisione dell'investimento, che ha portato, da un lato, all'aumento della dotazione della misura per l'importo complessivo di euro 1.005.999.113,93, dall'altro alla rimodulazione del numero di interventi previsti nel CID mantenendo invariato il target finale di 400.000 metri quadri.

I nuovi edifici oggetto di sostituzione edilizia dovranno conseguire un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 per cento rispetto al requisito NZEB (*nearly zero energy building*), previsto dalla normativa italiana.

2023	2026
T3	T1
M2C3-5 (M) - Aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici, a seguito di una procedura di appalto pubblico	M2C3-6 (T) - Almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole sono costruite mediante la sostituzione di edifici

Attuazione e prossime attività

L'avviso per l'individuazione degli enti locali e delle aree su cui saranno costruite le nuove scuole è stato pubblicato il 2 dicembre 2021, prot. n. 48048, e si è chiuso l'8 febbraio 2022.

Il totale dei finanziamenti richiesti dagli enti locali supera i 3 miliardi (3.171 milioni per 543 candidature pervenute).

Con decreto del Ministro dell'istruzione è stato costituito un gruppo di lavoro composto da architetti ed esperti, sotto il coordinamento dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero, e sono state definite le linee guida per la realizzazione dei nuovi spazi di apprendimento, considerando anche le esigenze dettate dall'utilizzo di metodologie didattiche innovative (https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/05/LineeGuida_ScuolaFutura-1.pdf).

L'articolo 24 del decreto-legge n. 152/2021 ha previsto l'indizione di un concorso di progettazione per l'individuazione di progetti innovativi sulle aree candidate dagli enti locali, attraverso una procedura selettiva nazionale. Il 1° luglio 2022, in attuazione della citata disposizione, è stato pubblicato sulla Gazzetta europea il bando di concorso di progettazione sulle aree ammesse a finanziamento (<https://pnrr.istruzione.it/bando/>).

Il concorso si è articolato in due fasi: nella prima, i partecipanti hanno elaborato proposte ideative per la costruzione delle nuove scuole connesse a una o più aree tra quelle già individuate; alla seconda fase, sono state ammesse le migliori 5 proposte ideative selezionate dalle Commissioni giudicatrici delle diverse aree, i cui progettisti sono stati chiamati a sviluppare meglio la propria proposta progettuale. I vincitori del concorso hanno sviluppato i progetti di fattibilità tecnica ed economica.

Alla prima fase, conclusasi il 25 agosto 2022, sono state presentate complessivamente 1.737 proposte ideative. In data 25 agosto sono state nominate 20 commissioni di valutazione, che hanno concluso i lavori a dicembre 2022. La graduatoria dei progetti vincitori è stata pubblicata con nota prot. n. 4547 del 16 gennaio 2023.

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha richiesto il supporto di Invitalia per una procedura di accordo quadro da mettere a disposizione degli enti locali beneficiari interessati. All'accordo quadro hanno aderito n. 136 soggetti attuatori per altrettanti progetti. L'accordo quadro si è concluso con l'aggiudicazione in data 21 settembre 2023, consentendo quindi a 136 enti di raggiungere la milestone. Gli altri enti locali

soggetti attuatori hanno provveduto autonomamente ad aggiudicare i lavori e a notificare le aggiudicazioni al fine di conseguire la milestone M2C3-5 in relazione al target previsto.

In relazione alla M2C3 - Investimento 1.1, si rammenta che, in sede di revisione del PNRR (dicembre 2023), il numero di edifici su cui intervenire è stato ridotto da 195 a 166 e il totale di metri quadri è stato ridotto da 410 mila a 400 mila. Le risorse stanziare sono state invece incrementate, rispetto al valore previsto originariamente, di 206 milioni di euro. Secondo la Quarta relazione sull'attuazione del PNRR trasmessa dal Governo al Parlamento, tale incremento è "motivato dall'aumento dei costi nel settore costruzioni e dalla necessità di costruire edifici ad alta efficienza energetica".

Il traguardo T3 2023 (M2C3-5) consiste nella notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per nuove sostituzioni di edifici scolastici ammissibili ai finanziamenti formalizzati dalle autorità locali equivalenti a una superficie totale di almeno 400.000 metri quadri. Sono stati aggiudicati 166 progetti, di cui 136 nell'ambito di un accordo quadro messo a disposizione degli enti attuatori con il supporto di Invitalia. L'obiettivo T1 2026 (M2C3-6) consiste invece nel completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero. Inoltre, l'incremento massimo della superficie coperta, rispetto allo stato preesistente alle opere, non deve superare il 5%.

Articolo 29, comma 4
(Nuovi incarichi a personale ausiliario nelle istituzioni scolastiche statali)

L'articolo 29, comma 4, ai primi quattro periodi prevede che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, **fino al 15 giugno 2024**, nei limiti delle risorse ivi indicate, **contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato** in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano «Agenda sud». Il **quinto periodo, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, prevede che, ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, **si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024** (giorno successivo alla scadenza della proroga dei contratti per gli incarichi temporanei di personale scolastico ausiliario a tempo determinato) e **l'effettiva stipulazione** dei contratti per nuovi incarichi di cui sopra. Il **sesto periodo**, infine, anch'esso **introdotto nel corso dell'esame al Senato**, prevede che, con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al quinto periodo, **lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio** effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui sopra **sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge**.

Nello specifico, il **primo periodo** del comma in esame prevede che, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del piano «[Agenda Sud](#)», di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023](#), **le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione** (che vanno dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado incluse) **possono stipulare**, nei limiti delle risorse complessive successivamente indicate dalla presente disposizione, **contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato** in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del [decreto-legge n. 75 del 2023](#), **fino al 15 giugno 2024**.

Il **secondo periodo** specifica che, in caso di rinuncia, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di **attingere alle graduatorie di istituto**.

Il [decreto ministeriale n. 176 del 30 agosto 2023](#) in materia di «Agenda Sud», ha autorizzato la spesa di un totale di **265,6 milioni di euro** in favore di **scuole statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado** delle regioni del Mezzogiorno, al fine di **contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti**. Le risorse stanziato provengono dalla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.4 del PNRR, e dai programmi dedicati all'istruzione nell'ambito della politica di coesione, ovvero il [Programma operativo nazionale «Per la scuola» 2014-2020](#) e il [Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027](#).

Per un approfondimento sull'**investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica"** di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR e sul suo stato di attuazione, si rimanda alla sezione del *Portale della documentazione* relativa all'[istruzione nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, al relativo allegato "Investimenti"](#).

Il **comma 4-bis.2** dell'articolo 21, del [decreto-legge n. 75 del 2023](#), inserito dall'articolo 1, comma 326 della [legge n. 213 del 2023](#) – legge di bilancio 2024 **ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 15 aprile 2024** i contratti per gli **incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato** attivati ai sensi dei precedenti **commi 4-bis e 4-bis.1** del medesimo articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023.

Ai sensi dei citati **commi 4-bis e 4-bis.1**, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono state autorizzate ad attivare **incarichi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato**, per le seguenti finalità:

- svolgere attività di supporto tecnico, finalizzate alla **realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR** di cui tali istituzioni scolastiche hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (comma 4-bis);
- **contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti** nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 4-bis.1).

A tal fine, i citati commi stanziavano un totale di **62 milioni di euro per il 2023, di cui 12** da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "**Agenda Sud**" di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023.

Il **terzo periodo** del comma in esame dispone in ordine alla **copertura finanziaria**, prevedendo che, agli oneri derivanti dal comma, pari a **18,513** milioni di euro per **l'anno 2024**, si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo (per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) di cui all'articolo 1, comma 601, della [legge n. 296 del 2006](#) e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della [legge n. 190 del 2014](#).

Il **quarto periodo** dispone, poi, che il **suddetto Fondo** per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (ridotto di 14 milioni di euro per l'anno 2024 per finalità di copertura) **sia incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025** e che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo, la **relazione tecnica** annessa al provvedimento in esame rileva: "Con riferimento alla riduzione del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche **per il solo anno 2024**, se ne dispone il corrispettivo incremento **per l'anno 2025** alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. **In questo modo, si assicura il mantenimento delle funzionalità operative e gestionali del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2024/2025, trattandosi di una mera anticipazione contabile a saldo invariato**".

Il **quinto periodo** del comma 4 in commento, **introdotto nel corso dell'esame al Senato**, prevede che, ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali [delle ex aree A \(collaboratore scolastico, ora collaboratore\) e B \(assistente amministrativo, ora assistente\)](#) del personale ATA per l'**anno scolastico 2024/2025**, si computa anche il periodo intercorrente tra il **16 aprile 2024** (giorno successivo, come visto, alla scadenza della proroga dei contratti per gli incarichi temporanei di personale scolastico ausiliario a tempo determinato attivati ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1 del dell'articolo 21 del [decreto-legge n. 75 del 2023](#)) e l'**effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo** del comma in esame.


Il **sesto periodo**, **introdotto anch'esso nel corso dell'esame al Senato**, prevede che, con riferimento alle **istanze** riferite ai bandi di cui al quinto periodo, lo **scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge**.

In relazione a quanto sopra, si ricorda che il nuovo [contratto collettivo nazionale istruzione e ricerca](#) per il triennio 2019-2021, firmato il **18 gennaio 2024**, prevede, all'**articolo 50**, una **nuova classificazione** del cosiddetto personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola, che non è più suddiviso nelle precedenti 5 aree A, AS, B, C e D, bensì nelle seguenti 4:

- area dei **collaboratori**;
- area degli **operatori**;
- area degli **assistenti**;
- area dei **funzionari** e dell'elevata qualificazione.

Nell'**allegato A** del suddetto [contratto 2019-2021](#) (pagg. 207 e segg.) vi è la declaratoria delle predette 4 aree del nuovo sistema di classificazione del personale ATA (entrato in vigore, in base all'articolo 59, comma 1, del contratto, il 1° maggio 2024).

Nell'**allegato B** del medesimo [CCNL 2019-2021](#) (pag. 213) è presente la seguente **tabella di trasposizione automatica** nel nuovo sistema di classificazione del personale ATA.



Articolo 29, comma 5
***(Incarichi temporanei di personale ATA nell'ambito degli organici
PNRR e Agenda Sud)***

L'articolo 29, comma 5, nel novellare la relativa disciplina, introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell'ambito del piano "Agenda Sud") al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. La novella recata dalla **lettera a)** del **comma 5** stabilisce in particolare che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui alla M4C1 del PNRR (denominata "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università"), destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ha luogo sulla base dei dati dei **contratti stipulati entro il 31 marzo 2024** (il testo previgente faceva riferimento ai dati "contrattuali") inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche. Inoltre, rispetto al testo previgente, è introdotto anche lo specifico termine del **20 maggio 2024** entro il quale deve aver luogo l'inserimento di tali dati. La novella recata dalla **lettera b)** stabilisce a sua volta che il monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 deve essere effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito **dal 21 maggio al 5 giugno 2024**, in luogo della previgente previsione che faceva riferimento al termine del **1° aprile 2024**. Infine, la **lettera b)** in questione elimina anche il riferimento al termine del **15 aprile 2024** ai fini della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati finanziari relativi a detti contratti al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse prima indicate, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.

Come sopra segnalato, la **lettera a)** del **comma 5**, nel novellare il comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis* del D.L. 145/2023 (L. 191/2023), stabilisce che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui alla M4C1 del PNRR (denominata "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università"), destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ha luogo sulla base dei dati dei **contratti stipulati entro il 31 marzo 2024** (il testo

previgente faceva riferimento ai dati “contrattuali”) inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche. Inoltre, rispetto al testo prevalente, è introdotto anche lo specifico termine del **20 maggio 2024** entro il quale deve aver luogo l’inserimento di tali dati.

La **lettera b)**, la quale novella il comma 1-ter dell’articolo 20-bis del D.L. 145/2023 (L. 191/2023), stabilisce a sua volta che il monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 deve essere effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito **dal 21 maggio al 5 giugno 2024**, in luogo della prevalente previsione che faceva riferimento al termine del **1° aprile 2024**. Infine, la **lettera b)** in questione elimina anche il riferimento al termine del **15 aprile 2024** ai fini della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati finanziari relativi a detti contratti al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse prima indicate, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (D.L. 145/2023 - L. 191/2023)	
Testo prevalente	Modificazioni apportate dall’art. 29, comma 5
Art. 20-bis	Art. 20-bis
1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione alla spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche.	1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione alla spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche, entro e non oltre il 20 maggio 2024 .

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (D.L. 145/2023 - L. 191/2023)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 29, comma 5
1-ter. Entro il 1° aprile-2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile 2024 , i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.	1-ter. Dal 21 maggio al 5 giugno 2024 , il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.

Il comma 1 dell'articolo 20-bis del [D.L. n. 145 del 2023](#) (L. n. 191 del 2023), modificato dall'art. 14, comma 11, lett. a), del D.L. n. 19/2024 (L., n. 56/2024), autorizza le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR ad attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei di personale ATA già attivati per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti in alcune regioni. La novella disposta dall'art. 14, comma 11, lett. a), del D.L. n. 19/2024 (L., n. 56/2024) chiarisce che in caso di rinuncia all'incarico, le istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto. Inoltre, i contratti per l'anno scolastico 2023/2024 relativi agli incarichi in oggetto possono essere stipulati dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024.

I commi da 1-bis a 1-quinquies del citato articolo 20-bis del D.L. n. 145 del 2023 sono stati inseriti dall'art. 14, comma 11, lett. b), D.L. n. 19/2024 (L. n. 56/2024). Per quanto d'interesse per la presente scheda, si rammenta che il comma 1-bis dell'articolo 20-bis dispone – nel testo originario - il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite massimo di 40 milioni di euro, delle risorse relative alla Missione n. 4, Componente n. 1 del PNRR (concernente “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”). Tali risorse sono volte ad incrementare (anche mediante riassegnazioni di spesa) gli stanziamenti allocati sui capitoli destinati alla corresponsione delle retribuzioni del personale scolastico a tempo determinato di cui al comma 1 dell'art. 20-bis, fino al termine delle attività didattiche. A tal fine si tiene conto, specifica la norma in esame, dei dati “contrattuali” inseriti nel sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche.

Il testo originario del comma 1-ter demanda al Ministero dell'istruzione e del merito il monitoraggio, da effettuare entro il 1° aprile 2024, dei contratti a tempo

determinato in oggetto stipulati nell'esercizio 2024. Il medesimo Ministero comunica le risultanze del predetto monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 aprile 2024 al fine del versamento delle risorse all'entrata del bilancio. Si procede al versamento degli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per i contratti suddetti.

Articolo 20-bis, comma 1, del DL n. 145 del 2023 - Incarichi temporanei di personale ATA nell'ambito degli organici PNRR

Come sopra segnalato, l'art. 20-bis, comma 1, autorizza, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 80/2021 (L. n. 113/2021), le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR ad attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023).

Al riguardo, si fa presente che il comma 4-bis dell'articolo 21 in questione ha previsto che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. A tal fine, le istituzioni scolastiche sono state autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite del fondo di seguito indicato, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per le predette finalità è stato quindi istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri relativi, pari a 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del d.lgs. N. 59/2017 (consistente in 50 milioni di euro per il 2023, destinati alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria tramite attività di tutoraggio).

Il comma 4-bis.1 dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), introdotto dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 123/2023 (L. 159/2023), ha autorizzato le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. L'attivazione di tali incarichi è stata ammessa nel limite dell'incremento, pari a € 12 mln per il 2023 e disposto dalla previsione in esame, delle risorse del fondo istituito dal sopra citato comma 4-bis. Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" [di cui al DM 176 del 30 agosto 2023](#) sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Articolo 21, comma 4-bis.2 del D.L. n. 75/2023 – Proroga degli incarichi temporanei di personale ATA nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud

L'art. 1, comma 326, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (legge di bilancio per il 2024), nell'introdurre il comma 4-*bis*.2 nell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per le seguenti finalità:

- per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui tali istituzioni hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-*bis*, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023);
- al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 21, comma 4-*bis*.1, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023).

In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

Per le finalità predette, il comma 327 rfinanzia di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per far fronte all'attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

Articolo 30 (*Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati*)

L'**articolo 30** dispone circa le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in favore dell'intervento concernente "**Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati**", nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che tali risorse siano **destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali**. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle attività di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse in oggetto. Con una **modifica approvata dal Senato** è stato specificato che tale decreto deve essere emanato entro il **7 luglio 2024**.

L'articolo in esame novella l'articolo 42, comma 5-*bis*, del [decreto-legge n. 50 del 2022](#) (come convertito dalla legge n. 91 del 2022).

Tale comma 5-*bis* stanziava **200 milioni** di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021/2027, al fine di rafforzare la linea progettuale "**Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati**", prevista dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (art. 2, comma 2, lett. *a*), numero 4, del [decreto-legge n. 59 del 2021](#), convertito dalla legge n. 101 del 2021). Le risorse sono ripartite in **50 milioni annui** dal 2023 al 2026.

Con la **novella in esame**, si prevede che le risorse siano destinate **prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali**⁸⁰, anche attraverso provvedimenti di **annullamento** (da parte dell'amministrazione concedente) di provvedimenti adottati in violazione di legge o viziato da eccesso di potere, secondo la disciplina dettata articolo 21-*nonies* della [legge n. 241 del 1990](#). Si prevede il finanziamento fino al **100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati e valutati come idonei** nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lett. *a*), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021.

Le medesime risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della **dotazione residua**, per il finanziamento degli **ulteriori progetti valutati come idonei** nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della graduatoria. Anche in questo caso è prevista la possibilità di finanziare l'intervento beneficiario fino al 100 per cento. Riguardo a queste risorse, la **novella in esame** demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di **controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione** delle risorse medesime.

⁸⁰ Ad esempio, T.A.R. Lazio, Sez. IV-bis, [n. 10668/2023](#) del 23.6.2023.

Si prevede che tale decreto attuativo sia adottato **entro il 7 luglio 2024** (come specificato con una **modifica approvata dal Senato**).

Nel testo originario del decreto-legge n. 60 in esame, si prevedeva che il decreto ministeriale dovesse essere emanato “entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”. Trattandosi tuttavia di una novella al decreto-legge n. 50 del 2022, tale termine doveva riferirsi al medesimo decreto-legge n. 50, risultando quindi scaduto..

Nel **testo finora vigente**, le medesime risorse erano **prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria** delle idee progettuali valutate come idonee, ma non finanziate per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista (pari a 350 milioni di euro).

Si prevedeva, inoltre, che il decreto ministeriale dovesse stabilire un programma procedurale che prevede la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2023 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, in coerenza con quanto previsto dal citato D.M. 15 luglio 2021 (v. *infra*). **Quest’ultima previsione risulta implicitamente soppressa nel testo come novellato dalla norma in esame.**

Si rammenta che il [decreto-legge n. 59 del 2021](#) (convertito dalla legge n. 101 del 2021) ha disposto all’art. 1, comma 1, l’approvazione del **Piano nazionale per gli investimenti complementari** (PNC), finanziato con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, con l’obiettivo di integrare e potenziare i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La declinazione puntuale degli interventi del PNC è contenuta nel [decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021](#), adottato in attuazione della citata disposizione, in particolare nell’Allegato 1.

L’obiettivo del progetto “**Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati**”, secondo quanto definito nell’[Allegato 1](#) al D.M. 15 luglio del 2021, è la riqualificazione infrastrutturale di siti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno per ospitare percorsi di istruzione superiore, ricerca multidisciplinare e creazione di imprese orientati alla creazione di almeno 4 Ecosistemi dell’Innovazione. Si prevede una collaborazione tra università, centri di ricerca, imprese, amministrazioni pubbliche e organizzazioni del terzo settore. Lo stanziamento iniziale è di **350 milioni** di euro.

Si rammenta che i soggetti beneficiari ammissibili sono individuati in “organismi di ricerca” quali Università e Istituti universitari, enti di ricerca, altri soggetti che, indipendentemente dallo *status* giuridico, svolgano attività di ricerca fondamentale o industriale, nonché di sviluppo sperimentale, ovvero svolgano attività di diffusione dei risultati dei menzionati ambiti di ricerca.

L’Agenzia per la Coesione territoriale il 29 settembre 2021 ha pubblicato l’[avviso pubblico](#) per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali. La successiva fase istruttoria è analiticamente descritta nel [sito](#) dell’Agenzia. In particolare è stato pubblicato il decreto con l’elenco delle idee progettuali valutate idonee, successivamente rettificato. Successivamente il 27 giugno 2022 sono stati pubblicati il [decreto di approvazione della graduatoria dei progetti](#) e il [decreto di assegnazione del contributo ai beneficiari](#).

Articolo 31 *(Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca)*

L'**articolo 31** attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un **Piano di azione** denominato «**RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027**», nel quale siano individuate risorse pari a **1.065,6 milioni di euro** nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), e a **150 milioni di euro** nell'ambito delle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027** assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli «Ecosistemi dell'Innovazione nel Mezzogiorno».

Il **comma 1** dell'articolo in esame attribuisce al **Ministro dell'università e della ricerca** il compito di **definire**, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, un **Piano di azione**, denominato «**RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027**».

La [relazione illustrativa](#) predisposta dal Governo specifica che l'obiettivo dell'articolo in esame è garantire l'attivazione di strumenti di cooperazione programmatici e di **sostenere la continuità attuativa delle misure della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”-Componente 2 “Dalla Ricerca all'impresa” (M4C2) del PNRR**. La relazione individua una forte **sinergia** tra gli **investimenti** promossi con fondi **PNRR** e le **iniziative** progettuali finanziate con i **fondi europei** e con i **fondi nazionali della coesione**.

Si ricorda che la **M4C2** è finalizzata:

- a **rafforzare la ricerca** e favorire la **diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata**, condotta in sinergia tra università e imprese;
- a sostenere i processi per **l'innovazione** e il **trasferimento tecnologico**;
- a potenziare le **infrastrutture di ricerca**, il **capitale** e le **competenze** di supporto all'innovazione.

Nel suo complesso, la M4C2 è composta da **12 misure** (1 Riforma e 11 Investimenti) che, a seguito della revisione del PNRR concordata con le istituzioni europee nel dicembre 2023, stanziavano risorse per un **totale di 11 miliardi di euro** (di cui circa 10,1 miliardi di prestiti e 0,9 miliardi di sovvenzioni).

I ministeri coinvolti nell'attuazione della M4C2 sono due: il **Ministero dell'università e della ricerca**, capofila dell'attuazione dell'unica Riforma della Componente e titolare di 7 Investimenti, per un totale di **8,55 miliardi di euro**; e il **Ministero delle imprese e del made in Italy**, titolare dei restanti 4 Investimenti, per un totale di **2,45 miliardi di euro**.

Per una disamina più articolata delle singole misure afferenti alla M4C2 si veda la sezione del portale della documentazione della Camera dei deputati relativa al PNRR, ed in particolare la [pagina relativa alla Politica pubblica “Università e ricerca”](#).

Il Piano «**RicercaSud**» è adottato con le seguenti **finalità**:

- sviluppare e rafforzare le **capacità di ricerca e di innovazione** nelle aree della **ZES unica del Mezzogiorno**, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027);
- favorire la **mobilità**, anche dall'estero, **verso le aree del Mezzogiorno**;
- rafforzare il **capitale umano** dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle **infrastrutture di ricerca**;
- promuovere la **creazione di spin-off di ricerca** localizzati nelle aree del Mezzogiorno;
- favorire lo sviluppo di **competenze specializzate**, la **transizione industriale**, **l'imprenditorialità e la collaborazione** tra ricerca e imprese.

Ai sensi del medesimo comma 1 in esame, il Piano è definito in coerenza con quanto previsto dall'**Accordo di partenariato 2021-2027**, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del già citato **Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»** (PN RIC 2021-2027) e con i criteri di ammissibilità della spesa di tale Programma.

• ***Programma nazionale Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale***

Il [Programma nazionale Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale](#) (PN RIC 2021-2027) è uno dei 62 programmi dei quali si compone la [programmazione 2021-2027](#) della **politica di coesione italiana**. Per tale ciclo di programmazione, l'Italia avrà a disposizione un totale di 78,19 miliardi di euro, di cui 44,70 provenienti dall'Unione europea.

Il PN RIC 2021-2027 è stato approvato con [la decisione di esecuzione C\(2022\) 8821 final](#) della Commissione europea del 29 novembre 2022: esso, nell'ambito dell'[Accordo di partenariato 2021-2027](#), è finalizzato a **sostenere**, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, le regioni **Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna** (le "regioni meno sviluppate italiane" ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera *a*) del [regolamento \(UE\) 2021/1060](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, cosiddetto **CPR**, recante le **disposizioni comuni applicabili ai fondi europei per il 2021-27**) nell'ambito dell'obiettivo "**Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita**". Il sito internet del PN RIC 2021-2027 è reperibile [qui](#).

La gestione complessiva del Piano è affidata al **Ministero delle imprese e del made in Italy**, affiancato dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel ruolo di organismi intermedi.

Le **risorse del programma per il periodo 2021-2027**, provenienti dal [Fondo di sviluppo regionale](#) (FESR), ammontano nel complesso a **5,6 miliardi di euro**, di cui 3,7 stanziati dall'Unione europea e 1,9 a carico del cofinanziamento nazionale.

Le risorse sono distribuite in **due distinti Obiettivi di *policy* (OP)**, corrispondenti alle priorità dell'Unione europea in tema di innovazione, competitività ed energia:

- **Priorità 1, Europa più competitiva e intelligente** (Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale), a sua volta suddivisa in **4 obiettivi specifici**, per un totale di circa **4,4 miliardi di euro**;

- **Priorità 2, Europa più resiliente e più verde** (Promozione delle energie rinnovabili), a sua volta suddivisa in **2 obiettivi specifici**, per un totale di circa **1,2 miliardi di euro**.

Di seguito si riportano gli **obiettivi specifici** del PN RIC 2021-2027, suddivisi per Priorità:

Priorità 1 - Europa più competitiva e intelligente

Obiettivo specifico 1.1: Sviluppare e rafforzare le capacità di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Obiettivo specifico 1.2: Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

Obiettivo specifico 1.3: Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Obiettivo specifico 1.4: Sviluppare le conoscenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

Priorità 2 - Europa più resiliente e più verde

Obiettivo specifico 2.2: Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva UE 2018/2001

Obiettivo specifico 2.3: Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E.

A ciascun obiettivo specifico corrispondono, poi, una o più **tipologie di azione** correlate.

Per quanto concerne le **regole di ammissibilità della spesa**, la disciplina generale è quella di cui al Capo III (Regole di ammissibilità) del Titolo V (Sostegno finanziario fornito dai fondi) del regolamento **CPR 2021-2027**, ma la normativa di dettaglio è demandata da tale regolamento al livello nazionale.

Relativamente al programma **PN RIC 2021-2027**, la disciplina dei criteri di ammissibilità dei progetti è riportata nel [documento recante i criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027](#), approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma, con procedura scritta conclusa il 2 marzo 2023. In tale documento sono identificati i criteri di ammissibilità generali, quelli a livello di ciascuna delle due **Priorità** che compongono il Programma, nonché quelli a livello di ciascun **obiettivo specifico** e di ciascuna **tipologia di azione finanziabile**.

A norma del **comma 2**, il sopra citato Piano di azione «RicercaSud, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, **individua**, nel quadro dei piani e dei programmi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, **le seguenti risorse**:

a) nell'ambito del sopracitato **PN RIC 2021-2027**, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e

laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN, **una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;**

b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, volta al sostegno degli «**Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno**», la dotazione complessiva di **150.000.000 di euro**, nonché **eventuali economie** derivanti dal **Piano sviluppo e coesione 2014-2020**.

Per quanto riguarda il **PN RIC 2021-2027**, si rinvia alla scheda di approfondimento di cui sopra. Qui si ricorda solo che la dotazione complessiva del programma ammonta a **5,6 miliardi di euro**, di cui 3,7 provenienti dall'Unione europea e 1,9 dal cofinanziamento nazionale.

Per quanto concerne la [delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, essa dispone, a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027**, l'assegnazione al **Ministero dell'università e della ricerca** di **150 milioni di euro** per la costituzione di **ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno**.

Ciò in attuazione dei commi 188 e 189 dell'articolo 1 della [legge n. 178 del 2020](#), che promuovono la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, attraverso la **riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali** per lo svolgimento di attività di **formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa**, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore.

Le risorse assegnate sono state ripartite in **50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**.

Si ricorda che il [Fondo per lo sviluppo e la coesione](#) (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario nazionale principale attraverso cui vengono attuate le politiche per **lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali** in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le **risorse stanziare sono impiegate in coerenza** con i contenuti dell'Accordo di partenariato per i **fondi strutturali europei** e del **PNRR**. Tra i soggetti coinvolti nella gestione delle risorse vengono stipulati gli «**Accordi per la coesione**», adottati con una delibera del CIPESS, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

Per un approfondimento sui Fondi europei per la politica di coesione 2021-2027, si rimanda all'apposita [sezione del Portale della documentazione](#).

Si noti che le risorse provenienti dal PN RIC 2021-2027 sono individuate «**limitatamente alle aree territoriali di afferenza**». La precisazione appare opportuna perché **l'ambito geografico di destinazione** precipuo delle risorse afferenti a tale strumento di finanziamento **non coincide perfettamente** con quello che sarà invece proprio del nuovo Piano di azione «**RicercaSud**», la cui definizione è prevista dall'articolo in esame, che coincidono con le aree della ZES unica del Mezzogiorno.

In particolare, si segnala che la **regione Abruzzo non rientra tra le regioni destinatarie delle risorse di cui al PN RIC 2021-2027**, in quanto non appartenente al gruppo delle «Regioni meno sviluppate» ai sensi del regolamento CPR 2021-2027, cui tale Programma

è specificamente ed esclusivamente rivolto (rientra nel gruppo delle “Regioni in transizione”), **mentre rientra nella ZES unica del Mezzogiorno**, oltreché tra le **regioni destinatarie delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione** stanziata ai sensi dei commi 188 e 189 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

La **ZES unica del Mezzogiorno** è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2024, dagli articoli da 9 a 17 del [decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124](#) (si rinvia al relativo [dossier](#) per ogni approfondimento), nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Il **comma 3** dispone che, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi finanziati dal PN RIC 2021-2027 (comma 2, lettera a)), nell’ambito del Piano di azione «RicercaSud», possono essere individuati **ulteriori meccanismi di sostegno finanziario**, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, **all’esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027**, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del **regolamento (UE) 2024/795**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024.

Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 è il già citato regolamento CPR, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi europei per il 2021-27.

Per quanto riguarda il [regolamento \(UE\) 2024/795](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, esso è volto ad istituire **la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP)**, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l’Unione, o di salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore, nei settori delle tecnologie digitali, delle tecnologie pulite ed efficienti, delle biotecnologie.

Il sostegno finanziario per l’attuazione delle finalità della STEP è fornito dai **programmi di finanziamento europei già esistenti**, tra cui il FESR, che, come si è detto, finanzia il PN RIC 2021-2027. Il regolamento STEP consente agli Stati membri di **modificare i programmi nazionali già finanziati** (e, dunque, anche il PN RIC 2021-2027) al fine di inserirvi priorità, obiettivi specifici e progetti coerenti con le finalità della STEP: la ridefinizione dei programmi in tal senso comporta l’applicazione a tali programmi di **incentivi finanziari**, quali maggiori livelli di prefinanziamento e cofinanziamento.

Ai sensi del **comma 4**, i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, sia quelli finanziati dalle risorse del PN RIC 2021-2027, sia quelli finanziati dalla delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, possono essere individuati tra i **principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027**, localizzati nelle aree di riferimento del Piano «RicercaSud», in coerenza con la destinazione territoriale delle citate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e valutazione dei progetti, nell’ambito del quadro finanziario definito dal comma 2, possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il **rientro dei ricercatori dall’estero**.

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii) del regolamento CPR, **ciascuno dei programmi** presentati dagli Stati membri per l’attuazione dei fondi europei **deve**

indicare, per ciascun obiettivo specifico identificato, i **possibili destinatari**. Nel caso del PN RIC 2021-2027, i gruppi di destinatari previsti sono i seguenti:

- le **imprese**, con particolare attenzione alle **PMI**;
- le **università** e gli enti di **ricerca**,
- gli **incubatori**, gli **acceleratori** di imprese, gli **spin off**;
- solo in relazione all'obiettivo strategico 2.3 (Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E), i **concessionari di pubblico servizio**.

Articolo 32
(Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio – economico e del disagio abitativo)

L'articolo 32, modificato dal Senato, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR. È prevista altresì l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, nonché le loro modalità attuative. Al Senato è stata introdotta una disposizione transitoria in base alla quale, fino al 31 dicembre 2026, sono considerate come attività di edilizia libera le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo e le stesse non sono sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente e all'autorizzazione paesaggistica.

Il comma 1 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede ad individuare iniziative per:

- il sostegno della rigenerazione urbana;
- il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie;
- la promozione della mobilità «green»;
- l'inclusione e l'innovazione sociale.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato precisato che le iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana devono evitare ulteriore consumo di suolo.

Il comma in esame specifica, in particolare, che tale individuazione deve avvenire con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

L'individuazione delle suddette iniziative dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Nell'ambito del PNRR, la Missione 5, Componente 2, investimento 2.1 (M5C2I2.1) prevede risorse per progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale, attribuite ai Comuni dal Ministero dell'interno, per un importo di 2,0 miliardi. L'investimento intende assicurare sovvenzioni ai Comuni per investimenti nella rigenerazione urbana utili a ridurre le situazioni di emarginazione e di degrado sociale, nonché a migliorare la qualità del decoro urbano e del contesto sociale e

ambientale, nel costante rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH).

La Missione 5, Componente 2, investimento 2.2 (M5C2I2.2) del PNRR prevede risorse per la realizzazione di **Piani Urbani Integrati**, attribuite ai Comuni dal Ministero dell'interno, per complessivi 2,5 miliardi. L'obiettivo dell'investimento è quello di rigenerare, rivitalizzare e migliorare le grandi aree urbane degradate, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi per la persona e la riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture intermodali, allo scopo finale di trasformare territori metropolitani vulnerabili in città intelligenti e sostenibili.

Il decreto-legge 19/2024 (c.d. decreto PNRR) prevede la rimodulazione delle risorse destinate ai Piani Urbani Integrati, mantenendo inalterato lo stanziamento complessivo, ma ripartendo lo stesso tra risorse del PNRR (900 milioni di euro) e quanto finanziato dal medesimo decreto-legge (1.593,8 milioni). Per approfondimenti si veda il [Dossier DL 19/2024](#).

Per approfondire la tematica riguardante i progetti di rigenerazione e i Piani Urbani Integrati, si vedano le rispettive deliberazioni nn. [51](#) e [52](#) del 2024 della Corte dei Conti e il tema web “[Urbanistica e rigenerazione urbana](#)”.

Il **comma 2** prevede l'adozione di un **decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**, sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, al quale è demandato il compito di indicare le **iniziative ammissibili a finanziamento** a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027 nonché le loro modalità attuative, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'[Accordo di partenariato 2021 – 2027](#).

Viene previsto che con tale decreto ministeriale **si attribuisca preferenza:**

- agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR;
- e agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche.

Al Senato è stata apportata una modifica in base alla quale il suddetto decreto ministeriale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

L'**Accordo di partenariato** tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con [Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022](#), è il documento con cui si definisce l'impianto strategico e la selezione degli obiettivi su cui si concentrano gli interventi finanziati dai Fondi europei per la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Si tratta, nel complesso, di circa 43,1 miliardi di risorse comunitarie assegnate all'Italia, di cui oltre 42,7 miliardi destinati specificamente a promuovere la politica di coesione economica, sociale e territoriale la gran parte dei quali destinata alle regioni meno sviluppate (oltre 30 miliardi). Ai contributi europei si aggiungono le risorse derivanti dal cofinanziamento nazionale (32,4 miliardi), per un totale di risorse finanziarie programmate nell'Accordo di Partenariato per il periodo di programmazione 2021-2027 pari a oltre **75 miliardi di euro**. Tali risorse sono gestite

attraverso 49 Programmi operativi di cui: 11 a titolarità di Amministrazioni centrali (**Programmi nazionali** – PN) e 38 a titolarità delle Regioni e Province Autonome (Programmi regionali – PR).

Il Programma Nazionale **Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027** nasce in continuità con il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) per finanziare progettualità volte a favorire l'implementazione dell'agenda digitale, lo sviluppo urbano sostenibile, il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione dell'inclusione sociale in 14 Città Metropolitane e 39 città medie del sud. Il Programma ha una dotazione finanziaria complessiva di 3 miliardi di euro, tra fondi Ue e cofinanziamento nazionale.

Il **comma 2** include inoltre tra le finalità del decreto ministeriale anche l'attivazione di sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la **realizzazione di interventi complessi**, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

Al Senato è stata introdotta una modifica che ha corretto un richiamo errato contenuto all'interno del testo del comma 2.

Con il **comma 2-bis, aggiunto al Senato**, si introduce una disposizione transitoria che considera, **fino al 31 dicembre 2026**, come **attività di edilizia libera**, le opere necessarie alla realizzazione di **parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti** per ciascun parcheggio temporaneo.

In particolare, si specifica che, nelle more dell'approvazione dei [piani urbani della mobilità sostenibile](#), ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei [Piani del parco](#), **fino al 31 dicembre 2026**, le opere necessarie alla realizzazione di **parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti** per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ([articolo 6, comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), Testo Unico dell'Edilizia), purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi, e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale.

Viene, inoltre, previsto che le suddette opere **sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale (procedura di screening e VIA)** previste alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente (D. Lgs.152/2006), e non sono soggette all'[autorizzazione paesaggistica](#) prevista all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs.42/2004).

L'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina la procedura prevista in materia di autorizzazione paesaggistica, il cui rispetto è implicitamente previsto dall'art. 6, comma 1, del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R 380/2001) nel disciplinare gli interventi realizzabili senza titolo abilitativo.

L'Allegato IV, contenuto nella Parte seconda del Codice dell'ambiente, include tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità (cd. *screening*) alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza delle regioni e delle province autonome, anche la realizzazione di parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto (a prescindere dalla loro natura temporanea o stabile).

In argomento rileva quanto stabilito dalla recente [sentenza n. 82/2024](#) della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 19/2023, la quale prevedeva l'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, sino al 31 dicembre 2023, delle "aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni", a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo fosse garantito il ripristino dello stato dei luoghi. Nello specifico, la Corte costituzionale ha ritenuto tra l'altro che l'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale abbia violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., non prevedendo alcun limite alla capienza dei parcheggi; infatti, la disposizione regionale ne avrebbe consentito la realizzazione per più di 500 posti auto, in contrasto con quanto previsto all'Allegato IV alla Parte seconda del Codice dell'ambiente, che assoggetta i parcheggi di tali dimensioni, a prescindere dalla loro natura temporanea o stabile, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. Sotto questo profilo, la Corte costituzionale ha richiamato il proprio costante orientamento secondo cui non spetta alle regioni decidere quali siano i presupposti e le condizioni che determinano l'esclusione dalle verifiche di impatto ambientale.

Articolo 33 ***(Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)***

■ L'**articolo 33** reca disposizioni per il recupero dei siti industriali.

In particolare il **comma 1** stabilisce che, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

- nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
- all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Il **comma 2**, invece, reca la copertura finanziaria degli investimenti di cui al comma 1, cui si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse del PN RIC 2021-2027.

Il comma 3, al fine di rafforzare le misure contenute nell'articolo in commento, prevede che con delibera del CIPRESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1 e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica, di investimenti finalizzati al miglioramento della

viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

Da ultimo **il comma 4**, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS).

Si prevede, inoltre, che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa.

Articolo 33-bis
(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)

L'articolo 33-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, **autorizza la spesa complessiva di 18 milioni di euro** per garantire la copertura degli extra costi per la messa in opera del **prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano**.

In dettaglio, in base al **comma 1**, l'autorizzazione di spesa è così strutturata:
-1 milione € per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
-13 milioni € per l'anno 2029.

Dalla formulazione del testo risulta che per le annualità 2024-2028 si tratta di una integrazione del finanziamento già autorizzato, mentre per il 2029 (13 milioni €) si tratta di un nuovo finanziamento.

Il prolungamento della linea M1 è relativo alla **tratta da Sesto FS a Bettola**.

La **Linea M1** della metropolitana di Milano (linea rossa) è lunga 27 km ed unisce la città da nord-est ad ovest. È stata la prima metropolitana di Milano ad essere costruita. La linea parte da Sesto Primo Maggio FS e si divide in due diramazioni: fino Rho Fiera oppure fino a Bisceglie. Il **prolungamento verso nord** partirà da **Sesto Fs fino a Monza Bettola**, con un percorso di 1,9 km e la realizzazione delle due nuove stazioni di Sesto Restellone e Monza Bettola. L'accordo di programma è stato firmato a febbraio 2001 ed è stato avviato il cantiere, cui lavori si sono interrotti due anni fa per il fallimento dell'impresa. Dovrà pertanto essere indetta una nuova gara con nuovi costi, che nelle more risulterebbero aumentati di 38 milioni di euro, in parte coperti dal MIT e in parte coperti con la norma in commento.

Un ulteriore prolungamento della linea M1 è stato previsto verso ovest, dall'attuale capolinea "Bisceglie" per una lunghezza complessiva di circa 3,3 km, lungo i quali verranno realizzate n. 3 nuove stazioni ('Parri', 'Baggio' e 'Olmi'). Il relativo bando europeo è stato pubblicato a maggio 2024 con inizio delle opere previsto nel 2025 e durata di 5 anni e mezzo.

Per quanto riguarda i **finanziamenti** per le metropolitane milanesi, si ricorda che la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019, art. 1, comma 18), ha autorizzato, per il completamento del **polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello - Monza Bettola**, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021.

Successivamente, con **Decreto ministeriale n. 191 del 07/08/2023** è stato definito il riparto, per oltre 362 milioni €, delle risorse del Fondo investimenti destinate al trasporto rapido di massa (TRM) rifinanziato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel cui ambito sono stati **assegnati al Comune di Milano**, 20,9 milioni di €, per l'adeguamento dei sistemi antincendio della linea 3 e **45 milioni €** per l'adeguamento dei sistemi antincendio delle **linee M1 e M2**.

Si ricorda altresì che in materia è intervenuta la **legge di Bilancio 2024** (art. 1, co. 277 della legge n. 213 del 2023) con un contributo per il Comune di Milano per gli

oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle **linee metropolitane M4-M5**: è stata in particolare autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038. Anche la legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 483), aveva disposto l'assegnazione al comune di Milano di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per la costruzione della **linea M4** della metropolitana.

Il **comma 2** reca la **copertura finanziaria** della disposizione, disposta a valere sulle seguenti risorse:

- per lo stanziamento annuale di **1 milione di € dal 2024 al 2028**, viene ridotto lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, nel bilancio triennale 2024-2026, nel Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” (stato di previsione MEF) per il 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIT;
- lo stanziamento di **13 milioni € per il 2029**, è a valere sulle risorse dell'art. 1, comma 1016, della legge di stabilità 2007 (legge n. 296 del 2006). Tale disposizione normativa disponeva che i fondi destinati al **Trasporto rapido di massa**, di cui alla legge n. 211 del 1992⁸¹, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge n. 441 del 2001, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001. Il finanziamento del trasporto rapido di massa è stato oggetto nel corso degli anni di rifinanziamenti e riprogrammazioni. Le risorse sono appostate sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti (denominato *Spese per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa*). Da ultimo, la legge di bilancio per il 2023 ha disposto – in Sezione Seconda - un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa riferita al richiamato comma 1016 (piano di gestione n. 1 del cap. 7400) nella misura di 50 milioni per il 2023, di 50 milioni per il 2024, di 100 milioni per il 2025 e di 800 milioni complessivi per le annualità 2026-2030, con conseguente disponibilità di 129,7 milioni per il 2023, di 185,7 milioni per il 2024, di 251,9 milioni per il 2025 e di **1.724,7 milioni** per le annualità successive (**2026-2030**). Tali importi sono stati confermati dalla legge di bilancio 2024.

⁸¹ In origine l'articolo 9 della legge n. 2112 del 2009 autorizzava **limiti di impegno trentennali** di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994.

Articolo 33-ter
(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)

L'**articolo 33-ter**, inserito nel **corso dell'esame al Senato**, riconosce contributi finanziari per investimenti infrastrutturali di carattere locale, per complessivo 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore del Comune di Trissino, finalizzati alla sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di mezzo, del Comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del Padiglione Mazzoleni.

Il **comma 1** provvede alla ripartizione delle risorse tra i diversi destinatari, dichiarando il fine di “promuovere la coesione territoriale, anche infra-regionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori”.

La **lettera a)** riconosce un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al **Comune di Trissino (VI)**, per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di mezzo.

La **lettera b)** riconosce un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al **Comune di Torricella Verzate (PV)**, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale.

La **lettera c)** riconosce un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'**ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo** per la riqualificazione del Padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare "Ex Matteo Rota" di Via Garibaldi a Bergamo.

Il **comma 2** dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse previste al comma 1.

Il **comma 3** reca la clausola di **copertura finanziaria**, stabilendo che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 34 **(Programma nazionale cultura)**

L'**articolo 34, comma 1**, demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (*per la cui adozione non è previsto un termine*), l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. Il Piano è articolato in una serie di progetti e, ai sensi del **comma 2**, al finanziamento delle iniziative da esso previste si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Come sopra ricordato, il **comma 1** demanda a un decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

Il Piano ha il fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'[Accordo di partenariato 2021 - 2027](#), nonché con i contenuti e obiettivi specifici del [Programma nazionale cultura 2021-2027](#) e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

Con la delibera 22 dicembre 2021, n. 78 il CIPESS ha approvato la proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 (poi approvato con la decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022) e definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027.

In particolare, al punto 3 della delibera, si specifica che *“l'esecuzione dei programmi e interventi complementari si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la*

regolarità delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi e gli interventi complementari includono la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo. Le amministrazioni titolari dei programmi e interventi complementari assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il Sistema nazionale di monitoraggio (SNM) della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE secondo le disposizioni vigenti per il periodo di programmazione 2021-2027”.

Al punto 5 si precisa che *“Tutti i programmi sottoposti alla disciplina del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 devono assicurare adeguati Sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) ai sensi delle disposizioni rilevanti del detto regolamento. Nell’Allegato 2 della delibera sono presentate le rilevanti indicazioni per ciascun programma e l’organizzazione complessiva a livello nazionale per l’adeguato e efficace assolvimento delle funzioni di gestione e controllo, anche con riferimento agli obblighi e alle funzioni di monitoraggio di cui all’art. 1, comma 55, della citata legge n. 178 del 2020 richiamato nelle premesse alla presente delibera”.*

L’Allegato 2 alla delibera CIPESS n. 78 del 2021 reca, pertanto, le *“Indicazioni per i sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) 2021-2027”.*

1. Il sistema di gestione e controllo dei programmi finanziati dai Fondi FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo Plus), AMIF (Fondo asilo e migrazione), BMVI (Strumento per la gestione delle frontiere e i visti) e ISF (Fondo per la sicurezza interna) a valere sulla programmazione 2021-2027, è disciplinato dagli articoli da 69 a 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 concernente disposizioni comuni, al fine di assicurare l’efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

I principi fondamentali di riferimento di tale sistema sono:

organizzazione, procedure e strumenti delle Autorità dei programmi ispirati alla semplificazione al fine di assicurare l’efficacia, l’efficienza, la legalità e la regolarità nell’attuazione degli interventi;

separazione delle funzioni tra le Autorità dei programmi e all’interno di queste.

Al fine di un più efficace utilizzo dei fondi sono previsti:

il rafforzamento del presidio di coordinamento centrale sul corretto ed efficace espletamento delle funzioni di gestione e controllo dei programmi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, mediante l’istituzione di organismi nazionali di coordinamento delle Autorità responsabili dei programmi;

l’istituzione dell’organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di gestione per l’attuazione dei programmi presieduto dall’Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

il rafforzamento dell’Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit*, istituito presso il MEF-RGS-IGRUE, per assicurare l’efficace espletamento delle funzioni delle Autorità di *audit* istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi, con particolare riferimento alla partecipazione all’*audit* delle operazioni in alcuni programmi ed alla valutazione in

itinere dell'efficacia delle attività di *audit* e dell'adeguatezza dell'organizzazione e delle risorse delle singole Autorità.

In particolare, il decreto di adozione del Piano prevede, tra gli altri:

- un progetto «identità», finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori;
- un progetto «grandi musei del Sud», finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma;
- un progetto «periferie e cultura», finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica;
- la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al d.lgs. n. 367/1996 e alla L. n. 310/2003, la quale ha costituito, all'art. 1, la «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari»;

Al riguardo, si rammenta che l'art. 1 del d.lgs. n. 367/1996 ha disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale.

Secondo l'art. 2 del d.lgs. n. 367/1996 sono considerati enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale:

- a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800⁸²;
- b) altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800⁸³.

- la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35;

⁸² In base all'art. 6 della legge sopra richiamata, sono riconosciuti enti autonomi lirici il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona. Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale ha assunto la nuova denominazione di «Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina».

⁸³ Secondo l'art. 28, sono riconosciuti «teatri di tradizione»: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari. Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrale: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di tradizione» a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività.

- interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della cultura;
- un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale;
- un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

Ai sensi del **comma 2**, al finanziamento delle iniziative da previste dal Piano si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Articolo 35
***(Operazioni di importanza strategica
per il rafforzamento della legalità e di banche dati)***

L'**articolo 35** riconosce “di importanza strategica” alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027».

Sono i progetti relativi a: la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.

Finalità è il rafforzamento della legalità nelle Regioni meno sviluppate.

L'**articolo 35** qualifica “di importanza strategica” taluni progetti, finanziati o finanziabili a valere del **Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021-2027”**.

Si è dunque entro l'assegnazione di Fondi europei – più in particolare, del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Rileva qui il Programma nazionale: “Sicurezza per la legalità 2021-2027”. Approvato dalla Commissione europea (con [decisione C \(2022\) n. 8268 finale del 14 novembre 2022](#)), esso ha una dotazione di 235.249.119 euro, dei quali 200 milioni a carico del bilancio dell'Unione europea, la restante parte sul bilancio nazionale. È volto al rafforzamento delle azioni di contrasto della corruzione, della criminalità e dei comportamenti illeciti, mediante **sistemi digitali avanzati**. Interviene nelle **Regioni** ravvisate come **meno sviluppate** (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La sua gestione è affidata al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Per operazione “di importanza strategica” si intende un'operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma. Essa è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione (come prevede il regolamento (UE) 2021/1060, recante le disposizioni comuni applicabili ai Fondi europei)⁸⁴.

La disposizione in esame conferisce dunque tale qualifica “di importanza strategica” a ‘operazioni’ afferenti a quattro aree tematiche.

⁸⁴ Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. Il suo articolo 73, par. 5, prevede che quando l'autorità di gestione selezioni un'operazione di importanza strategica, essa informi la Commissione europea entro un mese e le fornisca tutte le informazioni pertinenti.

Una prima operazione concerne **la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.**

Si tratta di un progetto già selezionato e ammesso a finanziamento sul Programma nazionale ricordato, al quale è destinato ad attingere per complessivi 48,53 milioni. Ulteriori risorse sono attinte al Programma nazionale “Fondo sicurezza interna 2021-2027” (approvato dalla Commissione europea con [decisione \(2022\) n. 8116 dell'8 novembre 2022](#), dispone di **dotazione finanziaria di 167 milioni di euro, di cui 83 milioni a carico del bilancio dell'Unione**), onde estendere la **reingegnerizzazione di cui si tratta alle parti del territorio nazionale non ricomprese nel novero delle Regioni meno sviluppate.**

Si intende pertanto il senso della previsione che si viene ad aggiungere, secondo cui per la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.

Il Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021-2027” destinato alle Regioni meno sviluppate mantiene così la capienza di disponibili 189,941 milioni.

La disposizione in esame prevede tuttavia di attingere al Programma nazionale altresì con interventi afferenti ad altri tre ambiti tematici, che del pari qualifica “di importanza strategica”. Sono:

- ✓ **prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;**
- ✓ **prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico**, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
- ✓ erogazione di servizi atti ad assicurare la **sicurezza dei luoghi della cultura** riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

Sono ambiti per i quali – riporta la relazione tecnica – sono pervenute proposte progettuali, le quali sono in corso di valutazione.

Per la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese, è in corso di valutazione una proposta di Invitalia-Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'impresa, per un importo ipotizzato in 4 milioni.

Per la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura, quest'ultimo ha presentato proposta per 31 milioni.

Per l'erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura, quest'ultimo ha presentato proposta per 44 milioni.

Complessivamente, gli importi stimati dunque ammontano a 79 milioni.

Talché residuirebbe una disponibilità del Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021-2027”, pari a 110,941 milioni.

Articolo 35-bis, commi 1 e 3
(Disposizioni relative al servizio di telecomunicazioni Te.T.Ra delle Forze di polizia)

L'articolo 35-bis, introdotto al Senato, autorizza al comma 1 il Ministero dell'interno alla realizzazione di un piano d'interventi per il completamento del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale Te.T.Ra sull'intero territorio nazionale, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai Giochi olimpici invernali 2026.

Per tali finalità, il comma 3 autorizza la spesa di 27 milioni per l'anno 2024 e di 38 milioni per l'anno 2025, provvedendo, altresì, alla copertura dei relativi oneri.

Dell'articolo 35-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – il comma 1 autorizza il Ministero dell'interno alla realizzazione di un piano d'interventi per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra sull'intero territorio nazionale.

Finalità è la garanzia della sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia e l'interoperabilità tra con le tecnologie LTE *Public Safety*.

A tal fine, è disposta la prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.

Il comma 3 autorizza la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38 milioni di euro per l'anno 2025.

A tali oneri si provvede:

- ✓ per l'anno 2024:
 - quanto a 1 milione di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 140, della [legge n. 232 del 2016](#));
 - quanto a 26 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento, disposto dall'articolo 1, comma 1072, della [legge n. 205 del 2017](#), del medesimo fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
- ✓ per l'anno 2025:
 - quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 1, comma 140, della [legge n. 232 del 2016](#)) relativa al fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
 - quanto a 26 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per il rilancio degli

investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 95, della [legge n. 145 del 2018](#).

• **Te.T.Ra.**

Te.T.Ra. (*Terrestrial Trunked Radio*) è un sistema di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di polizia e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili.

Il sistema garantisce un particolare grado di riservatezza o confidenzialità delle comunicazioni ottenuta mediante cifratura delle trasmissioni in aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione. Te.T.Ra. è uno standard dell'[ETSI - European Telecommunications Standards Institute](#).

Uno dei primi atti relativo al programma e alla progettazione e realizzazione sul territorio nazionale di un sistema digitale per le comunicazioni radiomobili delle Forze di polizia attraverso il sistema Te.T.Ra è stato il protocollo d'intesa sottoscritto il 24 febbraio 2003 tra il Ministero dell'Interno ed il gruppo Finmeccanica (Ministero dell'interno, [Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, anno 2014](#), doc. XXXVIII, n. 3 Tomo I).

L'articolo 1, comma 209, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha assegnato al Ministro dell'interno il compito di predisporre un programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete Te.T.Ra., considerata necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione di tale programma, l'Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. La medesima disposizione ha autorizzato le relative spese, fissate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013, e di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

Il successivo comma 210 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, inoltre, ha istituito presso il Ministero dell'interno una Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra, con il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dello stesso, su ciascuna fornitura o progetto (una prima istituzione della Commissione era stata disposta dall'art. 33, comma 7-bis del D.L. 179/2012).

Per garantire il completamento degli interventi, successivamente l'articolo 1, comma 41, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha disposto un finanziamento per il programma Te.T.Ra, di 30 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia.

Indi l'articolo 1, comma 549 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha disposto che il parere di congruità economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione del ricordato protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, sia rilasciato da

CONSIP Spa. E l'affidatario è tenuto ad adottare ogni utile variante migliorativa richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa già disposte.

Più recentemente, l'articolo 1, comma 668 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha autorizzato, per Te.T.ra e la sua interoperabilità con LTE *Public Safety* (v. *infra*), la spesa di 33,32 milioni per il 2023; 46,65 milioni per il 2024; 50,41 milioni per il 2025; 64,94 milioni per il 2026; 16,17 milioni per il 2027.

• *LTE Public Safety*

[Long-Term Evolution](#), abbreviato in LTE e noto anche come 4G, è uno standard per la comunicazione *wireless* a banda larga per dispositivi mobili e terminali dati, basato sulle tecnologie GSM/EDGE e UMTS/HSPA.

Il LTE può essere utilizzato per fornire alle Forze di Polizia un servizio per la videosorveglianza in mobilità in grado di raccogliere in tempo reale i flussi video provenienti da diverse sorgenti.

L'Amministrazione dell'interno ha indetto nel 2021 una [gara d'appalto](#) per la realizzazione e la gestione di un servizio di comunicazioni per le Forze di Polizia denominato LTE Public Safety sul territorio di 11 province, il cui impiego consente la fruizione di un servizio di sorveglianza in mobilità, che prevede la trasmissione di flussi video in tempo reale dallo scenario operativo alle "Sale e Centrali Operative" della Forze di Polizia. Si veda in proposito anche l'intervento del Ministro dell'interno *pro tempore* in risposta ad una interrogazione a risposta immediata in ordine alle garanzie di sicurezza e affidabilità del bando di gara, Camera dei deputati, [seduta del 26 maggio 2021](#). Il 30 settembre 2022 è stato pubblicato il [decreto](#) di aggiudicazione definitiva in favore di Telecom Italia S.p.A.

Articolo 35-bis, comma 2
(Fondo per il potenziamento della capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari)

L'articolo 35-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce al comma 2 il Fondo per il potenziamento della capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro per il 2024, che viene provvista della relativa copertura finanziaria.

Alla dotazione del Fondo per il potenziamento della capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

- per 20 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a) della legge n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023).
Si ricorda che il citato comma 899 ha istituito, fra l'altro, il Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, volto a finanziare, anche integrando le risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, e all'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024, 110 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037. Si ricorda inoltre che Con il DPCM 17 maggio 2022 è stata adottata la Strategia nazionale di cybersicurezza (2022-2026) e l'annesso Piano di implementazione come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 82/2021 recante l'architettura della sicurezza cibernetica nazionale. I due documenti sono finalizzati ad affrontare il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema Paese; il conseguimento dell'autonomia strategica nella dimensione cibernetica; l'anticipazione dell'evoluzione della minaccia cyber; la gestione di crisi cibernetiche;
- per i restanti 10 milioni, mediante riduzione del Fondo speciale di **conto capitale** iscritto nello stato di previsione del MEF per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 36
***(Disposizione relativa al monitoraggio di misure del PNRR
 sui rischi alluvioni e idrogeologico)***

L'articolo 36 prevede che le norme recanti l'istituzione di una **cabina di coordinamento presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo** - con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati - **non** si applichino alle attività di **monitoraggio** relative all'investimento del PNRR concernente "**Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico**" (M2C4 - Investimento 2.1b).

L'articolo in esame modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024 (come convertito dalla legge n. 56 del 2024), introducendo un nuovo comma 1-*bis*.

Quest'ultimo prevede che non si applichi quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9 (recante l'istituzione della cabina di monitoraggio presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo) alle attività di monitoraggio relative alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b), concernente "**Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico**".

***Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico
 (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b)***

L'intervento M2C4 - Investimento 2.1b prevede, nelle aree colpite da eventi calamitosi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza:

- interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate (cosiddetta tipologia E, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *e*), del Codice della protezione civile di cui al [decreto legislativo n. 1 del 2018](#));
- interventi di riduzione del rischio residuo, anche al fine di incrementare la resilienza delle comunità locali (cosiddetta tipologia D, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *d*), del medesimo Codice della protezione civile).

A tali interventi è destinata la somma di 1.200.000.000 euro, di cui 400 milioni di euro per "progetti in essere" e 800 milioni di euro per la realizzazione di "nuovi progetti".

L'Amministrazione titolare dell'investimento è il Dipartimento della Protezione civile.

Si segnala che l'investimento è stato modificato a seguito della revisione del PNRR ([Decisione di esecuzione del Consiglio](#) che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, approvata l'8 dicembre 2023): il relativo *target* europeo M2C4-13 è stato integrato con l'inserimento degli interventi di tipo D sopra ricorda (precedentemente rilevanti solo come *target* nazionale M2C4-00-ITA-11 con scadenza al 30 giugno 2026); è stata rideterminata la scadenza del *target* europeo, come integrato, al 30 giugno 2026 (laddove si prevedeva la scadenza del 31 dicembre 2025 per gli interventi di tipo E sopra menzionato), allineando quindi le rispettive scadenze dei *target* europeo e nazionale; la percentuale di realizzazione degli interventi richiesta per il raggiungimento del medesimo *target* M2C4-13 è stata ridotta dal 100% al 90%.

Si rammenta che il [d.P.C.m. 23 agosto 2022](#) dispone circa l'assegnazione e le modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie relative all'investimento del PNRR, nonché le disposizioni per l'individuazione degli elenchi dettagliati dei nuovi interventi.

Per quanto concerne ulteriori profili inerenti all'attuazione e alle future attività dell'investimento in oggetto, si fa rinvio alla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, riferita al secondo semestre 2023 ([Doc. XIII, n. 2](#), pp. 461-463).

Ai fini dell'attuazione degli interventi, sono stati sottoscritti gli accordi (*ex art. 15 della legge n. 241 del 1990*) che regolano i rispettivi impegni del Dipartimento della Protezione Civile e delle Amministrazioni attuatrici (Regioni e Province autonome).

Come evidenziato dalla **relazione illustrativa** annessa al disegno di legge di conversione del presente decreto-legge (A.S. n. 1133) le Regioni e Province autonome, in qualità di "Amministrazioni attuatrici", svolgono, tra l'altro, **attività di monitoraggio degli interventi degli enti locali**.

La cabina di coordinamento presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale di Governo (art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 (l. n. 56 del 2024))

L'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024 è volto, recita la sua intestazione, al rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali, in ordine all'**esecuzione e monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR**.

Persegue inoltre una sinergia tra le diverse amministrazioni ed i soggetti attuatori operanti nel territorio.

A tali fini istituisce una cabina di coordinamento presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale di Governo.

La cabina definisce un piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.

Presieduta dal prefetto (o da un suo delegato), la cabina di coordinamento ha la partecipazione dei seguenti soggetti, ai sensi del comma 1:

- il presidente della Provincia od il sindaco della Città metropolitana (o loro delegati);
- un rappresentante della Regione o Provincia autonoma;
- un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato;
- "una rappresentanza" dei sindaci dei Comuni titolari di interventi (o loro delegati);
- i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati.

Possono essere chiamati a partecipare anche altri soggetti pubblici interessati, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La cabina di coordinamento esercita, altresì, i **compiti di monitoraggio** già attribuiti al prefetto (per effetto dell'articolo 55, comma 1, lettera *a*), numero 1-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021) previsti per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR.

Qualora siano ravvisate criticità entro tale specifico monitoraggio, la novella disposizione prevede la partecipazione, entro la cabina di coordinamento, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito.

La predisposizione del piano di azione da parte della cabina di coordinamento istituita presso ciascuna prefettura segue apposite linee guida, la cui emanazione spetta alla Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

L'operato della cabina di coordinamento dunque si incentra nella conduzione del piano di azione e di un monitoraggio.

Articolo 37 *(Disposizioni di natura finanziaria)*

L'articolo 37, sostituito nel corso dell'esame al Senato, **incrementa**, al **comma 1**, di **80 milioni** di euro per l'anno **2024** e di **250 milioni** per l'anno **2025** l'autorizzazione di spesa per il **finanziamento dei contratti di sviluppo** relativi ai progetti di sviluppo **industriale**, di cui alla legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023, articolo 1, comma 253).

Alla **copertura dell'onere**, si provvede, ai sensi del **comma 2**, quanto a:

- **60 milioni** per l'anno per l'anno **2024** mediante **utilizzo** delle **risorse** destinate al **credito d'imposta** per l'acquisto di **veicoli non inquinanti** di categoria **M1, N1 e N2**;
- **20 milioni** di euro per l'anno **2024** mediante **utilizzo** delle **risorse** destinate ai **contributi** per l'acquisto di **infrastrutture di ricarica domestica**;
- **50 milioni** di euro per l'anno **2025** mediante corrispondente **riduzione** del **Fondo da ripartire** per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore *automotive*.

Si segnala che l'**articolo 37** – nella sua formulazione sostituita al Senato - è produttivo dei medesimi effetti finanziari già previsti dal testo originario dell'articolo. Ciò che cambia è la sua formulazione giuridica, nel senso che il testo originario dell'articolo era formulato in termini di novella all'articolo 8, comma 1, lett. l) del D.L. n. 19/2024. Il testo attuale invece, in modo più confacente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità (L. n. 196/2009) indica espressamente, per l'intervento di rifinanziamento dei contratti di sviluppo industriale in essa previsto, per ciascun anno, la spesa autorizzata (comma 1), provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri (comma 2).

Segnatamente, l'articolo, al **comma 1**, dispone che l'**autorizzazione di spesa** per il finanziamento dei **contratti di sviluppo** relativi ai progetti di sviluppo **industriale** - di cui all'articolo 1, comma 253, della legge di bilancio 2024 - come già ridotta dall'articolo 1, comma 8, lett. l), del D.L. n. 19/2024 (L. n. 56/2024) - è **incrementata di 80 milioni** di euro per l'anno **2024** e di **250 milioni** di euro per l'anno **2025**.

La **Legge n. 213/2023** (Legge di bilancio 2024), all'**articolo 1, comma 253**, ha autorizzato la spesa di **190 milioni** per l'anno **2024**, di **310 milioni** per l'anno **2025** e di **100 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2026 al 2030** per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale. L'autorizzazione di spesa è stata **successivamente ridotta di 150 milioni** per l'anno **2024** e di **250 milioni** per l'anno **2025** dall'articolo 1, comma 8, lett. l), del D.L. n. 19/2024, citato nell'articolo qui in commento, a parziale copertura degli oneri derivanti dal medesimo articolo 1.

A seguito di tale riduzione, il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale contenuto nella legge di bilancio 2024 risultava così quindi rideterminato: 40 milioni per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

Le risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 253, della legge di bilancio 2024, sono appostate, unitamente ad analoghe risorse autorizzate da altre norme di legge sui contratti di sviluppo, sul **cap. 7343** dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Ai sensi del **comma 2**, gli oneri derivanti dal comma 1, pari a **80 milioni** per l'anno 2024 e a **250 milioni** per l'anno 2025 si provvede:

- a) quanto a **60 milioni** di euro per l'anno **2024** mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, del D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022), destinate, dal D.P.C.M. 6 aprile 2022, al **credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti** di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che viene corrispondentemente ridotto;
- b) quanto a **20 milioni** di euro per l'anno **2024** mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022), destinate, dal D.P.C.M. 6 aprile 2022, ai **contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico** ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che vengono corrispondentemente ridotte;
- c) quanto a **250 milioni** di euro per l'anno **2025** mediante corrispondente riduzione del **Fondo da ripartire** per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore *automotive* e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti, di cui all'articolo 22, comma 1, del D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022).

L'articolo 22 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 ha istituito un **fondo** nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* con una dotazione di **700 milioni** per l'anno **2022** e **1.000 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2030** destinato a favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore *automotive* finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.

Tali risorse sono appostate sul **cap. 7356** dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*

Con il **D.P.C.M. 6 aprile 2022** si è proceduto ad un primo riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

Il DPCM ha individuato in **650 milioni** di euro, per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024, le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di **veicoli non inquinanti**;

Lo stesso DPCM (art. 3, comma 3) ha previsto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei trasporti, anche in ragione dell'andamento del mercato e dell'evoluzione tecnologica, possono essere rimodulati, nel limite dello stanziamento, le destinazioni e gli incentivi.

Il successivo D.L. n. 73/2022, all'art. 40-*bis*, per l'anno 2022, ha **ridotto le risorse** destinate alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 2160 grammi di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO₂), di **20 milioni** di euro al fine di incrementare del medesimo ammontare la dotazione della misura per i veicoli elettrici L1e L7e). Con il successivo **DPCM 4 agosto 2022**, sono state rimodulate le risorse stanziate dal precedente D.P.C.M. 6 aprile 2022, destinando **40 milioni** all'incentivo per l'acquisto delle **infrastrutture di ricarica domestiche**.

Il D.L. n. 198/2022, art. 12, comma 3, ha ridotto di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 le risorse già destinate dal DPCM 6 aprile 2022 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli destinando il corrispondente importo per i corrispondenti anni, alla misura di sostegno all'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici da parte di utenti domestici.

Con **nota del 9 febbraio 2024** (prot. MIMIT n. 37283) con cui Invitalia ha comunicato che le **risorse** di cui al DPCM 6 aprile 2022, come modificato dal DPCM 4 agosto 2022, **non utilizzate per l'acquisto di veicoli** per gli anni 2022 e 2023 sono, rispettivamente, pari a 330.278.133,53 euro e a 312.264.475,31.

In considerazione di ciò e delle risorse stanziate a legislazione vigente per l'anno 2024, il **D.P.C.M. 20 maggio 2024** ha provveduto ad una rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti e al riparto delle risorse disponibili per l'anno 2024.

Articolo 37-bis **(Clausola di salvaguardia)**

L'**articolo 37-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle **Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano**, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla **clausola di maggior favore** introdotta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Le disposizioni del provvedimento in esame, in sostanza, **non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti** (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale.

Tuttavia, la presenza di tale clausola, non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. In diverse occasioni, specialmente in presenza di provvedimenti intersettoriali, quali ad esempio la legge di bilancio, la Corte costituzionale ha ritenuto che quando vi siano norme con "un contenuto precettivo prevalente" non opera la "generale clausola di salvaguardia" (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 27 del 2024, n. 78 del 2020).

La norma specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con riferimento alla **legge costituzionale n. 3 del 2001** di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta **clausola di maggior favore** nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale.

L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale, per quanto di qui di interesse, le disposizioni che novellano l'art.117 Cost., si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti". Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

Articolo 38 *(Entrata in vigore)*

L'articolo 38 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno **8 maggio 2024**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.